

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	31
GIUSTIZIA (II)	»	57
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	69
DIFESA (IV)	»	72

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 9.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<i>Pag.</i>	74
FINANZE (VI)	»	139
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	143
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	150
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	152
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	154
AGRICOLTURA (XIII)	»	164
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	181
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	185
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	190

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 marzo 2019.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.10.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 17.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Guido Crosetto, accettate dalla Camera in data odierna, si è reso vacante un seggio attribuito alla lista n. 13 – Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nella V circoscrizione Lombardia 3, nell'ambito del collegio plurinominale 02.

Al fine di procedere alla attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che la candidata che, nella lista n. 13 – Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni nella V circoscrizione Lombardia 3, nell'ambito del collegio plurinominale 02, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Lucrezia Maria Benedetta Mantovani.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica infine che, conformemente ai precedenti, si darà corso della richiesta, pervenuta dalla deputata Mariastella Gelmini, di copia della documentazione elettorale trasmessa dagli Uffici centrali circoscrizionali.

La seduta termina alle 17.05.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

In materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

Audizione del professor Giovanni Guzzetta, Ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Roma-Tor Vergata 4

Audizione del professor Pasqualino Albi, Ordinario di diritto del lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa 4

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 marzo 2019.

In materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

Audizione del professor Giovanni Guzzetta, Ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di

Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Roma-Tor Vergata.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

Audizione del professor Pasqualino Albi, Ordinario di diritto del lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati
e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), maestro Giulio Rapetti Mogol, e del consigliere di sorveglianza della SIAE, Filippo Nicola Sugar

5

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 marzo 2019.

Audizione informale del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), maestro Giulio Rapetti Mogol, e del consigliere di sorveglianza della SIAE, Filippo Nicola Sugar.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	6
7-00178 Aresta: Sulla figura della guardia particolare giurata (<i>Discussione e rinvio</i>)	6

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00178 Aresta: Sulla figura della guardia particolare giurata.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) riferisce che l'atto di indirizzo in esame impegna il Governo a provvedere all'emanazione, in

tempi rapidi, del decreto del Ministro dell'Interno previsto dall'articolo 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773, del 18 giugno 1931), volto a definire i requisiti minimi professionali e di formazione necessari ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata, esplicitando che il requisito professionale risulta già acquisito per i volontari di truppa, congedati senza demerito.

La risoluzione impegna, altresì, il Governo a tenere adeguatamente conto, ai fini dell'individuazione del requisito minimo di formazione necessario ad ottenere il riconoscimento a guardia particolare giurata, dell'attività svolta da coloro che hanno prestato servizio senza demerito come Carabinieri ausiliari, prevedendo per tali soggetti percorsi semplificati e differenziati.

Osserva, quindi, che le guardie particolari giurate sono notoriamente dedite, secondo una definizione che è stata riportata in svariati pareri resi dal Consiglio di Stato, a « ...attività che per l'incidenza e la qualità delle prestazioni, nonché per l'alto grado di pericolo e di specializzazione operativa, erano originariamente riservati alla Forza pubblica e sono stati progressivamente affidati o consentiti agli istituti

di vigilanza e alle guardie particolari, in virtù di specifiche previsioni normative».

Rileva, quindi, che l'articolo 138, comma 2, del TULPS prevede che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel Regolamento, sentite le Regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate e che costituisce requisito minimo l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.

Tale norma, a suo avviso, rende necessario consentire anche a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come Carabinieri ausiliari, di valorizzare la professionalità acquisita durante la loro esperienza da volontari.

Ricorda, inoltre, che lo scorso 16 gennaio 2019 la Commissione Difesa della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione n. 8-00011, del deputato Deidda, sull'impiego dei «Carabinieri ausiliari», con la quale ha impegnato il Governo a consentire, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come Carabinieri ausiliari, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa).

Fa presente che il Governo, nel corso della discussione di tale risoluzione, ha chiarito come, con riferimento al possesso del requisito minimo professionale nei confronti dei volontari di truppa dell'Arma dei carabinieri, congedati senza demerito che abbiano prestato servizio per almeno un anno, esso risulti già assorbito dalle previsioni dell'articolo 138, comma 2, del TULPS, che riconosce tale possesso in via generale per i volontari di truppa delle Forze armate che abbiano prestato servizio per almeno un anno senza demerito. Pertanto, ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata si renderà necessario acquisire esclusivamente il requisito minimo di formazione individuato dal de-

creto del Ministro dell'Interno previsto dal citato articolo 138, comma 2, ad oggi in corso di elaborazione.

Ricorda, inoltre, che nel corso della XVII legislatura, la Commissione Difesa della Camera dei deputati ha affrontato la medesima problematica, con riguardo a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno senza demerito come Carabinieri ausiliari, con particolare riferimento al riconoscimento dei requisiti necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata, approvando la risoluzione n. 8-00178, a firma del deputato Gianluca Rizzo.

Segnala, quindi, che, da notizie in suo possesso, risulta che la Commissione consultiva centrale istituita presso il Ministero dell'Interno, per le attività di cui all'articolo 134 del TULPS (rubricato «...delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata»), stia procedendo all'elaborazione del decreto attuativo finalizzato a predisporre i programmi di formazione minimi obbligatori e gli aspetti giuslavoristici connessi alla formazione professionale delle guardie giurate.

Pertanto, alla luce dei valori costituzionali coinvolti e della ponderazione degli interessi compiuta dal Legislatore con le disposizioni richiamate, ritiene utile impegnare il Governo – nei termini specificamente richiamati in premessa – a superare tali palesi e irragionevoli differenziazioni e contrasti di ordine costituzionale dal momento che ogni diversa previsione, sarebbe palesemente contrastante con quanto previsto, a suo tempo, per il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

COMMISSIONI RIUNITE

**II (Giustizia)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 marzo 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
14.05 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di TERN A S.p.A. nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1285 Moronese, approvata dal Senato, recante Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

9

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti di TERN A S.p.A. nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1285 Moronese, approvata dal Senato, recante Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 11.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (atto n. 74) 10

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Gruppo FS Italiane, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (atto n. 74) ... 10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (atto n. 74).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti del Gruppo FS Italiane, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (atto n. 74).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637
 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 11

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637
 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 21

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637
 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 30

ERRATA CORRIGE 30

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE, indi della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite XI e XII proseguono oggi l'esame, in sede referente, del

disegno di legge C. 1637 Governo, approvato dal Senato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ».

Ricorda che nella seduta di ieri le relatrici, deputata Murelli, per la XI Commissione, e deputata Nesci, per la XII Commissione, e il rappresentante del Governo, hanno espresso i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 9-*bis*, 11-*bis*, 17, 19, 24, 26 e 27. Nella medesima seduta, sono stati accantonati gli emendamenti Rizzetto 9-*bis*.3 e Mura 17.1 e sono stati respinti, da ultimo, gli identici emendamenti Epifani 19.3 e Lacarra 19.1.

L'esame riprenderà, quindi, dall'emendamento Lacarra 19.2.

Avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmis-

sione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, infine, che taluni gruppi hanno comunicato alla Presidenza alcune sostituzioni, che sono a disposizione di tutti i deputati presso la segreteria delle Commissioni.

Francesco BOCCIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di poter conoscere i criteri utilizzati ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, rilevando che, a fronte di proposte emendative presentate dalla maggioranza che riguardano specifiche categorie di lavoratori, senz'altro meritevoli di tutela, ritenute ammissibili, analoghe proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico, concernenti altre categorie di lavoratori altrettanto meritevoli di tutela, sono state dichiarate inammissibili, nonostante i ricorsi presentati, volti a sollecitare un loro riesame.

Chiede, pertanto, alla presidenza di svolgere un'ulteriore riflessione in merito all'ammissibilità di alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ribadisce l'oggettività dei criteri utilizzati dalla presidenza nell'esame delle proposte emendative, sia in sede di prima valutazione, sia in sede di riesame, a seguito dei ricorsi presentati.

Prendendo atto dei rilievi sollevati dal deputato Boccia, ricorda che è facoltà dei deputati rivolgersi al Presidente della Camera al fine di ottenere che sia riconsiderato il giudizio di ammissibilità degli emendamenti. Precisa che, in caso di valutazione difforme da parte al Presidente della Camera, la presidenza delle Commissioni riunite non potrebbe che prenderne atto.

Francesco BOCCIA (PD) rileva come, a suo avviso, si stia modificando la dinamica ordinaria dei lavori in Commissione. Preannuncia, quindi, che il gruppo del Partito Democratico presenterà un ricorso al Pre-

sidente della Camera, concernente proposte emendative presentate dal suo gruppo e non rese ammissibili, preso atto del fatto che i presidenti delle Commissioni non intendono assumere una decisione in merito a una questione rispetto alla quale avrebbero la facoltà di intervenire.

Andrea GIACCONE, *presidente*, fa presente che la presidenza delle Commissioni in realtà ha assunto una decisione, che consiste nel ribadire i giudizi già pronunciati, sia in sede di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti sia nella fase dell'esame dei ricorsi, in quanto certa dell'oggettività dei criteri adottati in entrambe le fasi.

Debora SERRACCHIANI (PD), associandosi alle osservazioni formulate dal collega Boccia, ritiene che sia legittimo il dubbio che la presidenza non abbia utilizzato gli stessi parametri nel valutare l'ammissibilità di proposte emendative provenienti da diversi gruppi parlamentari, aventi tutte la finalità di tutelare categorie svantaggiate. Precisa, poi, che è nella facoltà della presidenza delle Commissioni intervenire nuovamente sui giudizi già pronunciati.

Renata POLVERINI (FI) osserva che una breve sospensione dei lavori sarebbe utile al fine di consentire alla presidenza di approfondire la questione sollevata.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ribadisce come, a suo avviso, d'accordo con la presidente Loreface, non vi sia ragione di sospendere la seduta, essendo le Commissioni in fase di votazione.

Ricorda che nella seduta svoltasi ieri i deputati hanno avuto modo di conoscere l'esito dei ricorsi presentati avverso le pronunce di inammissibilità di alcuni emendamenti, senza che sia stata sollevata alcuna questione, e che nella medesima seduta hanno avuto inizio le votazioni.

Debora SERRACCHIANI (PD) osserva che i deputati non hanno potuto avere contezza della situazione complessiva degli

emendamenti fino alla pubblicazione del fascicolo completo delle proposte emendative segnalate dai gruppi, avvenuta nella giornata odierna.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che il fascicolo distribuito nella seduta di ieri riguardava le proposte emendative segnalate che sarebbero state esaminate nel corso della stessa seduta. Diversamente, i giudizi di ammissibilità sono stati resi noti nella seduta di lunedì 11 marzo e pubblicati nel resoconto sommario della medesima seduta. Quanto all'esito dei ricorsi, esso, come già ricordato, è noto fin dalla seduta di ieri, oltre ad essere stato pubblicato nel resoconto della stessa seduta. Pertanto, la questione della mancata disponibilità del fascicolo completo degli emendamenti segnalati nella giornata di ieri non ha influito in alcun modo sulla possibilità, da parte dei deputati, di conoscere le valutazioni effettuate dalla presidenza in ordine all'ammissibilità di tutti gli emendamenti.

Avverte, quindi, che le Commissioni procederanno all'esame dell'emendamento Lacarra 19.2.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Lacarra 19.2, di cui è cofirmatario, e riallacciandosi a quanto già osservato sugli emendamenti esaminati nella seduta precedente, ribadisce la necessità di adottare una tecnica legislativa organica e sistematica, allo scopo di evitare incertezze applicative e confusione nei destinatari delle norme. Sull'articolo 19, in particolare, l'incertezza è stata alimentata da due circolari dell'INPS che intervengono sulla norma in materia dei termini di prescrizione che, per sua natura, non dovrebbe lasciare adito ad incertezze e non dovrebbe dare alcuno spazio ad interpretazioni amministrative. L'emendamento Lacarra 19.2 è, quindi, volto a fare coincidere il periodo al quale si riferiscono le fattispecie oggetto di prescrizione, ora previsto fino al 31 dicembre 2014, con il nuovo termine di decorrenza della prescrizione, fissato al 31 dicembre 2021.

Carlo FATUZZO (FI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Lacarra 19.2, il cui significato è stato chiarito dal collega Viscomi. Evidenziando l'opportunità di garantire il corretto versamento dei contributi da parte delle amministrazioni pubbliche, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia su tale proposta emendativa.

Carmela BUCALO (FdI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sull'emendamento Lacarra 19.2, che appare in grado di fare chiarezza sull'applicazione della norma, sulla quale si è generata grande confusione, specialmente per quanto riguarda le segreterie delle scuole.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacarra 19.2.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Carla Cantone 24.1, di cui è cofirmatario, evidenzia che tale proposta emendativa è volta a introdurre un elemento di simmetria tra la disciplina contenuta nell'articolo 24, che riguarda la detassazione del TFS, e quella di cui all'articolo 23, che concerne l'anticipo del TFS.

Al fine di regolare la materia del TFS in modo omogeneo, rileva, infatti, la necessità che anche nell'articolo 24 – come già previsto nell'articolo 23 – sia inserito il riferimento al personale degli enti pubblici di ricerca, posto che, a suo avviso ingiustificatamente, tale articolo, a differenza del precedente, non fa riferimento a tale categoria di lavoratori.

Debora SERRACCHIANI (PD) chiede alle relatrici se abbiano svolto un approfondimento in merito alla questione, sollevata nel dossier predisposto dagli uffici, concernente l'opportunità di chiarire se le riduzioni previste all'articolo 24 trovino applicazione anche per i lavoratori privati,

qualora, di fatto, il trattamento di fine rapporto sia ad essi corrisposto oltre i termini temporali contemplati dal medesimo articolo.

Carlo FATUZZO (FI), preannunciando il voto favorevole sull'emendamento in esame, evidenzia un sospetto di incostituzionalità nelle disposizioni recate dall'articolo 24 che, in ragione della sua attuale formulazione, non pone sullo stesso piano tutte le categorie di lavoratori che, a suo giudizio, dovrebbero avere lo stesso trattamento. Auspica quindi che le relatrici e il Governo rivedano il parere contrario espresso su tale proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Carla Cantone 24.1.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull'emendamento Pentangelo 24.2, di cui è cofirmatario, sottolinea che la finalità di tale proposta emendativa è quella di elevare la soglia dell'imponibile dell'indennità di fine servizio oltre la quale non trova applicazione la detassazione del TFS prevista dall'articolo 24, da 50 mila a 76 mila euro.

Walter RIZZETTO (FdI) sottoscrive l'emendamento Pentangelo 24.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pentangelo 24.2.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame dell'emendamento Sozzani 26.2.

Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull'emendamento Sozzani 26.2, di cui è cofirmatario, rammenta che l'articolo 26 interviene sul Fondo di solidarietà per i lavoratori del trasporto aereo, prevedendo, in particolare, al comma 2, che il 50 per cento dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di 3 euro a passeggero sia destinato, per il 2019, ad alimentare il Fondo per il reddito di cittadinanza.

Ricordato che l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco era stato previsto allo scopo di alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore aereo, non reputa opportuno distogliere parte delle risorse destinate ad un comparto che non gode di ottima salute. Osserva, peraltro, che il decreto-legge cosiddetto dignità ha confermato che le risorse in questione sono destinate al personale del trasporto aereo. Evidenzia, pertanto, che l'emendamento in esame intende mantenere ferma tale impostazione.

Renata POLVERINI (FI), richiamando le considerazioni svolte dal collega Zangrillo sull'emendamento Sozzani 26.2 di cui è cofirmataria, ricorda che il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo è stato istituito durante una delle vertenze sindacali più complesse che hanno riguardato Alitalia allo scopo di finanziare tutto il processo di ristrutturazione del personale e che, in tale contesto, fu presa allora la decisione molto sofferta di incrementare l'addizionale comunale sui diritti di imbarco.

Rammenta inoltre che il Governo, nel corso dell'esame del decreto-legge cosiddetto dignità, aveva assunto l'impegno di rifinanziare il predetto Fondo.

Giudica pertanto assurda la decisione di alimentare il Fondo per il reddito di cittadinanza prelevando risorse destinate al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo. Tale scelta politica si lega, a suo avviso, con la decisione di avviare al Senato l'esame di provvedimenti aventi ad oggetto il salario minimo e con la volontà del Governo di destrutturare tutto il percorso contrattuale compiuto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nel corso degli anni.

Sottolinea, infatti, che in Italia non è previsto il salario minimo, al pari di quanto accade negli altri Paesi nei quali la contrattazione ha un ruolo centrale. Denuncia, quindi, il tentativo da parte dell'attuale Esecutivo di assorbire tutti gli strumenti di derivazione contrattuale con

un appiattimento delle relazioni sindacali, in un Paese come l'Italia che, fino a poco tempo fa, era un modello per le relazioni sindacali.

Carlo FATUZZO (FI), intervenendo sull'emendamento Sozzani 26.2, di cui è cofirmatario, evidenzia che quanto previsto dall'articolo 26 è la dimostrazione della disperata ricerca da parte del Governo di aumentare al massimo le risorse da destinare ai beneficiari delle misure introdotte dal decreto-legge in esame. Ne è prova anche la decisione assunta dall'Esecutivo di attingere anche dalle risorse che erano state destinate ai pensionati che dal 1° gennaio 2019 dovevano avere un piccolo incremento volto ad adeguare la propria pensione all'aumento del costo della vita.

Considerato che a suo avviso le risorse destinate al finanziamento delle misure recate dal provvedimento in oggetto si riveleranno sovrastimate, auspica che venga approvato l'emendamento Sozzani 26.2, sul quale concordano i gruppi di opposizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sozzani 26.2.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Walter RIZZETTO (FdI) chiede di conoscere le motivazioni per le quali le Commissioni non hanno esaminato l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01, il cui testo è stato distribuito e poi ritirato dagli uffici pochi minuti prima.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ringrazia l'onorevole Rizzetto per la sua segnalazione. Fa quindi presente che, per errore, l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01 figurava nel fascicolo provvisorio distribuito nella seduta precedente, mentre – correttamente – non compare nel fascicolo definitivo delle proposte emendative segnalate, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta di ieri,

che le Commissioni stanno esaminando, in quanto è stato dichiarato inammissibile.

Walter RIZZETTO (FdI), pur comprendendo che possano essere compiuti degli errori, osserva che l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01 figurava tra le proposte emendative che le Commissioni avrebbero dovuto esaminare già nella precedente seduta e che il testo di tale articolo aggiuntivo è stato distribuito pochi minuti prima, come se si trattasse di una proposta ammissibile. Reputa quindi non corretto che la presidenza non abbia avvertito le Commissioni dell'errore commesso e che abbia dichiarato semplicemente di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27, senza fornire una spiegazione.

Osserva, peraltro, che l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01, che riguarda la pensione dei sindacalisti, riproduce il contenuto di un emendamento presentato al Senato dal MoVimento 5 Stelle, che è stato poi respinto.

Ritiene inspiegabile che la proposta emendativa in esame non figuri nel fascicolo delle proposte emendative segnalate. Invita, pertanto, la presidenza a chiarire quanto accaduto al fine di garantire un ordinato prosieguo dei lavori, che ritiene doveroso anche in considerazione dell'atteggiamento maturo tenuto dalle opposizioni. In qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia nella Commissione Lavoro dichiara, quindi, che, ove non venisse fatta chiarezza sull'incidente verificatosi, lo considererebbe inaccettabile.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01 è stato dichiarato inammissibile nella seduta dello scorso 11 marzo, come risulta dallo *speech* reso noto immediatamente ai deputati delle Commissioni attraverso l'Applicazione *Geocamera* e pubblicato sul resoconto della relativa seduta.

Tenuto conto che il gruppo Fratelli d'Italia ha già segnalato, in luogo dell'articolo aggiuntivo in questione, un'altra proposta emendativa, fa presente di non aver ritenuto necessario fornire spiegazioni circa il mancato passaggio all'esame

dell'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01, in quanto, essendo inammissibile, correttamente non è stato pubblicato nel fascicolo in distribuzione nella seduta odierna.

Prende comunque atto delle critiche rivolte alla presidenza dal collega Rizzetto, ovvero che sarebbe stato comunque opportuno segnalare l'errore commesso.

Walter RIZZETTO (FdI) precisa che il gruppo Fratelli d'Italia non ha provveduto a segnalare un'altra proposta emendativa in luogo dell'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01, ma che, al pari di quanto hanno fatto gli altri gruppi, ha presentato un numero di emendamenti superiore alla quota ad esso attribuita per le segnalazioni, per consentire al suo gruppo, qualora ci fossero state delle inammissibilità, di attingere dal bacino degli ulteriori emendamenti segnalati.

Pur comprendendo che si possano verificare degli errori, osserva però che gli errori iniziano ad accumularsi. Richiama, a tale proposito, l'episodio relativo all'audizione del presidente dell'ANPAL, il cui video, pubblicato sul sito *internet* della Camera dei deputati, a un certo punto s'interrompeva, seppure temporaneamente, e osserva di aver tenuto, in tale circostanza, un atteggiamento corretto, astenendosi dal parlare di complotti.

Reputa che quanto accaduto sia inaccettabile e che di tale questione potrebbe essere investita la Presidenza della Camera. Rileva, inoltre, che se l'errore avesse riguardato un gruppo che nella scorsa legislatura era all'opposizione, la reazione sarebbe stata quella di occupare i banchi della presidenza.

Chiede, quindi, che l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01 venga reinserito nel fascicolo degli emendamenti segnalati perché solo dopo l'inizio delle votazioni è stato comunicato che in relazione ad esso si era verificato un errore. Si tratta a suo avviso di un precedente gravissimo, in base al quale le presidenze di turno, in qualsiasi momento, d'accordo con gli uffici – seppure non con dolo – potranno dire che vi è stato un errore in merito all'inserimento di un emendamento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, preso atto di quanto osservato dall'onorevole Rizzetto, invita nuovamente il collega a rileggere i resoconti delle sedute dell'11 e del 12 marzo, nelle parti concernenti, rispettivamente, la valutazione di inammissibilità e l'esito dei ricorsi, dai quali emerge che l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01 è stato dichiarato inammissibile e che il relativo ricorso non è accolto.

Ribadisce, quindi, che l'errore è stato quello di inserire la proposta emendativa in oggetto nel fascicolo provvisorio predisposto per la seduta di ieri.

Walter RIZZETTO (FdI) ritiene che l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01 sia stato riammesso, essendo compreso nel fascicolo distribuito nella giornata di ieri.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ribadisce che l'articolo aggiuntivo è inammissibile e che è stato inserito per errore nel fascicolo provvisorio distribuito nella precedente seduta.

Walter RIZZETTO (FdI) osserva che il termine per le segnalazioni era stato fissato alle ore 9 di ieri per consentire agli uffici di predisporre il fascicolo per le 12.30, orario di convocazione della seduta.

Andrea GIACCONE, *presidente*, segnala che è stata consentita ai gruppi una certa flessibilità nel segnalare le proprie proposte emendative rispetto alla scadenza delle ore 9. Ribadisce, quindi, che per un errore materiale nel fascicolo provvisorio degli emendamenti era stato inserito un emendamento inammissibile.

Walter RIZZETTO (FdI), pur non dubitando della ricostruzione offerta dalla presidenza, si chiede allora per quale motivo la proposta emendativa in questione sia stata distribuita nella seduta odierna in forma di fotocopia da inserire nel fascicolo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, segnala che ciò è avvenuto a causa di una incomprensione dovuta al fatto che taluni gruppi

ne avevano indicato l'assenza all'interno del fascicolo definitivo degli emendamenti segnalati. Tuttavia, nel frattempo, la presidenza ha verificato che tale emendamento risultava tra quelli inammissibili.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 27.

Dario BOND (FI), intervenendo sul suo emendamento 27. 1, ricorda che esso è volto a ridurre la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato « 10&lotto » e dei relativi giochi opzionali e complementari dall'11 per cento al 10 per cento. Osserva infatti che la tassazione proposta dal Governo disincentiva il gioco in questione al solo fine di incrementare il livello delle entrate fiscali. Ritene che sia preferibile assestarsi su una misura intermedia, dell'aliquota al 10 per cento, che rende comunque possibile un incremento del gettito fiscale ma che minimizza il disincentivo a giocare una forma di lotteria che palesemente non comporta importanti impatti negativi di ordine sociale in termini di ludopatia. Invita quindi il Governo e la maggioranza ad accogliere la sua proposta emendativa.

Carlo FATUZZO (FI), si associa alle valutazioni del deputato Bond e, dichiarandosi favorevole alla proposta emendativa in questione, segnala al Governo e alle forze di maggioranza che la giusta lotta alla ludopatia viene continuamente posta in pericolo dalle numerose pubblicità di giochi di azzardo che si vedono continuamente in televisione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bond 27.1 e D'Attis 27.3.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dopo aver ricordato che restano accantonati gli emendamenti Rizzetto 9-*bis*.3 e Mura 17.1, avverte che si procederà all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 1.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice

per la XI Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Toccafondi 1.11, Zangrillo 1.25, Carnevali 1.1 e Lollobrigida 1.24, limitatamente alla parte dichiarata ammissibile.

Propone, quindi, di accantonare l'emendamento Noja 1.5; esprime parere contrario sull'emendamento De Filippo 1.4; propone di accantonare gli identici emendamenti Sapia 1.12 e Panizzut 1.16, nonché gli emendamenti Panizzut 1.17 e 1.18 e Pallini 1.23. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Fatuzzo 1.22 e sull'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 1.01.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Le Commissioni concordano con la proposta di accantonamento. Respingono, quindi, l'emendamento Toccafondi 1.11.

Paolo ZANGRILLO (FI), illustrando l'emendamento 1.25, di cui è primo firmatario, sottolinea che con esso si cerca di cogliere il senso profondo del decreto-legge all'esame, il cui nucleo è volto a combattere la povertà anche attraverso le politiche attive del lavoro. Tuttavia, sottolinea che la lotta alla povertà e la lotta alla disoccupazione, e comunque le misure di politica attiva del lavoro, hanno bisogno di essere approcciate con misure differenziate e idonee agli scopi. In tal senso, l'emendamento in questione guarda essenzialmente alle politiche attive del lavoro cercando di colmare una lacuna di tipo filosofico che, a suo avviso, sembra connotare il provvedimento in titolo laddove le misure per avvicinare chi si trova in stato di bisogno o di esclusione sociale al mondo del lavoro sono, nonostante il previsto impegno da parte delle più diverse strutture ministeriali, inadeguate a raggiungere gli scopi prefissi in quanto, di fatto, solo teoriche. Al riguardo, ricorda le criticità riguardanti le attuali condizioni dei centri per l'impiego, che dovrebbero avviare al lavoro diversi milioni di soggetti inoccupati, nonché quelle concorrenti i

cosiddetti *navigator*. Richiamando il contenuto della sua interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-00454, svolta il 23 gennaio 2019, ribadisce che quanto si prefigge il decreto all'esame è pura fantasia considerato il disastroso stato dei centri per l'impiego, che vanno adeguati e dotati di risorse umane e strumentali idonee ad accompagnare al lavoro la vasta platea di coloro che il Governo si aspetta ricorrano al reddito di cittadinanza. Osserva che i percorsi che portano tali soggetti ad essere accompagnati al mondo del lavoro vanno costruiti nel tempo investendo sulle persone e nella formazione di chi se ne occupa.

Evidenzia, inoltre, che, anche ammesso che il reddito di cittadinanza in sé possa funzionare, non è stato chiarito come possano improvvisamente rendersi disponibili diversi milioni di posti di lavoro che il decreto all'esame collega al beneficio del predetto reddito di cittadinanza. Osserva che la problematica è tanto più evidente in un Paese afflitto non solo dalla disoccupazione ma anche in recessione e in cui il Governo, a suo avviso, considera di fatto le imprese private come sfruttatrici e opportuniste.

Sottolinea che l'emendamento in questione propone un reddito di dignità da lavoro approcciando il lavoro medesimo dal lato delle imprese, favorendo quelle che assumono persone attraverso modalità diverse da quelle previste dal reddito di cittadinanza. Segnala che anche i cosiddetti *navigator* saranno assunti come precari, soggetti di cui peraltro non si conosce ancora il numero preciso, variando tra le 3 mila e le 6 mila unità. Evidenzia, quindi, che l'emendamento propone agevolazione per i differenti contratti di lavoro cui ricorreranno le imprese, siano essi a tempo determinato, di apprendistato, di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero direttamente a tempo indeterminato, graduando i benefici riconosciuti a seconda della tipologia del contratto medesimo.

Ritiene necessario un *focus* preciso su chi crea il lavoro e non su « favole » teoriche come sono, a suo avviso, quelle

del reddito di cittadinanza. Osserva, inoltre, che non è sufficiente quanto proposto perché un approccio organico alle politiche attive del lavoro non può prescindere da scelte economiche a livello nazionale che siano adeguate ed efficaci, quindi di segno contrario, ad esempio, a quelle seguite dal Governo in materia di infrastrutture e investimenti. Considera tuttavia che l'occasione, se ben gestita, possa essere un inizio, sempre che si abbandoni, da parte della maggioranza, l'atteggiamento ostile tenuto nei confronti delle imprese e degli imprenditori, visti come « prenditori » e non come quella parte essenziale della squadra che agisce di comune accordo per creare ricchezza.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI ribadisce che la riforma che introduce il reddito di cittadinanza rappresenta una risposta al problema dilagante della povertà, in particolare quella assoluta.

Si tratta di una risposta articolata su diversi interventi, relativi alla formazione e all'inclusione sociale. In relazione a quanto affermato dal deputato Zangrillo, riconosce che un intervento omnicomprensivo di tale tipo costituisce una sfida rilevante viste le attuali condizioni delle strutture dedicate all'inserimento nel mondo del lavoro. Segnala che un esempio virtuoso da seguire potrebbe essere rappresentato dalla Germania, dove gli addetti a tale servizio è superiore di oltre dieci volte rispetto all'Italia. Ricorda in proposito una recente visita in quel Paese del ministro Di Maio per approfondire gli aspetti più rilevanti della esperienza tedesca. Sottolinea che l'attuale maggioranza sta effettuando un investimento senza precedenti sui centri per l'impiego, sia in termini di personale e della sua formazione che per quanto riguarda la dotazione informatica.

Ricorda che il Governo, in sede di conferenza Stato-regioni, si è assunto l'impegno di limitare a 3.000 unità numero dei *navigator* assunti a livello nazionale, lasciando alle regioni la quota restante, e a stabilizzare il personale attualmente con contratto a tempo determinato. Rispetto

alle stime effettuate dal deputato Zangrillo, osserva che solo una quota dei componenti delle famiglie che percepiranno il reddito di cittadinanza può svolgere attività lavorative e che, in ogni caso, è probabile che saranno accettate molte delle prime offerte di lavoro, posto che le offerte successive possono rivelarsi più gravose dal punto di vista della lontananza dal luogo di residenza. Nega, quindi, che le forze di maggioranza considerino dei « prenditori » gli imprenditori, in quanto le critiche sono rivolte esclusivamente a coloro che, dopo aver ricevuto finanziamenti pubblici, dislocano attività produttive all'estero. Il mondo imprenditoriale, insieme ai lavoratori, costituisce un elemento essenziale dello sviluppo economico e il decreto-legge in esame, all'articolo 8, prevede incentivi alle imprese, premiando lo sforzo compiuto assumendo personale con potenziali carenze dal punto di vista formativo. Nel dichiararsi consapevole delle attuali difficoltà, segnala che accanto ai centri per l'impiego possono operare anche le agenzie private per il lavoro e che il provvedimento affida ai comuni notevoli risorse aggiuntive. Nel precisare che il suo intervento sull'emendamento Zangrillo 1.25 costituisce una sorta di « panoramica » sulla prima parte del decreto-legge, si riserva di intervenire nel merito delle singole proposte emendative.

Renata POLVERINI (FI), prima di passare al merito dell'emendamento in discussione, sottolinea che le modalità con cui le opposizioni svolgeranno il loro ruolo saranno condizionate dalla disponibilità ad accogliere alcune delle loro proposte emendative finalizzate a migliorare e correggere il testo del provvedimento. Segnala in proposito che l'espressione di pareri, peraltro tutti contrari, su porzioni assai limitate del provvedimento non costituisce un segnale incoraggiante. Ricorda che il giudizio fortemente critico di Forza Italia sul reddito di cittadinanza parte dalla considerazione per cui si confonde la povertà con la disoccupazione. Inoltre, vi è il rischio di sfavorire la ricerca di occupazione da parte dei componenti più

giovani dei nuclei familiari beneficiari della misura di assistenza. Servirebbero, quindi, strumenti di inserimento slegati dall'appartenenza familiare, riconoscendo nello stesso tempo che vi sono persone inabili al lavoro. In relazione ai dati sulla Germania forniti dal sottosegretario Cominardi, ricorda che il ruolo svolto dalle agenzie tedesche che operano in tale ambito è assai più ampio di quello previsto per i centri per l'impiego. Quanto alla prevista riduzione dei *navigator* a 3.000 unità, segnala che, a suo avviso, anche la cifra di 10.000 unità, fornita in precedenza, sarebbe risultata insufficiente. Sottolinea che l'emendamento Zangrillo 1.25 propone, da un lato, uno strumento dedicato alla lotta alla povertà e, dall'altro, in attesa del potenziamento dei centri dell'impiego, per il quale occorreranno anni, incentivi alle imprese per l'assunzione di personale. Un altro elemento qualificante è rappresentato dal potenziamento dei contratti di apprendistato che possono trarre beneficio dallo sviluppo del tessuto artigianale del Paese.

Segnala, quindi, che il provvedimento non valorizza il ruolo che i comuni possono svolgere nel monitorare eventuali comportamenti illeciti rispetto al reddito di cittadinanza e, allo stesso tempo, osserva che l'apparato sanzionatorio appare eccessivo, considerando che errori nella compilazione dell'ISEE possono avvenire anche senza dolo. In conclusione ricorda, anche sulla base della propria esperienza come sindacalista, che solo il lavoro è in grado di assicurare la dignità delle persone, mentre la cittadinanza si acquisisce fin dalla nascita.

Carlo FATUZZO (FI), nel dichiararsi pienamente in sintonia con gli interventi dei colleghi del suo gruppo che lo hanno preceduto, rileva che il provvedimento in esame individua obiettivi ambiziosi ma difficilmente realizzabili, unificando in un unico provvedimento temi diversi quali la lotta alla povertà, il contrasto alla disoccupazione e la correzione della attuali storture del sistema pensionistico, che avrebbero meritato interventi specifici.

Quali aspetti critici del testo in esame, segnala, in particolare, l'esclusione di fatto delle persone disoccupate con un reddito solo di poco superiore ai 780 euro, le difficoltà per le persone senza fissa dimora e l'assenza di un riconoscimento della specificità di soggetti con invalidità. Dichiarando di non augurarsi un insuccesso rispetto agli obiettivi prefissati, insiste sulla necessità di apportare i dovuti correttivi al provvedimento in esame.

Roberto NOVELLI (FI), intervenendo sull'emendamento Zangrillo 1.25, di cui è cofirmatario, ritiene che il provvedimento in oggetto, le cui finalità sono senz'altro condivisibili, è viziato fin dall'origine dalla fretta di mantenere le promesse fatte durante la propaganda elettorale. Se, lodevolmente, il Governo ha preso ad esempio la Germania, non si capisce per quale motivo non ne abbia seguito anche la procedura e i tempi adottati per riformare i centri per l'impiego, la cui condizione disastrosa è nota a tutti. Esorta, quindi, il Governo a prestare ascolto ai rilievi formulati dal mondo imprenditoriale, anche per correggere gli effetti di provvedimenti già adottati – ad esempio, il cosiddetto « decreto dignità », e a dare seguito alle osservazioni delle opposizioni, per la correzione del provvedimento oggi in esame.

Walter RIZZETTO (FdI), preannunciando il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia all'emendamento Zangrillo 1.25 e riprendendo quanto detto dal collega Novelli, rileva che le condizioni di Italia e Germania differiscono per diversi aspetti: in primo luogo, la percentuale di spesa pubblica in rapporto al PIL destinata al mercato del lavoro negli ultimi dieci anni, pari in Italia all'1,5 per cento e in Germania al 2,3 per cento. Anche il sistema della formazione in Germania è efficiente e tarato sulle esigenze dei lavoratori, diverse a seconda dell'età, mentre in Italia è completamente inutile perché non tiene conto, appunto, delle differenze esistenti tra chi deve essere formato.

Sottolinea, quindi, come i provvedimenti già adottati dal Governo non ab-

biano raggiunto gli obiettivi sperati e, in alcuni casi, siano causa di incertezze applicative. Nonostante, infatti, l'entrata in vigore del citato « decreto dignità », gli ultimi dati dell'ISTAT certificano l'aumento nel 2018 del numero dei contratti a termine, l'unica categoria contrattuale in crescita. In materia di delocalizzazione, il medesimo decreto-legge non fa chiarezza sulle modalità di identificazione e di recupero dei fondi pubblici erogati alle aziende e pone sullo stesso piano delocalizzazione e internazionalizzazione. Anche le ultime mosse del Governo appaiono all'insegna della confusione: l'accordo commerciale con la Cina, attualmente in discussione, pone le basi, a suo avviso, allo spostamento delle produzioni in tale Paese, per decisioni di internazionalizzazione, e alla conseguente perdita di posti di lavoro in Italia.

Venendo al merito del provvedimento, ravvisa la stessa confusione nel meccanismo delle offerte congrue di lavoro, che obbligherà i lavoratori del sud a spostarsi in altre zone del Paese per uno stipendio che non permetterà altro che il pagamento dell'affitto, spopolando il meridione e creando nuova povertà. Quanto ai cosiddetti « navigator », alcuni saranno assunti con concorso pubblico, altri a seguito della compilazione di un questionario. Ma, in ogni caso, essendo sia gli uni che gli altri assunti con contratti a tempo determinato, saranno lavoratori precari che dovranno aiutare altri precari a trovare un lavoro stabile. Per di più, la stabilizzazione dei « navigator », quando sarà possibile, è prevista applicando il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, tanto contestato da chi oggi è in maggioranza quando fu introdotto dal Governo Renzi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zangrillo 1.25.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta convocata per le ore 14.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE, indi della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi, e per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Simone Valente.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, prima della sospensione della seduta alle ore 11, è stato votato l'emendamento Zangrillo 1.25. L'esame riprenderà, quindi, dall'emendamento Carnevali 1.1.

Avverte, infine, che taluni gruppi hanno comunicato alla Presidenza alcune sostituzioni, che sono a disposizione di tutti i deputati presso la segreteria delle Commissioni.

Walter RIZZETTO (Fdi), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiamandosi a quanto fatto rilevare nella seduta della mattina, ritiene opportuno acquisire anche l'avviso del Presidente della Camera sulla vicenda relativa all'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01, in quanto è opportuno evitare che si crei un precedente perico-

loso in base al quale un emendamento possa essere espunto dal fascicolo in quanto un presidente di Commissione dichiara che il suo inserimento è avvenuto per errore.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ritenendo legittima l'opinione del collega, ribadisce quanto già affermato ripetutamente nella seduta di stamattina, ovvero che si è trattato di un equivoco dovuto all'erroneo inserimento nel fascicolo provvisorio degli emendamenti segnalati di una proposta emendativa giudicata inammissibile.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.1, rileva che esso è volto a superare quello che è stato identificato da tutti i soggetti auditi come il limite più grave del modello delineato dal Governo. Il suo emendamento, infatti, prevede due strumenti diversi per affrontare il primo, il problema della povertà, e il secondo, quello della disoccupazione. Con riferimento alla povertà, l'emendamento 1.1 intende aumentare le risorse a disposizione e la platea di soggetti che possano accedere al beneficio, anche eliminando le restrizioni introdotte al Senato, che presentano anche profili di dubbia costituzionalità. Quanto alle previsioni relative al contrasto della disoccupazione, anche in questo caso si intende agire aumentando le risorse finanziarie, aumentando e qualificando meglio il personale che si intende coinvolgere nella riforma e prevedendo, infine, la stabilizzazione del personale dell'ANPAL. Si tratta di proposte volte al miglioramento di alcune delle criticità del provvedimento, rimanendo comunque necessario intervenire anche su altre incongruenze che potrebbero mettere a rischio l'operatività. Fa riferimento, ad esempio, alla sproporzione delle sanzioni rispetto alle violazioni delle norme e alla questione dei controlli, che dovrebbero essere svolti, oltre che dall'INPS, anche dagli enti locali, i quali tuttavia lamentano l'insufficienza di risorse.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che il reddito di cittadinanza si rivelerà

esclusivamente un'elargizione economica, ma non riuscirà a raggiungere gli obiettivi per i quali è stato introdotto.

Paolo ZANGRILLO (FI), d'accordo con la collega Carnevali, ritiene che il reddito di cittadinanza si risolverà solo in una dazione di denaro, mentre gli aspetti relativi alle politiche attive del lavoro rimarranno inattuati. Il sistema tedesco, preso a modello dal Governo italiano, è lontano dalla realtà italiana, e non soltanto per una questione di risorse, ma anche di competenze dei dipendenti dei centri per l'impiego, di possibilità di dialogo tra i diversi attori del mercato del lavoro, in primo luogo tra le imprese e i centri per l'impiego, e di gravità del fenomeno della disoccupazione. Per tali ragioni, ritiene irrealistica la promessa del Governo di far partire il nuovo sistema entro tre mesi, in quanto, nella visione più ottimistica, ci vorranno, per lo meno, cinque o sei anni solo per rendere operativi i centri per l'impiego. Per tali motivi, invita il Governo e la maggioranza ad abbandonare la propaganda elettorale e a riflettere ulteriormente sui rilievi sollevati dalle opposizioni, prendendo in considerazione anche l'opportunità di spendere almeno parte delle risorse accantonate in progetti, quali quelli infrastrutturali, il cui effetto positivo sulla occupazione è fuori discussione.

Carlo FATUZZO (FI), concordando con le osservazioni del collega Zangrillo, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Carnevali 1.1, che propone l'estensione e il potenziamento del reddito di inclusione, a suo avviso, strumento migliore del reddito di cittadinanza rispetto all'individuazione degli stati di reale bisogno. Coglie l'occasione per sensibilizzare il Governo a prendere in considerazione coloro che, nell'incertezza di non avere requisiti per accedere al reddito di cittadinanza, decidono di continuare a percepire il ReI fino a che questo non potrà più essere rinnovato, con un ovvio peggioramento delle loro condizioni economiche.

Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sull'emendamento Carnevali 1.1, dà conto

della disastrosa condizione dei centri per l'impiego in Sicilia, i quali, al 15 gennaio, sono stati in grado di presentare sette offerte di lavoro a 107 mila persone circa, con strutture informatiche obsolete, senza collegamenti delle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate e con il personale precario.

In queste condizioni, si chiede come il Governo pensi di riformare il sistema in soli tre mesi.

Renata POLVERINI (FI), intervenendo sull'emendamento Carnevali 1.1, ne apprezza l'intenzione di scindere la lotta alla povertà, per la quale si prevede il potenziamento del ReI, dalla lotta alla disoccupazione, prevedendo maggiori investimenti e un piano nazionale per lo sviluppo dei servizi per il lavoro. Si tratta di un emendamento di buon senso, che non supera l'esperienza del ReI ma ne corregge le criticità evidenziate dall'esperienza e interviene sui centri per l'impiego tenendo conto delle diversità di condizioni nelle varie zone del Paese.

Ritiene, tuttavia, che il Governo non raccoglierà i contributi delle opposizioni e quelli, eventuali, della sua stessa maggioranza, così come accaduto nel corso della XVII legislatura, quando il Governo Renzi era chiuso alle proposte provenienti dal suo stesso partito.

Intende, da ultimo, sottolineare due criticità sulle quali il Governo non sembra avere fornito chiarimenti. La prima riguarda il personale precario di ANPAL Servizi S.p.A. Si tratta di personale che avrebbe le professionalità richieste ai cosiddetti *navigator* e non è chiaro perché il Governo, anziché stabilizzare personale già dotato di esperienza, preferisca ricorrere a nuove figure. Evidentemente, vi sono alcune categorie di lavoratori, tra le quali ricorda anche i medici fiscali, nei confronti dei quali il Governo non sembra intenzionato a intervenire. Infine, segnala il rischio che, analogamente a quanto avvenuto con i cosiddetti 80 euro del Governo Renzi, numerosi percettori di reddito di cittadinanza si troveranno co-

stretti a restituire tutto o parte di quanto ottenuto, a seguito dell'effettuazione di controlli più accurati.

Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sull'emendamento Carnevali 1.1 che, nel suo intento di scindere l'aspetto della povertà da quello della lotta alla disoccupazione, ricalca l'emendamento Zangrillo 1.25, già respinto dalle Commissioni.

Walter RIZZETTO (FdI), nel dichiarare il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sull'emendamento Carnevali 1.1, segnala che lo scorso ottobre il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, senatore Patuanelli, ha pubblicamente affermato che in tre mesi i centri per l'impiego sarebbero stati riformati mentre ora, a distanza di sei mesi, non si sa ancora quanti saranno e da chi saranno assunti i *navigator*. Entrando nel merito dell'emendamento, sottolinea il problema costituito dalla diffusa precarietà del personale di tali centri, problema ignorato, come emerso nel corso dell'audizione del nuovo presidente dell'ANPAL, Domenico Parisi.

Ricorda che dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Lavoro nella passata legislatura è emerso che solo poco più del 20 per cento dei disoccupati utilizza i centri per l'impiego e che solo una ristretta minoranza di essi ottiene un lavoro attraverso questo canale. Queste strutture comportano inoltre un costo elevato, aggravato dalle sanzioni per le procedure d'infrazione. Rileva che il decreto in esame non offre indicazioni chiare su come rendere più efficienti tali strutture, considerando che figure simili ai *navigator* già esistono senza che siano stati ottenuti risultati soddisfacenti.

Nel dichiararsi consapevole della necessità di una riforma dei centri per l'impiego, oggetto peraltro di una delle prime proposte di legge da lui presentata nella passata legislatura, ricorda che risultati sostanziali possono conseguirsi solo dopo diversi anni. Pone, quindi, in rilievo il problema costituito dalla difformità nella procedura di selezione del personale che si vuole assumere. Osserva che, se

nell'ultima legge di bilancio non fosse stato introdotto il blocco delle graduatorie dei concorsi, sarebbe stato possibile selezionare rapidamente personale con le necessarie competenze.

In conclusione, invita le relatrici e il Governo a riflettere ulteriormente sui pareri espressi sulla proposta emendativa in discussione.

Graziano MUSELLA (FI) rileva che il Governo introduce un inutile elemento di complicazione non utilizzando la conoscenza che gli ottomila comuni italiani e i loro servizi sociali hanno della realtà del loro territorio, anche per quanto riguarda eventuali tentativi di percepire il reddito di cittadinanza da parte di coloro che non ne hanno diritto. Rileva che anche il complesso sistema informativo ipotizzato avrebbe potuto utilizzare canali già tendenzialmente disponibili.

Sottolinea, poi, che andrebbe totalmente rivisto il meccanismo di potenziamento dei centri per l'impiego, in quanto l'unico strumento efficace appare quello di incentivare la domanda di lavoro attraverso una riduzione del cuneo fiscale. Ricorda che il modello tedesco, richiamato anche dal sottosegretario Cominardi, prevede un assegno mensile inferiore a quello italiano, a fronte di un mercato del lavoro più dinamico, un PIL pro capite superiore, una minore disoccupazione e un debito pubblico inferiore.

Rileva, inoltre, la non eticità di una misura di assistenza che risulta, in molti casi, superiore allo stipendio percepito dai lavoratori.

Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene utile intervenire sull'emendamento Carnevali 1.1, che raccoglie il complesso delle proposte del proprio gruppo in relazione al reddito di cittadinanza.

Ricorda, come segnalato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso dell'audizione svolta, che la criticità più rilevante del provvedimento risiede nel fatto di non distinguere il problema della povertà da quello della disoccupazione, trascurando la valutazione multidimensionale della

prima. In particolare, non appare chiaro quale possa essere il percorso alternativo per coloro che non possono utilizzare i centri per l'impiego.

Rileva ulteriori criticità in relazione alla tipologia contrattuale del personale che dovrà operare in tali centri e a quando potrà essere verosimilmente completato il percorso delle assunzioni. Invita, pertanto, ad accantonare l'emendamento Carnevali 1.1 al fine di valutare con attenzione le criticità segnalate.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, ribadisce il parere contrario già espresso sull'emendamento Carnevali 1.1.

Il sottosegretario Simone VALENTE ribadisce il parere conforme a quello delle relatrici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Carnevali 1.1.

Walter RIZZETTO (FdI) dichiara di non comprendere le ragioni che hanno portato a dichiarare l'inammissibilità di gran parte dell'emendamento Lollobrigida 1.24, di cui è cofirmatario, in particolare per quanto riguarda la parte relativa al lavoro di cittadinanza e alle misure a sostegno della famiglia. Sottolinea, infatti, che la famiglia ha tradizionalmente rappresentato la prima forma di sostegno, a partire da quella necessaria all'inserimento lavorativo dei giovani. Sulla base di una sua personale riflessione avviata nel 2013, rileva che in una realtà come quella italiana, caratterizzata da un'ampia disoccupazione, da un mercato del lavoro statico e da centri per l'impiego scarsamente funzionanti, il reddito di cittadinanza appare una misura assistenziale e non di politiche attive del lavoro, misura peraltro non in grado di fornire un aiuto ai soggetti più deboli, in quanto privi di una residenza stabile.

Nello stigmatizzare i «proclami dal balcone» del Ministro Di Maio sulla presunta abolizione della povertà a fronte di

uno strumento di dubbia efficacia, evidenzia che in molti casi, come nel caso degli operatori impiegati *part-time* nei *call center*, i lavoratori si troveranno a percepire un salario inferiore al reddito di cittadinanza, con il rischio paradossale di creare potenzialmente ulteriore disoccupazione. Ribadisce che l'unica via per creare nuova occupazione è la riduzione degli oneri fiscali e burocratici sul lavoro, come proposto con una parte dell'emendamento in discussione.

Parallelamente, reputa essenziale assicurare un sostegno alle famiglie. Sulla base di queste considerazioni, chiede l'accantonamento dell'emendamento Lollobrigida 1.24.

Renata POLVERINI (FI) dichiara di non comprendere i criteri seguiti per la valutazione dell'ammissibilità dell'emendamento Lollobrigida 1.24. Segnalando di aver investito la Presidenza della Camera della questione, rileva che la scarsa chiarezza dei criteri utilizzati ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, unita all'esiguità del numero dei pareri forniti dalle relatrici, condiziona pesantemente i lavori delle Commissioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ritiene utile precisare che l'emendamento Lollobrigida 1.24 non è oggetto di ricorso alla Presidenza della Camera e che la pronuncia sulla inammissibilità degli emendamenti e l'esito dei relativi ricorsi sono riportati nel Bollettino delle Giunte e Commissioni, rispettivamente dell'11 e del 12 marzo. Pertanto, tutti i deputati hanno da giorni la possibilità di conoscere le valutazioni effettuate dalla presidenza.

Giuseppina VERSACE (FI) dichiara di non comprendere l'assenza di misure specifiche per persone in condizioni di disabilità, condizione che costituisce spesso la causa principale dell'impoverimento delle famiglie, in un provvedimento immaginato per tutelare i più deboli. Nel ricordare il decennale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ribadisce la richiesta di non lasciare indietro coloro

che già si trovano in una condizione particolarmente svantaggiata. Invita, pertanto, a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Lollobrigida 1.24.

Carmela BUCALO (FdI), nel dichiarare la propria condivisione rispetto alle considerazioni svolte dai colleghi Rizzetto e Polverini sul tema della inammissibilità degli emendamenti, critica il disinteresse della maggioranza del Governo rispetto alle misure di sostegno alla natalità e alla famiglia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lollobrigida 1.24.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE, indi del presidente della XI Commissione, Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 17.10.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana delle ore 14.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicu-

rata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, inoltre, che taluni gruppi hanno comunicato alla Presidenza alcune sostituzioni, che sono a disposizione di tutti i deputati presso la segreteria delle Commissioni.

Ricorda che prima della sospensione della seduta delle ore 14 è stato votato l'emendamento Lollobrigida 1.24 e che le relatrici hanno richiesto l'accantonamento dell'emendamento Noja 1.5.

Pertanto, l'esame riprenderà dall'emendamento De Filippo 1.4.

Vito DE FILIPPO (PD) illustra l'emendamento 1.4 a sua prima firma e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che esso è volto a costruire in modo più equo la misura denominata Pensione di cittadinanza.

Antonio VISCOMI (PD) chiede chiarimenti sulle ragioni che inducono, per alcune disposizioni del provvedimento, a tenere conto del criterio della speranza di vita, e a non considerarlo per altre.

Carlo FATUZZO (FI) ritiene che il contenuto dell'emendamento De Filippo 1.4, che modifica da 67 a 65 anni l'età per beneficiare della Pensione di cittadinanza, sia appropriato, se si considera che a 67 anni il cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla norma già beneficia della pensione erogata per effetto della legge finanziaria del 2002, pari a circa euro 650 al mese per tredici mensilità. Pertanto, in virtù di quest'ultima misura, cadrebbe ogni possibilità di ricevere la Pensione di cittadinanza.

Segnala, inoltre, che, cessando l'erogazione del Reddito di cittadinanza al compimento del sessantacinquesimo anno di età, si resterebbe privi di qualunque beneficio fino ai 67 anni.

Preannuncia, quindi, che voterà a favore dell'emendamento De Filippo 1.4.

Renata POLVERINI (FI), oltre a condividere le osservazioni dei colleghi De

Filippo e Fatuzzo, ritiene incongruo consentire l'accesso alla pensione anticipata con l'introduzione della cosiddetta « Quota 100 » e prevedere l'erogazione della Pensione di cittadinanza solo dopo il compimento del sessantasettesimo anno di età. Invita, quindi, le relatrici e il Governo a considerare l'accantonamento dell'emendamento in discussione, al fine di individuare una linea coerente tra gli interventi previdenziali.

Roberto NOVELLI (FI) osserva che per ragioni di trasparenza e di correttezza nei confronti dei deputati delle due Commissioni, sarebbe opportuno dare una risposta alle questioni sollevate. Si tratta di un provvedimento volto a migliorare le condizioni di vita di persone che si trovano in uno stato di disagio socio-economico e, pertanto, se le disposizioni introdotte sono basate su un'analisi convinta, questa va resa nota a chi solleva domande. Invita, pertanto, il Governo a fornire chiarimenti.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) concorda con la necessità di avere una risposta su una questione che appare sbagliata. È necessario chiarire perché si è deciso di lasciare privi di benefici per due anni i soggetti in possesso dei requisiti per avere il Reddito e, successivamente, la Pensione di cittadinanza.

Debora SERRACCHIANI (PD) rileva che non sono chiari gli obiettivi della misura in oggetto.

A suo avviso, la Pensione di cittadinanza non è una pensione, è un Reddito di cittadinanza per gli anziani. Pertanto, è realistico rilevare una contraddizione tra i 65 e i 67 anni, che va risolta modificando la disposizione, anche per ragioni di coordinamento normativo.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Filippo 1.4.

Carlo FATUZZO (FI) illustra l'emendamento 1.22, a sua prima firma, chiedendo alle relatrici e al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso da esse.

Ritiene, infatti, che per i soggetti di età superiore a 70 non debbano applicarsi, ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza, i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui al provvedimento in esame. Ricorda che tale filosofia ha sempre caratterizzato le politiche previdenziali del centrodestra, al contrario del provvedimento in esame, che è punitivo per le famiglie.

Stefano LEPRI (PD), intervenendo sull'emendamento Fatuzzo 1.22, ritiene opportuno un approfondimento sulla Pensione di cittadinanza per dimostrare che, nonostante la grande enfasi con la quale è stata illustrata, si tratta solo di propaganda, tanto è vero che il Ministro Di Maio ultimamente non ne fa più cenno. La ragione è che la platea dei potenziali beneficiari della Pensione di cittadinanza è ristretta, in quanto il cittadino chiederà prima l'assegno sociale, che potrà percepire prima e per godere del quale non si rilevano requisiti di ordine patrimoniale ma solo particolari condizioni reddituali.

Pertanto, chi ha anche solo una piccola proprietà non potrà accedere alla Pensione di cittadinanza dimostrando che, come si suol dire, « la montagna ha partorito il topolino ».

Davide TRIPIEDI (M5S), rispondendo al collega Fatuzzo, rileva che la disciplina della Pensione di cittadinanza, pur se perfettibile, ha come obiettivo quello di aiutare le persone che si trovano al di sotto della soglia di povertà. Si stupisce, pertanto, delle critiche dei colleghi, che non sembrano apprezzare il tentativo, fatto per la prima volta, di aiutare i cittadini più poveri.

Ribadisce di non comprendere gli attacchi contro i tentativi di risolvere i problemi innegabili della povertà e accetta anche il rischio di perdere voti, se questo significa impegnarsi a combattere le disuguaglianze.

Elena CARNEVALI (PD), stigmatizzando la continua propaganda e le affermazioni non sempre fondate sulla realtà

dei fatti, richiamando il contenuto dell'emendamento Fatuzzo 1.22, chiede di poter avere entro la giornata di domani la tabella, richiesta ai rappresentanti dell'INPS ascoltati in audizione la scorsa settimana, da cui dovrebbe risultare distintamente quanti sono i nuclei che percepiranno il Reddito di cittadinanza e quanti la Pensione di cittadinanza e a quanto ammonterebbero i benefici finanziari percepiti dai singoli componenti.

Paolo ZANGRILLO (FI) si dichiara stupefatto dalle affermazioni del collega Tripiedi che, parlando di attacchi da parte delle opposizioni, sembra non accettare la normale dialettica parlamentare.

Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, da notizie di agenzia, risulta che il Ministro Di Maio è impegnato in questo momento in una riunione con le organizzazioni sindacali su « Quota 100 ». Se fosse vero, sarebbe irrituale in considerazione del fatto che le Commissioni sono attualmente impegnate nell'esame del decreto-legge. Tenendo presente che i lavori stanno andando avanti a rilento e che gran parte del lavoro rimane ancora da fare, ritiene opportuna una pausa per capire quale sia la volontà del Governo e delle relatrici e, in particolare, se vi siano proposte delle opposizioni sulle quali accetterebbero di discutere. In caso contrario, si rischia di non riuscire a completare i lavori.

Elena CARNEVALI (PD) ritiene opportuno votare prima l'emendamento Fatuzzo 1.22 e poi, eventualmente, sospendere i lavori delle Commissioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, chiarisce che, in ogni caso, le Commissioni dovranno votare prima l'emendamento Fatuzzo 1.22 per poi, eventualmente, sospendere i lavori.

Propone, quindi, di completare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 che non sono state accantonate per poi procedere all'espressione dei pareri

sugli emendamenti segnalati all'articolo 2 e, quindi, decidere in merito alla richiesta di sospensione dei lavori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fatuzzo 1.22.

Ubaldo PAGANO (PD), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 1.01, osserva che esso è volto a superare la confusione, lamentata soprattutto dagli enti territoriali intervenuti in audizione, sulle competenze dei soggetti chiamati a prendere in carico i richiedenti il Reddito di cittadinanza. Invita il sottosegretario Cominardi ad usare una maggiore cautela a fronte dell'intenzione di concentrare tutta la presa in carico dei richiedenti il Reddito di cittadinanza sui centri per l'impiego, le cui condizioni attuali sono ben note, oltre a non avere alcuna esperienza sulla presa in carico di soggetti con problematiche sociali.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 1.01, non ritiene opportuno sovraccaricare il testo del decreto-legge con eccessivi dettagli, ritenendo preferibile fare riferimento all'enunciazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Antonio VISCOMI (PD) osserva che l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 1.01, nel proporre l'introduzione dell'articolo 1-bis, rubricato « Obiettivi e azioni », presenta un contenuto tutt'altro che descrittivo, bensì appare volto a precisare i compiti posti in capo ai diversi soggetti pubblici chiamati ad assicurare la piena attuazione delle misure relative al programma del reddito di cittadinanza. Rileva infatti la necessità – anche alla luce delle criticità al riguardo emerse nel corso delle audizioni svolte, con particolare riferimento all'attuazione dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4 – di fornire ai predetti soggetti univoche linee di condotta.

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ubaldo

Pagano 1.01, prende atto della tendenza in atto – sulla quale non sono peraltro mancati appunti critici da parte della dottrina e della giurisprudenza – caratterizzata dall'eccessivo inserimento nei testi legislativi di disposizioni che, lungi dal recare un contenuto prescrittivo, si limitano a fornire definizioni ovvero ad esplicitare obiettivi e finalità.

Elena CARNEVALI (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 1.01 presenti un carattere tutt'altro che ultroneo, in considerazione del fatto che numerose disposizioni del decreto-legge, come peraltro evidenziato anche dalla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, non recano in maniera univoca l'individuazione dei compiti assegnati ai diversi soggetti coinvolti né la definizione degli obiettivi da perseguire in vista della concreta attuazione del provvedimento in esame.

Chiede pertanto di accantonare l'articolo aggiuntivo in discussione, al fine di meglio valutarne il contenuto.

Ubaldo PAGANO (PD), di fronte all'indisponibilità a un ripensamento da parte delle relatrici e del rappresentante del Governo, ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prima di cedere la parola alle relatrici per l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.05, è ripresa alle 18.15.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Carnevali 2.29 e 2.32, Magi 2.6 e 2.7, Fornaro 2.65, Bellucci 2.129, Cecconi 2.3 e Schirò 2.30, mentre propone di accantonare l'emendamento Fornaro 2.67. Esprime parere contrario sull'emendamento Fitzgerald Nissoli 2.124, propone di accantonare gli emen-

damenti Rizzetto 2.74 e 2.73, Polverini 2.154 e Lupi 2.28, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palmieri 2.77 e Bellucci 2.131, Bignami 2.99, Zangrillo 2.76, nonché sugli identici emendamenti Palmieri 2.78 e Bellucci 2.133.

Propone altresì di accantonare gli emendamenti Zangrillo 2.155, Fatuzzo 2.152, Versace 2.83, Carnevali 2.33, Pallini 2.159, Troiano 2.160, Bellucci 2.134, Noja 2.35 e Musella 2.156. Formula quindi un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Palmieri 2.79.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Magi 2.8, Gribaudo 2.165 e De Filippo 2.164, propone di accantonare gli emendamenti Bond 2.51 e Polverini 2.122, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Musella 2.123, Rostan 2.63 e Rizzo Nervo 2.167. Propone altresì di accantonare l'emendamento Fornaro 2.52, esprime parere contrario sull'emendamento Versace 2.84, propone di accantonare l'emendamento Pini 2.36, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Rostan 2.54, Rizzetto 2.75, sugli identici emendamenti Rostan 2.72 e De Filippo 2.37, nonché sugli emendamenti Versace 2.85 e Rostan 2.55.

Propone, inoltre, di accantonare gli emendamenti Rizzetto 2.137, Bignami 2.103, Sportiello 2.162, Massimo Enrico Baroni 2.161, Panizzut 2.126, 2.125 e 2.127. Esprime parere contrario sugli emendamenti Palmieri 2.80, Gemmato 2.140, Cecconi 2.4 e Fatuzzo 2.157, propone di accantonare gli emendamenti Versace 2.90, 2.89 e 2.88. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Cecconi 2.5, propone di accantonare gli emendamenti Versace 2.86 e Fornaro 2.56.

Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Cannatelli 2.158, propone di accantonare gli emendamenti Versace 2.87, Carnevali 2.39 e Bellucci 2.141, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Rizzo Nervo 2.40.

Formula, infine, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Tuzzi 2.163, Panizzut 2.128, Dall'Osso 2.91, Fornaro 2.62, Dal-

l'Osso 2.119, Carnevali 2.41, Versace 2.92 e Bellucci 2.146, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Polverini 2.81, Carnevali 2.43, Ciaburro 2.150 e Palmieri 2.82.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nel prendere atto delle numerose proposte di accantonamento riferite ad emendamenti segnalati all'articolo 2, in assenza di obiezioni propone di concludere i lavori della seduta odierna, che riprenderebbero domani mattina, riservandosi tuttavia di convocare, approssimativamente entro un'ora, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni riunite.

Elena CARNEVALI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno procedere alla discussione degli emendamenti non accantonati riferiti all'articolo 2, dal momento che, anche in considerazione della data di avvio in Assemblea della discussione sulle linee generali del provvedimento, a suo giudizio occorre non dissipare ulteriore tempo. In tale quadro, ritiene altresì opportuno che il Governo sia in grado di presentare entro la giornata di domani le proposte emendative di propria iniziativa.

Walter RIZZETTO (FdI), nel concordare con la proposta di organizzazione dei lavori formulata dalla presidente Lorefice, dichiara tuttavia la disponibilità del proprio gruppo a riprendere i lavori medesimi nella giornata di oggi, al termine dell'Ufficio di presidenza preannunciato dalla presidente stessa.

Debora SERRACCHIANI (PD), in considerazione del fatto che la presidente Lorefice ha proposto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, prevedendo per la serata odierna solo lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, dichiara di non comprendere

il riferimento fatto dal collega Rizzetto ad eventuali lavori in sede referente dopo la riunione dell'Ufficio di presidenza. Premesso ciò, sottolinea che, a fronte di quello che le forze di maggioranza considerano il provvedimento più importante della legislatura, appare inaccettabile l'attuale modalità di esame del decreto-legge. Chiede in proposito di proseguire nell'esame delle proposte emendative rispetto alle quali le relatrici hanno espresso il loro parere, senza sospendere la seduta. Se, invece, il Governo ha intenzione di porre la questione di fiducia su un eventuale maxiemendamento, osserva che non appare opportuno sprecare tempo in una inutile discussione.

Ribadisce che, nonostante l'alto numero di emendamenti di cui è stato proposto l'accantonamento, le Commissioni sono comunque in grado di proseguire l'esame delle proposte relative all'articolo 2.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, precisa che le relatrici hanno bisogno di svolgere un approfondimento sui temi relativi alle proposte accantonate e che sono impossibilitate a farlo se le Commissioni proseguono i loro lavori. Osserva che le successive modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni potranno essere discusse nell'imminente riunione dell'Ufficio di presidenza.

Paolo ZANGRILLO (FI) concorda con la proposta di prosecuzione dei lavori illustrata dalla presidente, osservando che se nella serata odierna il Governo e le forze di maggioranza saranno in grado di risolvere i punti controversi, nelle sedute di domani sarà possibile procedere più speditamente con i lavori delle Commissioni, mentre avrebbe poco senso esaminare un articolo di cui è stato richiesto l'accantonamento della maggior parte degli emendamenti.

Walter RIZZETTO (FdI), in risposta all'intervento della collega Serracchiani, precisa di avere concordato con la proposta della presidente di sospendere per

un'ora i lavori per poi svolgere l'Ufficio di presidenza, ma di avere invitato a valutare l'opportunità di continuare l'esame in sede referente dopo lo svolgimento di tale Ufficio di presidenza, senza rinviare direttamente alla giornata di domani. Si riserva, in ogni caso, di valutare in sede di Ufficio di Presidenza le proposte sulle modalità di prosecuzione dei lavori delle Commissioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.55 alle 20.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 155 del 12 marzo 2019, a pagina 7, prima colonna, quarantatreesima riga, le parole: « e sull'articolo aggiuntivo Lollobrigida 26.01 » sono soppresse.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del Relatore 1.2</i>)	56
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	44
Sui lavori della Commissione	44
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito (<i>Esame e rinvio</i>)	45

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite XI e XII, il disegno di legge C. 1637, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il decreto-legge, dopo l'esame presso il Senato, si compone di 42 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Passando brevemente a illustrare il contenuto dell'articolato il Capo I, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza, comprende gli articoli da 1 a 13.

L'articolo 1 istituisce il Reddito di cittadinanza (Rdc), che assume la denominazione di « pensione di cittadinanza » nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, che ne abbiano i requisiti.

L'articolo 2 riconosce ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza (con alcune espresse e limitate esclusioni), regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito.

L'articolo 3 disciplina le modalità di calcolo del reddito e della pensione di cittadinanza, la relativa durata e decorrenza, nonché gli effetti sul godimento del beneficio economico derivanti da eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare o della situazione occupazionale.

L'articolo 4 dispone che il Reddito di cittadinanza sia subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale. Le suddette condizioni non concernono (oltre che i minorenni) alcune categorie di soggetti, individuate dal comma 2; ulteriori ipotesi di esonero, di cui al comma 3, sono valutate da parte dei servizi competenti.

L'articolo 5 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 6, come modificato presso il Senato, dispone l'istituzione di due piattaforme digitali, rispettivamente presso l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei

Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, connessi al Reddito di cittadinanza, e per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del medesimo istituto del Reddito di cittadinanza e modifica la normativa riguardante i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF).

L'articolo 7 stabilisce le cause di decadenza dal Reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni. Tra le altre cose, si prevede la reclusione da due a sei anni per le false dichiarazioni finalizzate ad ottenere indebitamente il Rdc, prevedendo una sanzione più elevata di quella prevista per le fattispecie di falso commesse da un pubblico ufficiale (articoli 476 e 479 del codice penale, relativi al falso materiale ed ideologico commessi da un pubblico ufficiale in atti pubblici).

L'articolo 7-bis, inserito al Senato, modifica la disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante CAF o professionista.

L'articolo 8 introduce alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, come specificato nel corso dell'esame al Senato, soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, a favore degli enti di formazione accreditati, qualora questi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari, nonché ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc.

L'articolo 9 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, il beneficiario del Rdc riceva l'assegno di ricollocazione previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina in materia di istituti di patronato,

modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi.

L'articolo 10 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Reddito di cittadinanza e prevede che il medesimo Dicastero, sulla base delle informazioni rilevate nelle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, pubblici un relativo Rapporto annuale.

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 147 del 2017, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, istitutivo del Reddito di inclusione (REI); tale misura del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto – legge, non potrà più essere richiesta a decorrere dal mese di marzo 2019 e a decorrere dal successivo mese di aprile 2019 non sarà più riconosciuta.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possano finanziare, in tutto o in parte, piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge, integrando l'articolo 118, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), recante la disciplina dei suddetti fondi; inoltre, la norma include tra le finalità generali dei fondi citati la promozione dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per i soggetti disoccupati o inoccupati.

L'articolo 12 reca la quantificazione e la copertura delle maggiori spese derivanti dalle disposizioni che introducono il Reddito e la Pensione di cittadinanza e degli incentivi alle assunzioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge, nonché dell'erogazione temporanea del Reddito di inclusione; inoltre, autorizza la spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc e la stabilizzazione di personale in favore di ANPAL

SpA, nonché per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS e per l'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, il comma 4 prevede che ANPAL Spa possa procedere alla stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami.

Al riguardo ricorda che la previsione dell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione « agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge » è stata in più occasioni oggetto di pronunce della Corte costituzionale che ha, in via generale, evidenziato come « il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni. Con riferimento in particolare alla previsione di concorsi pubblici con riserva integrale di posti, la Corte costituzionale ha ritenuto che la « natura comparativa e aperta della procedura è (...) elemento essenziale del concorso pubblico », sicché « procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il « carattere pubblico » del concorso » (sentenza n. 100 del 2010; sentenza n. 293 del 2009).

La Corte ha dunque ritenuto che le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall'esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedono soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97, primo comma, della Costituzione) che esso assicura. (sentenza n. 169 del 2010; nello stesso senso anche sentenza n. 137 del 2013). Per legittimare le deroghe non si può ritenere sufficiente la semplice

circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, né la « personale aspirativa degli aspiranti » ad una misura di stabilizzazione (sentenze n. 205 del 2006 e n. 81 del 2006). Così, secondo la Corte, l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca le possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere « pubblico » del concorso (sentenza n. 34 del 2004).

Rammenta altresì che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibili procedure integralmente riservate (così le sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del 1995 e l'ordinanza n. 517 del 2002), comunque sempre in considerazione della specificità delle fattispecie che di volta in volta venivano in rilievo ed esigendo, inoltre, che le stesse fossero coerenti con il principio del buon andamento dell'amministrazione.

L'articolo 13 reca disposizioni di carattere transitorio circa l'applicazione del Reddito di inclusione per l'anno 2019.

Il Capo II del decreto-legge, relativo al Trattamento di pensione anticipata « Quota 100 » e altre disposizioni pensionistiche, si compone degli articoli da 14 a 26-*sexies*.

L'articolo 14 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100).

L'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali delle regioni e degli enti locali di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

L'articolo 14-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, amplia, rispetto a

quanto attualmente previsto, la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

L'articolo 15 opera una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta « opzione donna »), introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, estendendone la fruizione per le lavoratrici interessate.

L'articolo 17 prevede il blocco per uno specifico periodo temporale degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i cosiddetti lavoratori precoci, altresì prevedendo per questi il diritto al pensionamento trascorsi 3 mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti.

L'articolo 18 proroga a tutto il 2019 la sperimentazione della cosiddetta « APE sociale ».

L'articolo 18-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti.

L'articolo 19 dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

L'articolo 20 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, con riferimento ad alcuni soggetti e fattispecie (rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in

vigore del decreto-legge, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. In tale ambito il comma 6 modifica la disciplina del riscatto dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, consentendo di accedere al riscatto fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

L'articolo 21 introduce la possibilità, per i dipendenti pubblici che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro, di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo e di base di calcolo del trattamento pensionistico.

L'articolo 22 istituisce una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata di cui all'articolo 14; in tale ambito il comma 3 prevede, con riferimento ai lavoratori che accedano ad un qualsiasi assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà bilaterale, che quest'ultimo provveda, a suo carico e previo il versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili; i commi 4 e 5 recano nuove norme sugli obblighi a carico dei datori nell'ambito degli accordi cosiddetti di sospensione e dei summenzionati istituti di assegno straordinario.

L'articolo 23 prevede che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 14 (cosiddetta « quota 100 ») decorrano dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; inoltre, per i soggetti che

accedano a « quota 100 » o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, si prevede la possibilità di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, entro un determinato importo massimo.

L'articolo 24 riduce l'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio (comunque denominata) per la cessazione dal rapporto di lavoro, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa, o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, fra tale data e la corresponsione della relativa indennità. Tale riduzione si applica sull'imponibile dell'indennità non superiore a 50 mila euro.

L'articolo 25 modifica la disciplina sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra l'altro, la reintroduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi di tali enti; la norma consente, inoltre, che, in fase di prima attuazione, si provveda con decreto ministeriale alla nomina di un soggetto che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, assicuri il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dei due enti dopo la scadenza, la decadenza o la cessazione del mandato del Presidente dell'Istituto.

L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce l'applicabilità, in via transitoria, della disciplina prevista dai singoli ordinamenti degli enti ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, fino a quando, in sede di contrattazione collettiva, tali enti non abbiano definito una specifica disciplina in materia.

L'articolo 25-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, formula un principio generale, in base al quale tutti gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono fornire ai soggetti percettori precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative

sindacali e demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione.

L'articolo 26 modifica la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

L'articolo 26-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia per gli anni 2019 e 2020 le misure in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015.

L'articolo 26-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in presenza di determinate condizioni occupazionali e finanziarie, a disporre acconti sulla erogazione del trattamento di integrazione salariale al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi di aziende ricadenti in aree di crisi complessa con organico superiore a 500 unità lavorative.

L'articolo 26-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, concerne i termini temporali per la presentazione, da parte del datore di lavoro, dei dati necessari per il pagamento, da parte dell'INPS, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, con riferimento ai casi in cui tale pagamento debba essere operato direttamente dall'INPS ai lavoratori.

L'articolo 26-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica il requisito anagrafico ed i termini di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia delle seguenti categorie di dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV): controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di assistenza al volo ed esperti meteo. In tale ambito il comma 4 reca la copertura finanziaria dei conseguenti oneri.

L'articolo 26-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia anche per l'anno 2019 le misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore dei *call center* previste dal comma 7 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il Capo III del decreto-legge, che reca le disposizioni finali, ricomprende gli articoli da 27 a 29; in tale ambito l'articolo 27 incide sulla disciplina in materia di giochi, aumentando la ritenuta sulle vincite di alcuni giochi e disponendo un aumento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi denominati *new slot*; inoltre, la disposizione inasprisce le sanzioni contro l'organizzazione abusiva del gioco del lotto, delle scommesse e di concorsi a pronostico, introducendo, poi, una nuova sanzione per chi produca o gestisca apparecchi per il gioco non conformi ai requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'articolo 28 contiene disposizioni finanziarie, prevedendo l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica e disponendo che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge sia a valere sul Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza e sul Fondo per la revisione del sistema pensionistico, nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto-legge medesimo.

Si prevede, altresì, il monitoraggio, da parte dell'INPS, delle domande di pensionamento relative a disposizioni del medesimo decreto-legge.

L'articolo 29 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, occorre rilevare come le disposizioni del Capo I in materia di reddito di cittadinanza appaiano riconducibili, in primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione).

Assumono inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (di cui all'articolo 117,

terzo comma, della Costituzione: in tal senso la sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale) nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali (di cui all'articolo 117, quarto comma).

Alla luce di tale intreccio di competenze, sono state previste procedure concertative con le Regioni. In proposito il provvedimento prevede:

al comma 3 dell'articolo 4 il rinvio ad un accordo da concludere in sede di Conferenza unificata per la definizione dei principi e criteri generali per valutare le cause di possibile esonero rispetto agli obblighi previsti connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza;

al comma 7 dell'articolo 4, la previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro chiamato a definire gli indirizzi nazionali per la redazione del Patto per il lavoro;

al comma 2 dell'articolo 8, il rinvio ad accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni per l'individuazione di standard di qualità per i percorsi formativi;

a seguito di una modifica apportata al Senato, al comma 3 dell'articolo 12 è stata introdotta la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni nell'ambito dell'autorizzazione di spesa a favore di ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cosiddetti *Navigator*).

Ciò premesso, ricorda che la Corte costituzionale, in più occasioni (*ex multis* la sentenza n. 251 del 2016), ha affermato che in presenza di uno stretto intreccio di competenze tra Stato e regioni « la leale collaborazione costituisce principio-guida e l'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione ».

Al riguardo, rammenta come nella sentenza n. 50 del 2005, la Corte costituzio-

nale abbia chiarito che, a prescindere da quale sia il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro, in essa rientra la disciplina dei servizi per l'impiego ed in specie quella del collocamento. Lo scrutinio delle norme su questa tematiche oggetto di impugnazione dovrà quindi essere condotto applicando il criterio secondo cui spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali ed alle Regioni l'emanazione delle altre norme comunemente definite di dettaglio; occorre però aggiungere che, essendo i servizi per l'impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l'esercizio della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la tutela della concorrenza (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione).

Al contempo, in più occasioni la Corte costituzionale ha evidenziato come la competenza residuale regionale in materia di servizi sociali è destinata ad intrecciarsi con la competenza esclusiva statale in materia di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ». I rapporti tra i due ambiti materiali sono stati messi a fuoco nella sentenza della Corte costituzionale n. 297 del 2012, nella quale la Corte afferma che l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, il quale sancisce la competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, pone, in tema di livelli essenziali di assistenza socioassistenziale (LIVEAS), una riserva di legge che deve ritenersi rinforzata (in quanto vincola il legislatore ad apprestare una garanzia uniforme sul territorio nazionale) e relativa (in quanto, considerata la complessità tecnica della determinazione dei livelli delle prestazioni, essi pos-

sono essere stabiliti anche in via amministrativa, purché in base alla legge). La determinazione dei LIVEAS non esclude peraltro che le Regioni e gli enti locali possano garantire, nell'ambito delle proprie competenze, livelli ulteriori di tutela (sentenze n. 207 e n. 10 del 2010; n. 322 e n. 200 del 2009; n. 387 del 2007; n. 248 del 2006).

Quanto alle disposizioni del Capo II del decreto-legge, esse appaiono riconducibili alla materia, di esclusiva competenza statale, attinente alla previdenza sociale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione).

Per ciò che attiene al rispetto degli altri principi costituzionali, segnala come, ai fini dell'accesso al Reddito di cittadinanza, l'articolo 2 stabilisca, tra gli altri, anche alcuni requisiti riferiti alla cittadinanza e alla residenza in Italia.

In particolare, al comma 1 del predetto articolo 2 si prevede che il componente richiedente il beneficio deve essere – in modo cumulativo, come specificato nel corso dell'esame al Senato: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

In proposito, ricorda che i soggiornanti di lungo periodo sono equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l'altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (articolo 11 della direttiva 2003/109/CE) e che si riconosce ai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo di poter « usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente di-

sposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale » (articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3). In relazione al possesso dei requisiti di reddito e patrimonio previsti, il Senato ha introdotto un'ulteriore disposizione (comma 1-bis), in base alla quale i cittadini di Stati non appartenenti all'UE – fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 1-ter – devono produrre, ai fini del conseguimento del Reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare. La certificazione deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.

La giurisprudenza costituzionale (da ultimo la sentenza n. 106 del 2018) ha evidenziato come lo *status* di cittadino non sia di per sé sufficiente al legislatore per operare nei suoi confronti erogazioni privilegiate di servizi sociali rispetto allo straniero legalmente risiedente da lungo periodo. La Corte in diverse occasioni ha infatti rilevato che le politiche sociali ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza (sentenza n. 432 del 2005; ordinanza n. 32 del 2008), ma ciò sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di Paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenze n. 222 del 2013, n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). In particolare, al legislatore, sia statale sia regionale, sarebbe consentito attuare una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, purché i canoni selettivi adottati rispondano al principio di ragionevolezza, in quanto « è consentito [...] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in

presenza di una « causa » normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria » (sentenza n. 432 del 2005).

Sotto una diversa angolatura ed in riferimento a differenti misure di carattere assistenziale, deve essere richiamata anche la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale, nei casi in cui si versi in tema di provvidenze destinate a fronteggiare esigenze di sostentamento della persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive per essere ammessi, « finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo », per come in più occasioni interpretato dalla Corte di Strasburgo (sentenza n. 187 del 2010).

Con una serie di pronunce la Corte ha affrontato il tema di misure destinate a fronteggiare esigenze di sostentamento della persona e discriminazioni tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (*ex plurimis*, le sentenze n. 230 del 2015; n. 22 del 2015; n. 40 del 2013; n. 329 del 2011, n. 187 del 2010, n. 11 del 2009 e n. 306 del 2008). In queste sentenze, la Corte ricorda che « qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondata su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della CEDU » (sentenza n. 40 del 2013).

Nella sentenza n. 4 del 2013, in relazione a provvidenze a tutela dei non autosufficienti, la Corte ha affermato che « non è possibile presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni – versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch'essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possano vantare ana-

logo titolo legittimante ». Pertanto, secondo la Corte « mentre è possibile subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni sociali, non dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero alla permanenza nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, una volta che il diritto a soggiornare alle predette condizioni non sia in discussione, l'accesso a una misura sociale non può essere differenziato in ragione della "necessità di uno specifico titolo di soggiorno" o di "particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale" ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*).

Stefano CECCANTI (PD) rileva come la previsione della residenza da almeno dieci anni quale requisito per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 2, si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia.

Ritiene, inoltre, che, laddove si disciplina il coinvolgimento delle regioni, sia opportuno prevedere che esso abbia sempre luogo attraverso il ricorso a intese, anziché a pareri, anche in considerazione del fatto che il Governo sta sostanzialmente procedendo tramite intese e che dunque si tratterebbe di adeguare il testo normativo alla situazione reale.

Rileva, infine, come nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato siano state introdotte modifiche ai requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, e come sarebbe opportuno prevedere che tali modifiche abbiano effetto retroattivo: nel caso contrario, infatti, la pur comprensibile esigenza di tutelare il principio di affidamento si tradurrebbe in una violazione del principio di ugua-

glianza, in quanto il riconoscimento o meno del reddito di cittadinanza, a parità di condizioni, verrebbe a dipendere dalla data di presentazione della domanda.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, in merito alle questioni poste dal deputato Ceccanti sul requisito della residenza e sulle modalità di coinvolgimento delle regioni, ritiene che le previsioni contenute nel provvedimento non presentino profili di illegittimità costituzionale.

Quanto al tema dell'opportunità di prevedere la retroattività delle modifiche ai requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, introdotte in sede di conversione del decreto – legge, ritiene si tratti di una questione meritevole di considerazione, che tuttavia non attiene a profili di legittimità costituzionale di competenza della I Commissione in sede consultiva e che potrà semmai costituire oggetto di approfondimento nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) si associa alle considerazioni del deputato Ceccanti per quanto concerne il requisito della residenza da almeno dieci anni ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza, rilevando in particolare l'opportunità di esplicitare che tale requisito non è richiesto per i titolari di permesso di soggiorno per asilo politico o di protezione sussidiaria internazionale. Rileva come, in mancanza di tale precisazione, la norma si ponga in contrasto con i principi costituzionali e con le convenzioni internazionali, a partire dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2019.

Giuseppe BRESCIA (M5S), *presidente*, avverte che oggi è stata assegnata in sede referente alla I Commissione la proposta di legge costituzionale C. 1647 Ceccanti, recante modifica dell'articolo 58 della Costituzione, concernente l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di cui il gruppo del PD ha preannunciato la richiesta di abbinamento alle proposte di legge costituzionale già in esame.

Marco DI MAIO (PD) ribadisce la richiesta di abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 1647 alle proposte di legge costituzionale in esame.

Emanuele PRISCO (FdI) chiede l'abbinamento alle proposte di legge costituzionale in esame della proposta di legge costituzionale C. 295 Meloni, recante introduzione dell'articolo 31-*bis* e modifiche agli articoli 56, 58 e 84 della Costituzione,

concernenti la partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della nazione nonché i requisiti di età per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei membri del Parlamento.

Preannuncia quindi la richiesta di abbinare alla proposta di legge C. 1616 la proposta di legge Meloni C. 466, recante modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Andrea GIORGIS (PD), indipendentemente dalle decisioni della Commissione in merito alle richieste di abbinamento avanzate, ritiene debba essere chiarito che l'oggetto delle audizioni non sarà costituito esclusivamente dal contenuto specifico delle proposte di legge in esame, ma dovrà riguardare il tema più generale della forma di governo, rinviando al riguardo alle considerazioni da lui già svolte nella seduta del 12 marzo 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che i soggetti auditi potranno svolgere le considerazioni che riterranno opportune e prospetta la possibilità di predisporre, da parte dei commissari, quesiti da rivolgere ai predetti soggetti.

Andrea GIORGIS (PD), prende atto delle assicurazioni fornite dal Presidente, precisando di non essere mosso da intenti capziosi od ostruzionistici. Rileva come l'ambito delle materie trattate nel corso delle audizioni è destinato ad avere ripercussioni sull'ammissibilità delle proposte emendative, dovendosi consentire la possibilità di presentare, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva, anche proposte sul tema della razionalizzazione della forma di governo parlamentare.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, assicura che il vaglio delle proposte emendative sarà effettuato dalla Presidenza con equi-

librio e buon senso, nel rispetto dell'articolo 89 del Regolamento.

Stefano CECCANTI (PD) osserva come l'eventuale reiezione da parte della Commissione delle proposte di abbinamento non potrà non avere ripercussioni sulle decisioni della Presidenza in merito all'ammissibilità delle proposte emendative.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, concorda con l'osservazione del deputato Ceccanti, in quanto nel vaglio dell'ammissibilità delle proposte emendative la Presidenza non potrà non attenersi al perimetro dell'intervento legislativo definito dalla Commissione.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come la reiezione delle proposte di abbinamento comporti l'inammissibilità di proposte emendative che riproducano il testo delle proposte di legge di cui è stato negato l'abbinamento. Ritiene che, ove ciò si verificasse, si determinerebbe una lesione delle prerogative dei parlamentari, riconosciute anche dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 17 del 2019, e preannuncia, in tale eventualità, la presentazione di un ricorso alla Corte stessa per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Andrea GIORGIS (PD) rileva come il Presidente Brescia sembri contraddire l'atteggiamento di disponibilità precedentemente manifestato e lo invita a farsi carico di suggerire una soluzione che non comprometta tale disponibilità.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come, a fronte di eventuali proposte emendative che riproducano il contenuto di proposte di legge in ordine alle quali sia stata respinta la richiesta di abbinamento, la Presidenza non potrà che attenersi al Regolamento e alle decisioni assunte dalla Commissione sulla delimitazione del perimetro dell'intervento legislativo. Rileva, peraltro, come le richieste di abbinamento possano essere formulate anche dopo lo svolgimento delle audizioni.

Andrea GIORGIS (PD) rileva come il Presidente Brescia sembri suggerire l'inopportunità di porre in votazione le proposte di abbinamento, al fine di non preconstituire le condizioni per dichiarare l'inammissibilità delle eventuali proposte emendative che ne riproducano il contenuto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara di non aver inteso formulare alcun suggerimento nei termini indicati dal deputato Giorgis e di accingersi anzi a porre in votazione le proposte di abbinamento testé formulate, sempre che esse siano mantenute.

Andrea GIORGIS (PD) suggerisce di non assumere in questa fase decisioni formali che precludano alla Commissione la possibilità di discutere su temi fondamentali coinvolti dall'intervento legislativo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione debba decidere sulle richieste di abbinamento presentate, fermo restando che, qualora tali richieste di abbinamento fossero ritirate, la questione potrà essere affrontata in un secondo momento.

Emanuele PRISCO (Fdi) ritiene ragionevoli le considerazioni svolte dal deputato Giorgis, anche in considerazione del fatto che l'esigenza di affrontare tematiche ulteriori rispetto a quelle puntualmente individuate dalle proposte di legge costituzionale in esame potrebbe emergere a seguito delle audizioni. Chiede, inoltre, un chiarimento circa la portata, allo stato, del perimetro dell'intervento legislativo individuato dalle proposte in esame, vale a dire se esso sia limitato alla questione del numero dei parlamentari o riguardi comunque tutta la materia trattata dagli articoli della Costituzione cui esse si riferiscono.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come il perimetro dell'intervento legislativo sia al momento circoscritto alla materia puntualmente individuata dalle proposte di legge in esame, e che conse-

guentemente l'abbinamento di proposte concernenti altre materie, seppure contenute negli stessi articoli della Costituzione, non possa essere disposto d'ufficio, non trattandosi di materia identica, ma debba essere deliberato dalla Commissione. Evidenzia inoltre di non poter far altro che prender atto delle richieste di abbinamento che i gruppi ritengano di formulare.

Stefano CECCANTI (PD) ritira la richiesta di abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 1647, riservandosi di presentare nuovamente la predetta richiesta dopo lo svolgimento delle audizioni. Precisa che tale decisione è assunta per spirito di collaborazione e senso di responsabilità, confidando in una riflessione da parte della maggioranza che la induca a riconsiderare le proprie posizioni e a consentire di non soffocare il dibattito su temi fondamentali.

Emanuele PRISCO (Fdi) ritira a sua volta la richiesta di abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 295 Meloni, nonché la richiesta di abbinare alla proposta di legge C. 1616 la proposta di legge C. 466 Meloni, riservandosi di presentare nuovamente tali richieste all'esito delle audizioni sui provvedimenti in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto del ritiro delle richieste di abbinamento, osservando peraltro come in precedenza alcuni esponenti di opposizione, in particolare il deputato Sisto, avessero chiesto di deliberare sugli abbinamenti prima dello svolgimento delle audizioni.

Stefano CECCANTI (PD) osserva come la posizione espressa dal deputato Sisto sia stata presumibilmente assunta confidando in un atteggiamento maggiormente collaborativo da parte della maggioranza. Auspica, comunque, che quest'ultima, all'esito delle audizioni, possa rivedere la propria posizione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come convenuto in occasione della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si procederà allo svolgimento di un'indagine conoscitiva ai fini dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge costituzionale C. 1585 e C. 1172 e sulla proposta di legge C. 1616.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

C. 1616, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, come appena emerso nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di legge costituzionale C. 1585 e C. 1172, ricorda che il gruppo Fratelli d'Italia ha ritirato la richiesta, preannunciata in quella sede, di abbinare alla proposta di legge C. 1616 la proposta di legge C. 466 Meloni.

Avverte quindi che, come convenuto in occasione della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si procederà allo svolgimento di un'indagine conoscitiva ai fini dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge costituzionale C. 1585 e C. 1172 e sulla proposta di legge C. 1616.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.

C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che l'inizio della discussione in Assemblea sulla proposta di legge C. 696 De Maria, cui sono abbinare le proposte di legge C.1169 Lupi e C. 1313 Gelmini, è stato posticipato a lunedì 18 marzo: pertanto l'esame in sede referente dovrà concludersi nella settimana in corso.

Invita quindi il relatore, Marco Di Maio, a esprimere il parere sugli emendamenti presentati (*vedi allegato 2 al resoconto della seduta della Commissione del 19 febbraio 2019*).

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) ritira tutti gli emendamenti presentati dai deputati del gruppo della LEGA.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sisto 1.1.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI si rimette alla Commissione sull'emendamento Sisto 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.1.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, alla luce della decisione della maggioranza di votare in senso difforme rispetto al parere da lui espresso sull'emendamento 1.1, ritiene serio e corretto trarre le conseguenze politiche di tale orientamento e rimettere il proprio incarico di relatore.

Stigmatizza quindi come tale decisione dimostri l'indisponibilità della maggioranza a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta su una tematica particolarmente rilevante quale la sicurezza e il degrado delle città, rammaricandosi inoltre dell'atteggiamento dei gruppi di maggioranza, che hanno dimostrato ben poco rispetto per il lavoro finora compiuto sul provvedimento, perdendo diverse settimane per giungere infine ad un risultato certamente non costruttivo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, si rammarica della decisione del relatore di rinunciare al proprio incarico;

ne prende tuttavia atto, assumendo su di sé il ruolo di relatore.

Alla luce dell'orientamento dei gruppi di maggioranza sul provvedimento, presenta quindi l'emendamento 1.2 (*vedi allegato 2*), soppressivo dell'articolo 1 e che conseguentemente sopprime anche tutti gli altri articoli della proposta di legge.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.2 del relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'eventuale approvazione del suo emendamento 1.2, il quale sopprime integralmente il contenuto della proposta di legge, comporterebbe il conferimento al relatore del mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, come chiarito in precedenza, segnala come, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2, interamente soppressivo del provvedimento, si intende conferito al relatore il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2019.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, chiede di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di poter valutare compiutamente i numerosi emendamenti presentati.

Marco DI MAIO (PD) chiede una breve sospensione della seduta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) auspica che tutti i gruppi intendano giungere ad un positivo risultato in relazione al provvedimento in esame, sottolineando come, a tal fine, la maggioranza debba chiarire se sussista un problema al suo interno, come appare testimoniato dal fatto che il gruppo della Lega ha presentato oltre 300 emendamenti.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, intende rassicurare la deputata Quartapelle Procopio, evidenziando come la richiesta di rinviare di qualche giorno il seguito della discussione del provvedimento corrisponda alla sua esigenza di maturare un più chiaro convincimento rispetto ad alcune proposte emendative, con l'obiettivo di definire un testo quanto più chiaro ed efficace possibile.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in considerazione del fatto che le votazioni in Assemblea di questa settimana si concluderanno nella giornata odierna, propone, concorde la Commissione, di anticipare al pomeriggio odierno l'avvio dell'esame, in

sede referente, delle proposte di legge C. 242 Fiano e abbinata, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale, attualmente previsto per la seduta di domani.

Avverte quindi che la Commissione sarà convocata su tale punto alle ore 15.15 di oggi e che nella giornata di domani si procederà solo allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Simona BORDONALI (Lega), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice sui provvedimenti, Macina, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 242 Fiano, recante disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale, cui sono abbinata le proposte di legge C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito, vertenti sulla medesima materia.

Al riguardo considera particolarmente positivo che siano state presentate in ma-

teria numerose proposte di legge da parte di diversi gruppi, evidenziando la necessità di giungere ad una riforma della polizia locale corrispondente alle esigenze emerse su tale tematica.

Rileva, peraltro, come le proposte di legge presentino un filo conduttore comune, innovando la disciplina relativa ai corpi di polizia locale, sia per quanto riguarda al relativo inquadramento, sia per quanto attiene alle tutele del personale.

Sottolinea quindi l'importanza dell'intervento legislativo, assicurando da parte sua il massimo impegno ed esprimendo il convincimento che si possa giungere ad un risultato certamente positivo.

In linea generale rileva come le proposte di legge in esame riguardino la sicurezza urbana e la polizia locale. Finalità generale delle proposte di legge è quella di valorizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana e di riorganizzazione ed adeguamento alle nuove esigenze della società dell'ordinamento della polizia locale. Quasi tutte le proposte hanno dunque per oggetto sia il coordinamento delle politiche integrate della sicurezza, sia la riforma della disciplina della polizia locale (C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino).

In particolare, le proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini e C. 837 Savino hanno per oggetto il coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza e la disciplina della polizia locale. Obiettivo dell'intervento legislativo consiste nella realizzazione di politiche integrate per la sicurezza, in cui tutti i soggetti istituzionali, comuni, province, città metropolitane, regioni (anche quelle a statuto speciale in conformità con gli statuti) e lo Stato concorrono alla realizzazione di tale politica, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base di specifici accordi regolati dalla legge.

Per quanto riguarda l'oggetto dell'intervento legislativo, secondo quanto previsto da gran parte delle proposte di legge, sono

in particolare definite politiche locali per la sicurezza l'insieme delle azioni per promuovere la sicurezza nelle città e nel territorio regionale, attraverso le competenze delle autonomie territoriali (enti locali e regioni), e le politiche integrate per la sicurezza, intese come le attività finalizzate a integrare le politiche locali con le competenze dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Le proposte di legge C. 242 e C. 705 definiscono anche il concetto di sicurezza urbana consistente nel complesso dei beni giuridici, economici e sociali che concorrono a costituire la comunità locale. Anche la proposta C. 255 fornisce una definizione di sicurezza urbana, intesa come il complesso degli interventi finalizzati a promuovere un ordinato svolgimento ed un miglioramento della vita delle comunità territoriali, mentre per la proposta di legge C. 451 la sicurezza urbana consiste nel bene pubblico sul quale si fondano la convivenza civile e la coesione sociale della popolazione delle comunità locali.

Quanto alle specifiche previsioni contenute nelle proposte di legge in esame, vengono anzitutto in rilievo le norme in materia di poteri di ordinanza del sindaco e regolamenti di polizia urbana.

In particolare, le proposte di legge C. 242 e C. 705 dispongono in ordine alle competenze del sindaco e del consiglio comunale.

Per quanto riguarda il sindaco, le proposte intervengono sui poteri di ordinanza disciplinati attualmente dall'articolo 54 del testo unico in materia di enti locali – TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), come modificato dal decreto-legge n. 92 del 2008 e dal decreto-legge n. 14 del 2017. Tale disposizione prevede la possibilità del sindaco di adottare provvedimenti « anche » contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, previa comunicazione al prefetto (ai sensi dell'articolo 54, comma 4). La previsione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, nella parte in cui essa comprende la locuzione « anche » prima delle parole « contingibili e urgenti »

(sentenza n. 115 del 2011). Le due proposte di legge modificano la disposizione vigente, adeguandola alla pronuncia costituzionale e specificando che per incolumità pubblica si intende l'« integrità fisica della popolazione ».

Inoltre, le due proposte di legge provvedono a specificare in modo più dettagliato gli ambiti di applicazione del potere di ordinanza, rispetto alla disciplina vigente recata dall'articolo 54, comma 4-bis, del TUEL, come modificato dal decreto-legge n. 14 del 2017.

In particolare, si prevede che il sindaco possa intervenire nei seguenti casi:

situazioni di degrado urbano (spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, accattonaggio, ecc.);

danneggiamento del patrimonio;

incuria o occupazione abusiva di immobili;

intralcio alla pubblica mobilità o al libero utilizzo degli spazi pubblici.

Vengono così riprese le disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2008. Tale provvedimento è stato adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 4-bis, del TUEL (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 14 del 2017), il quale appunto rinviava ad un decreto del Ministro dell'interno la disciplina dell'ambito di applicazione del potere sindacale di ordinanza anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

Le violazioni alle ordinanze sono punite con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro (secondo la proposta di legge C. 242) ovvero (secondo la proposta di legge C. 705) ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (che punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206).

Anche la proposta di legge C. 255 interviene in materia di ordinanze, sop-

primando il riferimento alla sicurezza urbana nell'articolo 54 del TUEL e prevedendo una disposizione *ad hoc* che disciplina il potere di ordinanza del sindaco.

La medesima proposta di legge C. 255 prevede inoltre che i comuni individuino gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione del *call-center*, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici e definiscano la disciplina urbanistica in cui il loro insediamento è in ogni caso subordinato alla definizione di orari e modalità di esercizio. Nelle more non è consentita l'apertura di nuovi *call center* né la rilocazione di precedenti.

Le proposte di legge C. 242, C. 451 e C. 705 stabiliscono che i consigli comunali adottino specifici regolamenti comunali di polizia urbana (definiti dalla proposta di legge C. 451 regolamenti comunali per la promozione della sicurezza urbana) per prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano.

L'intervento dei regolamenti è definito, in particolare, con riferimento ai seguenti ambiti:

uso e fruibilità del suolo e dello spazio pubblico;

decoro urbano;

tutela della quiete pubblica;

prevenzione e rimozione di situazioni ambientali a rischio sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

Anche in questo caso le proposte di legge differiscono in particolare sui profili sanzionatori relativi alle violazioni del regolamento (la proposta di legge C. 242 fa rinvio alla disciplina generale in materia di violazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 7-bis del TUEL che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, mentre la proposta di legge C. 705 prevede sanzioni per la violazione del regolamento di polizia urbana, da 50 a 10.000 euro, e la possibilità di applicare sanzioni accessorie, quali la confisca di beni utilizzati per la violazione, la privazione e sospensione di « facoltà e diritti »

derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, l'imposizione di obblighi o divieti, il ritiro di titoli autorizzativi).

Quanto alle politiche integrate per la sicurezza, il nucleo centrale delle previsioni in materia è costituito dagli accordi di sicurezza urbana tra i diversi livelli di governo, che le proposte in esame disciplinano in dettaglio.

Si tratta di una evoluzione dei patti per la sicurezza stipulati fin dal 1997 e che hanno trovato una base normativa anni dopo con la legge finanziaria 2007, che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi (ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006). Da ultimo il decreto-legge n. 14 del 2017 ha disciplinato i patti per l'attuazione della sicurezza urbana.

I soggetti coinvolti nelle politiche integrate per la sicurezza sono gli enti locali, le regioni, le autorità provinciali di pubblica sicurezza (prefetto e questore) e il Ministro dell'interno.

Le autorità locali hanno essenzialmente due funzioni: promuovere accordi con le autorità provinciali di pubblica sicurezza; concordare (secondo le proposte di legge C. 242 e C. 705) o disporre (secondo la proposta di legge C. 837) su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza modalità di collaborazione tra polizia locale e forze di polizia statali su specifici progetti o in seguito agli accordi di cui sopra.

Altre proposte di legge (la proposta di legge C. 255 in particolare) prevedono anche la facoltà per le regioni di stipulare accordi territoriali per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza. Inoltre il Ministro dell'interno, d'intesa con i presidenti delle regioni, può promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento nel territorio regionale delle politiche integrate per la sicurezza.

La proposta di legge C. 451 prevede che gli enti locali possano stipulare accordi territoriali per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana, « anche » attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Le proposte di legge in esame individuano poi dettagliatamente i contenuti degli accordi di sicurezza urbana, prevedendo, fra l'altro, forme di collaborazione a livello territoriale tra le forze di polizia locale e le Forze di polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza) presenti nel territorio, scambio di informazioni, interconnessione delle sale operative, formazione integrata, comunicazione pubblica ai fini della promozione della cultura della legalità, mappatura territoriale delle attività criminali, nonché procedure di verifica degli accordi, anche in sede di Conferenza unificata con l'istituzione di un comitato di monitoraggio *ad hoc* e la costituzione di una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.

Le proposte di legge C. 242, C. 255, C. 451, C. 705 e C. 837, oltre a regolamentare le politiche integrate per la sicurezza, recano una disciplina organica della polizia locale, in sostituzione di quella contenuta nella legge quadro del 1986. La proposta di legge C. 255 (all'articolo 7) prevede anche disposizioni specifiche in materia di polizia provinciale.

Le proposte di legge individuano altresì le funzioni di polizia locale, intese come l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali o regionali, o i regolamenti locali (nell'ambito del territorio di competenza).

In particolare sono indicate, complessivamente, le seguenti funzioni: polizia amministrativa locale; polizia edilizia; polizia commerciale e tutela del consumatore; polizia ambientale e ittico-venatoria; polizia stradale; polizia giudiziaria; (funzioni ausiliarie di) pubblica sicurezza; vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi; vigilanza sull'integrità del patrimonio pubblico; polizia tributaria (limitatamente ai tributi locali); servizi d'or-

dine, di vigilanza, d'onore; cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e di privati infortuni; supporto alle attività di controllo in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro; segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e di carenze dei servizi pubblici; informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti; protezione civile.

Alcune proposte sottolineano che le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alle province e alle città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che sovrintendono all'esercizio delle funzioni amministrative proprie degli enti locali (in base a quanto previsto dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione) che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono, con legge, conferire ulteriori funzioni in materia di sicurezza (come previsto in via generale dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione).

Le proposte di legge, inoltre, individuano le qualifiche del personale di polizia locale articolate in ruoli.

Alcune proposte di legge (C. 242, C. 705, C. 837) prevedono che la qualità di agente di pubblica sicurezza sia conferita dal prefetto su indicazione del sindaco, presidente di provincia o presidente di città metropolitana, previa verifica del possesso di determinati requisiti, quali il godimento dei diritti civili e politici e l'assenza di: condanne definitive per delitto non colposo; sottoposizione a misure di prevenzione; dichiarazione di obiezione di coscienza; espulsione delle Forze armate; licenziamento da pubblici uffici.

La proposta di legge C. 451 riferisce l'applicazione di tali requisiti a tutti gli operatori di polizia locale, non solamente a quelli con la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Le proposte stabiliscono inoltre le modalità di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza; la formazione uniforme del personale di polizia locale; la responsabilità del comandante del corpo di polizia locale circa la disciplina, la

formazione e l'impiego del personale; la limitazione dei distacchi e dei comandi. Il comandante del corpo può essere scelto tra coloro in possesso di comprovata esperienza inseriti in appositi elenchi regionali.

Le proposte di legge C. 242, C. 255, C. 705 e C. 837 prevedono che i comuni, singoli o associati, le province e le città metropolitane costituiscono necessariamente corpi di polizia locale a carattere comunale, intercomunale o provinciale. La sola proposta di legge C. 451 contempla la possibilità di costituire corpi di polizia locale a carattere regionale.

Nell'ottica dell'integrazione delle politiche di sicurezza, le proposte individuano specifici compiti e funzioni dei diversi livelli di governo in materia di corpi di polizia locale:

gli enti locali (e le regioni per la proposta di legge C. 451) impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del corpo e definiscono con regolamento l'organizzazione della polizia locale;

le autorità di pubblica sicurezza (prefetti e questori) dirigono il personale della polizia locale per le attività derivanti dagli accordi per la sicurezza di cui sopra e (i prefetti) ricevono i regolamenti dei corpi che trasmettono al Ministero dell'interno;

l'autorità giudiziaria può avvalersi di personale di polizia locale anche in ottemperanza di appositi accordi con gli enti locali;

le regioni, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale, definiscono requisiti unitari per l'istituzione e per l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale; in particolare definiscono, tra l'altro, l'ordinamento della polizia locale e modalità e tempi di istituzione dei corpi (che devono un numero minimo di operatori); definiscono le caratteristiche dei mezzi, degli strumenti operativi, delle uniformi e dei distintivi (distinguibili da quelli delle Forze di polizia statali), le modalità di formazione; istituiscono e aggiornano gli elenchi regionali dei comandanti dei corpi di polizia

locale e degli idonei allo svolgimento di tale funzione; istituiscono corsi di formazione per i comandanti.

La proposta di legge C. 451 prevede l'istituzione da parte delle regioni di accademie regionali (o sovraregionali) di polizia locale per la formazione professionale del personale. Inoltre, le regioni individuano gli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale ed incentivano la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni.

Alcune proposte di legge recano, inoltre, disposizioni in materia di ausiliari del traffico e polizia stradale.

In particolare, le proposte di legge C. 242, C. 705 e C. 837 contengono un'interpretazione autentica del comma 133 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 che estende al personale ispettivo delle aziende del servizio pubblico locale il potere di prevenire e di sanzionare le violazioni dei divieti di sosta e di fermata previsti dal codice della strada, di disporre la rimozione di veicoli, qualora ostacolino la circolazione su corsie riservate al trasporto pubblico, nonché le violazioni delle norme relative alla circolazione su corsie riservate e sulla sosta in aree riservate. Le tre proposte di legge appena richiamate e la proposta di legge C. 451 precisano altresì l'ambito nel quale le potestà sanzionatorie relative alle violazioni dei divieti di sosta e fermata possano essere contestate dai dipendenti di società di gestione dei parcheggi, e le modalità secondo le quali devono essere effettuate le contestazioni.

Inoltre, le proposte di legge C. 242 e C. 705 introducono alcune novelle al codice della strada volte a consentire lo svolgimento di funzioni di polizia stradale, nell'ambito di gare ciclistiche, al personale abilitato a svolgere servizi di scorta nelle competizioni ciclistiche e podistiche prevedendo altresì che alcune funzioni di polizia stradale possano essere svolte, in determinati casi (lavori, depositi, fiere, spettacoli) da personale abilitato (dipendenti da società autorizzate dal prefetto),

definendo inoltre le modalità e i requisiti dell'abilitazione. Si prevede infine che alcune sanzioni nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze possano essere contestate da dipendenti delle società concessionarie, anch'esse abilitate secondo le modalità sopra indicate.

Riguardo a tali misure, si ricorda che è all'esame della Camera la proposta di legge C. 680-A, che modifica il codice della strada nella parte relativa alla disciplina dell'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. Sono altresì in corso di esame alcune proposte di legge abbinata volte a modificare, per diversi profili, il testo vigente del codice della strada (proposta di legge C. 24 e abbinata).

Le proposte di legge C. 242, C. 255, C. 451, C. 705 e C. 837 recano inoltre ulteriori previsioni, tra cui:

il permesso di porto d'armi anche senza licenza per il personale della polizia locale con modalità da definirsi con regolamento del Ministero dell'Interno;

la possibilità per il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, di portare senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, nonché per esigenze di difesa personale (secondo la proposta di legge C. 242 – sul punto è intervenuto di recente il decreto-legge n. 213 del 2018 con le previsioni recate dall'articolo 19-*bis*);

la patente di servizio obbligatoria per i condurre i veicoli in dotazione della polizia locale che devono essere dotati di speciali targhe di identificazione;

l'esenzione dal pagamento del canone per le radio della polizia locale (secondo la proposta di legge C. 837) e la gratuità dell'immatricolazione (secondo la proposta di legge C. 255);

l'istituzione di un numero telefonico unico per l'accesso alle sale operative dei

corpi di polizia locale, disciplinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

la revisione e l'adeguamento del trattamento economico e previdenziale e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro al rapporto di lavoro del personale di polizia locale, integrati con apposite misure di valorizzazione della specificità professionale e una quota di salario accessorio, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione;

la proposta di legge C. 837 prevede una delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia locale;

la previsione di apposite misure di tutela, previdenziali e assicurative, tra cui l'estensione al personale della polizia locale della disciplina vigente per le Forze di polizia in materia di benefici per le vittime del dovere e la creazione di una specifica classe di rischio contro gli infortuni del lavoro;

l'accesso della polizia locale a banche dati pubbliche, tra cui quelle del pubblico registro automobilistico;

l'individuazione di emblemi e stemmi uniformi per il corpo di polizia locale di ciascun ambito comunale o provinciale.

La proposta di legge C. 255 prevede inoltre la partecipazione dei privati alla sicurezza urbana attraverso la collaborazione di associazioni di cittadini non armati per la segnalazione di eventi che possano recare danno alla sicurezza urbana. Come anticipato sopra, anche la proposta di legge C. 451 prevede che le associazioni di cittadini collaborino alla sicurezza urbana. Quest'ultima proposta di legge prevede inoltre l'apposizione sull'uniforme degli operatori di polizia locale di un codice identificativo.

La proposta di legge C. 255 prevede inoltre l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.

Le proposte di legge in esame contengono inoltre una serie di disposizioni transitorie e finali, tra cui si richiama la previsione dell'adeguamento, entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento, della normativa regionale.

Si prevede poi che al personale della polizia locale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge mantenga le funzioni e le qualifiche possedute in presenza dei requisiti prescritti e che ad esso spetti la patente di servizio.

La proposta di legge C. 837 reca una norma di copertura per il finanziamento degli accordi di sicurezza urbana il cui onere è calcolato in 3 milioni all'anno per il biennio 2019 e 2010.

Quasi tutte le proposte abrogano interamente la legge quadro sulla polizia locale (di cui alla legge n. 65 del 1986) e modificano diverse disposizioni vigenti.

Le proposte di legge C. 318 e C. 1121 recano disposizioni volte a disciplinare l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite agli enti locali da attuare in forma singola o associata.

Riguardo a quest'ultima, si prevede, in particolare, che i comuni che dispongono di un numero inferiore a 5 addetti al servizio di polizia locale provvedono a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso, che assumono la forma giuridica dei consorzi. Le proposte di legge disciplinano le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato.

La proposta di legge C. 318 disciplina nel dettaglio le funzioni del sindaco e del presidente della provincia quali garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze. Sono altresì disciplinate le funzioni del comandante del corpo di polizia locale – responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli apparte-

nenti al corpo, rispondendone al sindaco o al presidente della provincia – e del responsabile del servizio di polizia locale, nel caso in cui sia istituito un servizio di polizia locale, ovvero nel caso di un consorzio intercomunale. Ricorda che solo i comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno 7 addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale (ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 65 del 1986).

Entrambe le proposte di legge dettano poi disposizioni sui compiti e sulle attività che i corpi e i servizi di polizia locale svolgono nell'ambito delle proprie competenze.

In particolare, si prevede che gli enti locali istituiscano corpi e servizi di polizia locale assicurando le relative risorse per il loro funzionamento e per la continuità dello svolgimento delle mansioni. I corpi di polizia locale vengono definiti come organi di polizia del territorio ad ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti comunali che esplicano a vari livelli i servizi di polizia locale e posti alle dipendenze di un comandante e titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata.

È previsto inoltre che essi svolgano attività di vigilanza in ordine all'applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell'ente locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi. Compiti ulteriori di vigilanza riguardano il mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza di tutte le componenti collettive e sociali; la mobilità e i flussi di transito della rete viaria; l'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico; il controllo in materia ambientale urbana; i servizi d'ordine e di scorta concernenti le attività istituzionali dell'ente locale.

Sono altresì disciplinate dalla proposta di legge C. 318 – in relazione agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale

– le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, di polizia stradale e i servizi specialistici.

Entrambe le proposte attribuiscono alla legislazione regionale compiti e funzioni nell'ambito delle relative attribuzioni e competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione. Per la realizzazione dei relativi compiti è previsto che le regioni istituiscano il dipartimento della polizia locale e il consiglio regionale di polizia locale, quest'ultimo formato dai rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale presenti nel territorio di pertinenza, determinandone con regolamento la composizione, il funzionamento, i compiti e i poteri. Ai regolamenti di polizia locale, adottati dagli enti locali, nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione ordinaria e regionale, è attribuita la disciplina dell'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale, le procedure di accesso e gli ulteriori profili connessi.

La proposta di legge C. 318 detta poi criteri generali ai fini dell'organizzazione dei corpi e i servizi di polizia locale e disposizioni sull'armamento del personale che espleta funzioni di polizia.

Le proposte di legge C. 318 e C. 1121 disciplinano inoltre lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di lavoro, le qualifiche gerarchiche e funzionali, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia, dell'identità e della dignità professionali inerenti l'espletamento dei compiti d'istituto. È stabilito che al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati e che sia sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Nelle more del superamento del regime privatistico attuale, le proposte di legge

istituiscono, in via transitoria, il comparto della polizia locale e l'Agenzia di rappresentanza della polizia locale.

La proposta di legge C. 318 detta ulteriori disposizioni in materia, tra cui l'istituzione dell'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, la proposta di legge prevede che ogni regione istituisca le scuole regionali di polizia locale dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti altamente qualificati.

Sono quindi dettate norme sui doveri e il comportamento degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale e le relative procedure e sanzioni disciplinari.

È altresì disposta l'istituzione del Consiglio nazionale della polizia locale, quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono infine introdotte le disposizioni modificative e abrogative della normativa vigente per adeguarle alle previsioni della proposta di legge.

Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si rileva come, a partire dal 2001, con la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, è stata attribuita allo Stato la competenza legislativa in materia di « ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale » (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione).

L'ordinamento della polizia locale presenta peraltro un carattere eterogeneo, che investe non soltanto le materie dell'ordine pubblico e della sicurezza (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione), ma anche la materia dell'uso delle armi (di cui all'articolo 117,

secondo comma, lettera *d*), della Costituzione), la materia della giurisdizione penale (di cui all'articolo 117, secondo comma lettera *l*), della Costituzione) e la materia delle funzioni fondamentali dei comuni (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*, della Costituzione).

A sua volta, l'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, ha provveduto espressamente a demandare alla legge statale il compito di disciplinare eventuali

forme di coordinamento nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, esprime la convinzione che la Commissione potrà svolgere un proficuo lavoro sui provvedimenti in esame; nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1637, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, come le disposizioni del Capo I in materia di reddito di cittadinanza appaiano riconducibili, in primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

osservato come, nell'ambito del Capo I, assumano inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato come, alla luce di questo intreccio di competenze, il provvedimento individua adeguate procedure concertative con le Regioni, considerato anche che la Corte costituzionale, in più occasioni, ha affermato che, in presenza di uno stretto intreccio di competenze tra Stato e regioni, « la leale collaborazione costituisce principio-guida e l'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione »;

rilevato come le disposizioni del Capo II appaiano invece riconducibili alla materia, di esclusiva competenza statale, attinente alla previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;

osservato, quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, che, ai fini dell'accesso al Reddito di cittadinanza, l'articolo 2 del provvedimento stabilisce, tra gli altri, anche alcuni requisiti riferiti alla cittadinanza e alla residenza in Italia, prevedendo, in particolare, al comma 1, che il componente richiedente il beneficio deve essere, in modo cumulativo: in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

osservato come, in relazione al possesso dei requisiti di reddito e patrimonio previsti, il comma 1-bis dell'articolo 2 preveda che i cittadini di Stati non appartenenti all'UE – fatte salve le eccezioni di cui al comma 1-ter – devono produrre, ai fini del conseguimento del Reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare;

ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato come lo *status*

di cittadino non sia di per sé sufficiente al legislatore per operare nei suoi confronti erogazioni privilegiate di servizi sociali rispetto allo straniero legalmente risiedente da lungo periodo;

osservato come la Corte in diverse occasioni abbia rilevato che le politiche sociali ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza (sentenza n. 432 del 2005; ordinanza n. 32 del 2008), sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenze n. 222 del 2013, n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011);

rilevato come la Corte, in particolare, abbia affermato al riguardo che al legislatore, sia statale sia regionale, sarebbe consentito attuare una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, purché i canoni selettivi adottati rispondano al principio di ragionevolezza, in quanto « è consentito [...] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una « causa » normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria » (sentenza n. 432 del 2005);

osservato che l'articolo 12, in particolare al comma 4, prevede che l'ANPAL Spa (Agenzia nazionale politiche attive lavoro) possa procedere alla stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami;

richiamata, in proposito, la giurisprudenza costituzionale relativa all'applicazione dell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, in base al quale « agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge »;

rilevato, al riguardo, come in più occasioni la Corte costituzionale abbia, in via generale, evidenziato come « il concorso pubblico – quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisca la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni »;

osservato, inoltre, con riferimento in particolare alla previsione di concorsi pubblici con riserva integrale di posti, come la Corte costituzionale abbia ritenuto che la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente – in assenza di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico – la possibilità di accesso dall'esterno, violano il « carattere pubblico » del concorso (sentenza n. 100 del 2010; sentenza n. 293 del 2009; sentenza n. 169 del 2010);

rilevato, peraltro, come, secondo la Corte, l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere « pubblico » del concorso (sentenza n. 34 del 2004);

ricordato altresì che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto ammissibili procedure integralmente riservate, comunque sempre in considerazione della specificità delle fattispecie che di volta in volta venivano in rilievo ed esigendo, inoltre, che le stesse fossero coerenti con il principio del buon andamento dell'amministrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città (C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli).

EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.2

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 7.

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	57
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	63

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, di: Franca Mangano, presidente della Sezione persona, famiglia e per i minorenni presso la Corte d'Appello di Roma, e Gabriella Luccioli, già presidente della I Sezione civile della Corte di Cassazione; Mirzia Bianca, professoressa di istituzioni di diritto privato presso l'Università « La Sapienza » di Roma; rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF)	59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	59
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 marzo 2019. – Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che il provvedimento in discussione avrebbe dovuto prevedere, tra i requisiti soggettivi per accedere al reddito di cittadinanza, l'assenza di condanne per i soggetti interessati al beneficio. A suo avviso, tale mancata previsione costituisce un punto di debolezza del decreto-legge in esame in quanto soggetti che si sono macchiati di reati gravi o infamanti non dovrebbero poter accedere a tale misura. Nell'auspicare che su tale problematica l'Esecutivo non rimanga inerte, precisa di aver presentato, nella Commissione di merito, emendamenti volti a modificare il testo in tal senso.

Devis DORI (M5S), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*) e precisa che i rilievi testé esposti dal collega Zanettin sono già ricompresi in tale proposta. Nel rammentare che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere solo sugli aspetti di competenza, presenti agli articoli 7, 7-bis, 14, commi da 10-bis a 10-septies, e 18-bis, sottopone all'attenzione dei colleghi anche la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento. In tale comma si prevede che l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, « anche se provenienti da attività irregolari », è punita con la reclusione da uno a tre anni. In proposito, ritiene che la dizione « anche se provenienti da attività irregolari » potrebbe essere superflua e si riserva di valutare tale questione.

Alfredo BAZOLI (PD), nel precisare che il suo gruppo valuterà attentamente la proposta di parere testé presentata dal relatore, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire chiarimenti in merito ad una eventuale scoperta di organico che si potrebbe determinare in seguito all'applicazione della cosiddetta « quota 10 », prevista dal decreto-legge in discussione, ai dipendenti pubblici, e in particolare a quelli del comparto giustizia. Sottolinea, infatti, che, sebbene il decreto-legge in discussione preveda l'assunzione straordinaria di nuovo personale, è fortemente avvertita, anche nel distretto della Corte d'appello di Brescia, relativo al suo collegio elettorale, la preoccupazione in merito all'entità di tali vacanze di organico. Chiede, pertanto, se le disposizioni del provvedimento che prevedono nuove assunzioni siano in grado di coprire integralmente le carenze di organico che si determineranno evitando, quindi, un pregiudizio all'attività degli uffici giudiziari.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel precisare di aver preso visione delle osservazioni contenute nella proposta di parere testé avanzata dal relatore, ritiene che le stesse non recepiscano pienamente quanto

da lui evidenziato nell'intervento precedente. Sottolineando, quindi, come sia necessaria la meritevolezza sul piano del comportamento etico del beneficiario del reddito di cittadinanza, ritiene che una persona che sia stata più volte condannata, a titolo esemplificativo, per furto non abbia diritto ad accedere a tale misura.

Roberto CATALDI (M5S), nel replicare al collega Zanettin, manifesta le proprie perplessità in ordine alla necessità di prevedere, tra i requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio, l'assenza di condanne. A suo avviso, infatti, i reati di natura economica si verificano spesso in presenza di una situazione di disagio sociale. Ritiene, pertanto, che combattendo la povertà sia più facile contrastare i fenomeni di microcriminalità. Sottolinea, infine, l'importanza di creare una società migliore nella speranza di potervi tutti vivere meglio.

Pierantonio ZANETTIN (FI), non condividendo la posizione del collega Cataldi, evidenzia come la maggioranza di coloro che vivono in condizioni di povertà non delinqua.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE chiede all'onorevole Bazoli se la richiesta in merito all'entità di eventuali vacanze di organico sia riferita al distretto della Corte d'appello di Brescia o si riferisca all'intero territorio nazionale.

Alfredo BAZOLI (PD) precisa di voler conoscere la situazione relativa all'intero territorio nazionale.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE, nel riservarsi di fornire dati precisi nel corso della seduta già prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, anticipa che comunque le nuove assunzioni straordinarie dovranno superare di gran lunga le carenze di organico determinate dall'applicazione della cosiddetta « quota 100 ».

Francesca BUSINAROLO (M5S), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita i colleghi a far pervenire eventuali rilievi alla proposta di parere testé presentata dal relatore entro le ore 13 della giornata odierna, in modo che il relatore possa valutarli in vista della seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea per le deliberazioni di competenza. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 marzo 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, di: Franca Mangano, presidente della Sezione persona, famiglia e per i minorenni presso la Corte d'Appello di Roma, e Gabriella Luccioli, già presidente della I Sezione civile della Corte di Cassazione; Mirzia Bianca, professoressa di istituzioni di diritto privato presso l'Università «La Sapienza» di Roma; rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF).

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.20 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 marzo 2019.

Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 16.40.

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella parte antimeridiana della seduta odierna.

Devis DORI (M5S), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*) predisposta tenendo conto dei rilievi pervenuti.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE nel richiamare le osservazioni svolte dall'onorevole Zanettin nella seduta antimeridiana, precisa che il comma 3 dell'articolo 7 del provvedimento collega la revoca del reddito di cittadinanza a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla condanna per i reati di falso nella richiesta, previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 7 e per una serie di reati gravi. Fa presente che nelle Commissioni di merito è stato presentato dai relatori l'emendamento 7-bis 0.1 volto ad introdurre l'articolo aggiuntivo 7-ter che collega all'intervenuta privazione della libertà personale per misura cautelare del richiedente, a prescindere dalla fattispecie di reato, la sospensione dell'erogazione. Precisa quindi che il reddito di cittadinanza sarà oggetto di revoca in caso di condanna per uno dei reati richiamati al comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge, e cioè per falso, truffa, associazione terroristica, sequestro a scopo di terrorismo, associazione mafiosa, scambio politico mafioso e strage. Il reddito di cittadinanza sarà poi oggetto di sospensione in caso di applicazione della misura cautelare, di condanna non definitiva per i medesimi reati, nonché nei confronti del richiedente dichiarato latitante. Sottolinea che la sospensione è disposta dal giudice e il provvedimento sarà comunicato all'Istituto nazionale di previdenza sociale. Rammenta, quindi, che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge, alla revoca del

beneficio si perviene anche per iniziativa dell'amministrazione erogante che a prescindere dall'accertamento penale rilevi la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni collegate alla richiesta di reddito di cittadinanza. Fa presente che le condanne sono iscritte nel casellario i cui certificati possono essere rilasciati alla pubblica amministrazione e anche all'Istituto nazionale di previdenza sociale e che quindi sono verificabili. Ciò premesso, ribadisce l'intento del Governo di garantire l'erogazione di tale sussidio esclusivamente a coloro che ne siano davvero meritevoli.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, evidenzia che la Commissione è chiamata a pronunciarsi con il prescritto parere sul testo del decreto-legge come trasmesso dal Senato, essendo ancora in corso presso le Commissioni di merito l'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Jacopo MORRONE, con riferimento alla richiesta avanzata dall'onorevole Bazoli nel corso della seduta antimeridiana, in merito all'entità della scopertura di organico che verrebbe a determinarsi a seguito dell'applicazione della cosiddetta « quota 100 » al comparto Giustizia, fa presente che nel testo del disegno di legge in esame è stato introdotto in Senato il comma 10-*sexies* dell'articolo 14, il quale, al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico, stabilisce che « in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di 1300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019 ».

Fa presente, inoltre, che è in procinto di essere adottato un decreto dei Ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione di attuazione dell'articolo 1, comma 307, della legge di bilancio per l'anno 2019, che prevede una assunzione straordinaria di 2903 unità di personale dell'amministrazione giudiziaria, non diri-

genziale e a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento della graduatoria degli assistenti giudiziari in vigore, per far fronte alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari. Evidenzia, quindi, come tali provvedimenti consentiranno un primo ricambio generazionale per gli uffici di giustizia come annunciato più volte dal Ministro per la funzione pubblica. Sottolinea, infine, come sia intenzione dell'Esecutivo assumere il cento per cento del *turnover*.

Pierantonio ZANETTIN (FI), pur prendendo atto della buona volontà del relatore, sottolinea come l'osservazione formulata nella nuova proposta di parere alla lettera *b*) sia, a suo avviso, troppo generica e non soddisfacente. Evidenzia che l'emendamento da lui presentato nelle Commissioni di merito sulla questione prevede l'esclusione del reddito di cittadinanza per i reati per i quali vengono esclusi i benefici della cosiddetta « legge Gozzini » in quanto reati infamanti. Precisando di non voler fare demagogia, richiama l'attenzione in particolare dei colleghi della Lega sul rischio di approvare un provvedimento che comporterà la possibilità di attribuire il reddito di cittadinanza anche a ladri seriali e a pedofili. Ribadendo l'eccessiva genericità della nuova proposta di parere formulata dal relatore e sottolineando che le precisazioni fornite dal rappresentante del Governo sono troppo parziali in quanto il beneficio verrebbe attribuito anche in presenza di gravi reati, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Carmelo MICELI (PD) chiede al sottosegretario Morrone i tempi entro i quali saranno assunti gli idonei al concorso da assistente giudiziario presenti nella graduatoria in vigore e l'entità del personale che sarà assunto da tale graduatoria.

Alfredo BAZOLI (PD), nel prendere atto delle informazioni fornite dal sottosegretario Morrone, che dimostrano la buona volontà del Governo di risolvere la

questione relativa alla carenza di organico del settore Giustizia, evidenzia come tuttavia tali informazioni non fughino le perplessità già espresse in ordine al significativo lasso temporale durante il quale gli uffici giudiziari dovranno fronteggiare, con un pesante aggravio di lavoro, la scopertura di organico. Ritiene, infatti, che il reclutamento sarà effettuato attraverso nuovi concorsi che comporteranno dei congrui tempi di espletamento.

Ciro MASCHIO (FdI), tralasciando le considerazioni generali sul reddito di cittadinanza che esulano dalle competenze della Commissione giustizia e sulle quali fa presente di avere una posizione critica, ritiene che tra le cause di revoca e di decadenza nonché tra i requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza non siano tuttora incluse numerose fattispecie non accettabili. Auspica, pertanto, che nel corso dei lavori in Assemblea sia possibile intervenire per emendare il testo in esame al fine di evitare che chi delinque sia posto nelle condizioni di poter usufruire di tale sussidio. Ritenendo che tale circostanza comporterebbe una doppia offesa per gli italiani onesti, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere del relatore.

Cosimo FERRI (PD), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi del suo gruppo, sottolinea la necessità che si effettui un intervento serio sulla cosiddetta « quota 100 ». Sottolinea come gli uffici giudiziari vivano con preoccupazione gli effetti che potrebbero derivare dall'applicazione di tale disposizione, in quanto a fronte di numerosi pensionamenti non è stato predisposto un reale piano di assunzione. Osserva, quindi, che, nella giornata odierna, il Ministro della giustizia ha preannunciato una riforma epocale del processo civile e penale. A suo avviso sarebbe più proficuo che l'Esecutivo si applicasse nella predisposizione di una riforma epocale per riempire gli organici. Rammenta che nella passata legislatura il Governo ha bandito un concorso in base al quale sono stati assunti quasi 2000 assistenti giudi-

ziari e auspica che gli ulteriori circa 1500 idonei siano assunti esaurendo la graduatoria in vigore. Nel ritenere che per garantire il funzionamento del servizio della giustizia sia necessario risolvere il problema legato agli organici, sottolinea come il pensionamento tramite la cosiddetta « quota 100 » debba andare di pari passo con l'assunzione di soggetti ben selezionati che hanno superato un concorso particolarmente serio e rigoroso e con l'indizione di un nuovo concorso.

Alessia MORANI (PD) ritiene che il provvedimento in esame risponda più a una finalità elettorale della maggioranza che non alla necessità di garantire la giustizia ai cittadini. Rammenta che la Commissione sta proprio in questi giorni esaminando il cosiddetto « codice rosso », volto a garantire celerità ai procedimenti nei confronti di reati violenti e sottolinea come sia necessaria una adeguata copertura degli organici giudiziari. A suo avviso, invece, introdurre la cosiddetta « quota 100 » senza calcolare le scoperture di organico che l'attuazione di tale disposizione determinerà, significa che l'Esecutivo è incapace di programmare interventi che vadano oltre la prossima scadenza elettorale europea. Rimarca che, anche qualora l'Esecutivo dovesse approvare lo scorrimento totale della graduatoria in vigore per assistenti giudiziari, ciò non basterebbe a coprire la scopertura che si determinerà a seguito dell'applicazione della « quota 100 » ed evidenzia che non è stato ancora bandito alcun nuovo concorso per tali Aree. Ribadisce quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore come riformulata.

Federico CONTE (LeU) rammenta che all'inizio della legislatura il Governo, per il tramite del sottosegretario Ferraresi, ad una sua precisa domanda, aveva dato ampie rassicurazioni in ordine allo scorrimento delle graduatorie in discussione, creando tra l'altro legittime aspettative nei confronti degli idonei. Fa presente di aver presentato in tal senso un emendamento nelle Commissioni di merito. Ritiene che

l'Esecutivo non dovrebbe avere problemi a garantire lo scorrimento di tale graduatoria anche in presenza di blocco del *turn over*, anche impegnandosi a reperire le adeguate coperture finanziarie necessarie all'approvazione della proposta emendativa. Auspicando che tale emendamento possa essere accolto nelle Commissioni merito, preannuncia la propria astensione sulla nuova proposta di parere presentata dal relatore.

Enrico COSTA (FI) chiede al relatore di riformulare la proposta di parere prevedendo condizioni e non osservazioni, ritenendo queste ultime poco incisive, con particolare riferimento a quella recata dalla lettera *b*). Sottolinea, quindi, come solo la scorsa settimana il Parlamento abbia approvato in via definitiva la legge in materia di « legittima difesa » nella quale si prevede che chi si difende da un'aggressione all'interno del proprio domicilio, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dalla sua condotta, e contemporaneamente si stia approvando un provvedimento che garantirebbe anche a chi commette ripetutamente furti all'interno delle abitazioni il Reddito di cittadinanza. Nel rammentare, inoltre, di aver ripetutamente dichiarato in fase di approvazione della legge in materia di anticorruzione di essere contrario alle disposizioni in essa contenute che determinano effetti civili derivanti dalla condanna penale per tale tipo di reati, osserva come paradossalmente i soggetti che saranno condannati

per reati contro la pubblica amministrazione non potranno ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali in quanto il reato da loro commesso è considerato infamante, ma potranno comunque beneficiare del reddito di cittadinanza. Confermando il suo voto contrario sulla nuova proposta di parere del relatore, ritiene, comunque, che la trasformazione dell'osservazione di cui alla lettera *a*) in condizione eviterebbe di dover affermarne che il modo di legiferare dettato dalla maggioranza costituisce una sorta di « schizofrenia giuridica ».

Devis DORI (M5S), *relatore*, nel replicare all'onorevole Costa, fa presente di non poter trasformare l'osservazione di cui alla lettera *b*) in condizione anche considerato che essa incide sull'articolo 2 del decreto-legge che non è di stretta competenza della Commissione Giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.30.

ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.C 1637);

rilevato che:

l'articolo 7 stabilisce le cause di revoca e decadenza dal reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni;

in particolare, il comma 1 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute;

la disposizione non chiarisce se nella fattispecie delittuosa rientri anche il caso in cui la condotta sia posta in essere allo scopo di conseguire una misura differente da quella effettivamente spettante del beneficio. Tale finalità dovrebbe, invece, essere opportunamente oggetto di una specifica previsione;

appare, inoltre, opportuno valutare l'entità della pena prevista per tale ipotesi di reato, in considerazione della pena

prevista per la fattispecie di cui all'articolo 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);

rilevato altresì che:

il comma 3 del medesimo articolo 7 dispone la revoca del Reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva, in conseguenza della condanna in via definitiva, o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le fattispecie delittuose introdotte dai commi precedenti, nonché per una serie di reati fatti oggetto di puntuale elencazione (si tratta delle medesime fattispecie che comportano, ai sensi dell'articolo 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, la sanzione della revoca degli eventuali ammortizzatori sociali in favore del condannato). Il beneficio non può essere di nuovo richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna;

la disposizione andrebbe coordinata con quella di cui all'articolo 2 del provvedimento, che disciplina i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. In particolare, dovrebbe essere specificato che la sentenza definitiva di condanna (o quella di applicazione della pena su richiesta delle parti) per i suddetti reati non comporta solo la revoca, ma anche la preclusione all'accesso al beneficio in questione;

dovrebbe, inoltre, essere chiarito se il predetto termine di dieci anni, in conformità con quanto previsto dal successivo

comma 11, riguardi la nuova richiesta di accesso al beneficio da parte anche di altri componenti del nucleo familiare;

osservato che:

il comma 4 dello stesso articolo 7 stabilisce, ferme restando le previsioni di cui al comma 3, la revoca del Reddito di cittadinanza per i casi in cui l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda ovvero l'omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. La revoca ha efficacia retroattiva, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite;

il successivo comma 5, nello stabilire i casi di decadenza dal Reddito di cittadinanza (di carattere non retroattivo), prevede che tale sanzione si applichi nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare effettui comunicazioni mendaci, alle quali consegua un beneficio economico in misura maggiore (lettera f);

la medesima sanzione (decadenza) si applica anche, ai sensi del comma 6, nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero in sede di altro atto nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, incluse le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10. In tale ultimo caso, si dispone anche il recupero delle somme corrisposte in eccesso;

le disposizioni di cui ai commi 5, lettera f) (nella parte in cui si riferisce all'effettuazioni di comunicazioni mendaci) e 6 dell'articolo 7 appaiono, in realtà, già sostanzialmente ricomprese entro le fattispecie delittuose introdotte dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dalle quali consegue non la decadenza, bensì la revoca del beneficio, con conseguente obbligo del beneficiario di restituire, con effetti retroattivi, quanto indebitamente percepito;

ritenuto, infine, che:

l'articolo 18-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti. Esso disciplina le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione, di comunicazione degli stessi provvedimenti agli enti interessati e di revoca della sospensione. Si prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 5);

la disposizione del comma 5 è mutuata dall'articolo 2, comma 63, della legge n. 92 del 2012. Si tratta però di un riferimento normativo datato in quanto il « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura », di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stato nel frattempo rinominato in « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti » dall'articolo 14, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122 e poi in « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici » dall'articolo 11, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 4;

dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di prevedere la riassegnazione delle risorse al « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui

all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, nel prevedere i requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza, si valuti l'opportunità di specificare che la sentenza definitiva di condanna – così come l'applicazione della sentenza su richiesta delle parti – per i reati elencati al comma 3 dell'articolo 7 del provvedimento, comporta la preclusione all'accesso al beneficio, oltre che la revoca dello stesso con effetti retroattivi, già prevista all'articolo 7;

b) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di chiarire se nella fattispecie delittuosa ivi prevista rientri anche l'ipotesi in cui la finalità consista nel conseguimento di una misura differente da quella effettivamente spettante del Reddito di cittadinanza. Si valuti, inoltre, l'opportunità di riconsiderare la sanzione prevista

per tale fattispecie delittuosa, in considerazione della pena prevista per la fattispecie di cui all'articolo 316-ter;

c) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire se il termine di dieci anni ivi previsto necessario per accedere nuovamente al beneficio riguardi o meno tutti i componenti il nucleo familiare;

d) all'articolo 7, comma 5, lettera f), si valuti l'opportunità di espungere il riferimento, tra le ipotesi di decadenza dal reddito di cittadinanza, a quella relativa all'effettuazione di comunicazioni mendaci dirette ad ottenere un beneficio economico maggiore, essendo tale fattispecie già ricompresa nella previsione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7. Per le stesse ragioni, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 6 del medesimo articolo;

e) all'articolo 18-bis, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere la riassegnazione delle risorse al « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 ».

ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni C. 1637 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.C 1637);

rilevato che:

l'articolo 7 stabilisce le cause di revoca e decadenza dal reddito di cittadinanza, ovvero di riduzione del medesimo, e alcune sanzioni penali in materia, oltre a prevedere alcuni obblighi di comunicazione e di controllo da parte di pubbliche amministrazioni;

in particolare, il comma 1 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute;

la disposizione non chiarisce se nella fattispecie delittuosa rientri anche il caso in cui la condotta sia posta in essere allo scopo di conseguire una misura differente da quella effettivamente spettante del beneficio. Tale finalità potrebbe, invece, essere opportunamente oggetto di una specifica previsione;

appare, inoltre, opportuno valutare l'entità della pena prevista per tale ipotesi di reato, in considerazione della pena

prevista per la fattispecie di cui all'articolo 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);

rilevato altresì che:

il comma 3 del medesimo articolo 7 dispone la revoca del Reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva, in conseguenza della condanna in via definitiva, o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le fattispecie delittuose introdotte dai commi precedenti, nonché per una serie di reati fatti oggetto di puntuale elencazione (si tratta delle medesime fattispecie che comportano, ai sensi dell'articolo 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, la sanzione della revoca degli eventuali ammortizzatori sociali in favore del condannato). Il beneficio non può essere di nuovo richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna;

dovrebbe essere valutata l'opportunità di modificare la disposizione, ampliando il catalogo di reati da cui consegue, in presenza di una condanna definitiva o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la revoca del beneficio con effetti retroattivi. La norma andrebbe, inoltre, coordinata con quella di cui all'articolo 2 del provvedimento, che disciplina i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. In particolare, dovrebbe essere specificato che la sentenza definitiva di condanna per tali reati (o quella di applicazione della

pena su richiesta delle parti) comporta la preclusione all'accesso al beneficio in questione. In altri termini, dovrebbe essere ampliato, all'articolo 2 del provvedimento, il novero dei requisiti che cumulativamente concorrono per l'accesso al beneficio, includendovi espressamente anche l'assenza di condanne definitive o di pronunce ex articolo 444 del codice di procedura penale per i reati specificamente indicati;

sempre in riferimento al comma 3 dell'articolo 7, dovrebbe essere altresì chiarito se il predetto termine di dieci anni, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 11, riguardi la nuova richiesta di accesso al beneficio da parte anche di altri componenti del nucleo familiare;

osservato che:

il comma 4 dello stesso articolo 7 stabilisce, ferme restando le previsioni di cui al comma 3, la revoca del Reddito di cittadinanza per i casi in cui l'INPS accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento della domanda ovvero l'omessa comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. La revoca ha efficacia retroattiva, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite;

il successivo comma 5, nello stabilire i casi di decadenza dal Reddito di cittadinanza (di carattere non retroattivo), prevede che tale sanzione si applichi nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare effettui comunicazioni mendaci, alle quali consegua un beneficio economico in misura maggiore (lettera f);

la medesima sanzione (decadenza) si applica anche, ai sensi del comma 6, nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU ovvero in sede di altro atto nell'ambito della procedura di richie-

sta del beneficio, incluse le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10. In tale ultimo caso, si dispone anche il recupero delle somme corrisposte in eccesso;

le disposizioni di cui ai commi 5, lettera f) (nella parte in cui si riferisce all'effettuazione di comunicazioni mendaci) e 6 dell'articolo 7 sembrerebbero già ricomprese entro le fattispecie delittuose introdotte dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dalle quali consegue non la decadenza, bensì la revoca del beneficio, con conseguente obbligo del beneficiario di restituire, con effetti retroattivi, quanto indebitamente percepito;

ritenuto, infine, che:

l'articolo 18-*bis* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – dispone la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia o anticipati, erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena detentiva nonché per i soggetti evasi o latitanti. Esso disciplina le modalità di adozione dei provvedimenti di sospensione, di comunicazione degli stessi provvedimenti agli enti interessati e di revoca della sospensione. Si prevede l'assegnazione delle risorse derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (comma 5);

la disposizione del comma 5 è mutuata dall'articolo 2, comma 63, della legge n. 92 del 2012. Si tratta però di un riferimento normativo datato, in quanto il « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura », di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stato nel frattempo rinominato in « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali

violenti » dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122 e poi in « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici » dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;

dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di modificare la disposizione, facendo riferimento alla corretta denominazione del predetto Fondo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di chiarire se nella fattispecie delittuosa ivi prevista rientri anche l'ipotesi in cui la finalità consista nel conseguimento di una misura differente da quella effettivamente spettante del Reddito di cittadinanza. Si valuti, inoltre, l'opportunità di riconsiderare la sanzione prevista per tale fattispecie delittuosa, in considerazione della pena prevista per la fattispecie di cui all'articolo 316-ter;

b) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di ampliare il catalogo di reati da cui consegue, in presenza di una condanna definitiva o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la revoca del beneficio con effetti retroattivi. Conseguentemente, si valuti

l'opportunità di prevedere all'articolo 2 del provvedimento, tra i requisiti necessari per l'accesso al beneficio, l'assenza di condanne definitive o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti per tali reati. Sempre in riferimento al comma 3 del medesimo articolo 7, si valuti, infine, l'opportunità di chiarire se il termine di dieci anni necessario per accedere nuovamente al beneficio riguardi o meno tutti i componenti il nucleo familiare;

c) all'articolo 7, comma 5, lettera f), si valuti l'opportunità di espungere il riferimento, tra le ipotesi di decadenza dal reddito di cittadinanza, all'effettuazione di comunicazioni mendaci dirette ad ottenere un beneficio economico maggiore, considerato che tale fattispecie sembrerebbe già ricompresa nelle previsioni di cui al comma 1 dello stesso articolo. Per analoghe ragioni, si valuti altresì l'opportunità di sopprimere il comma 6;

d) all'articolo 18-bis, comma 5, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 » con le seguenti: « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	71
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:	
Incontro informale con Sergii Aleksiev, deputato della <i>Verkhovna Rada</i> di Ucraina	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni XI e XII)

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 marzo scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che il relatore ha testé presentato una nuova proposta di favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*).

Paolo FORMENTINI, *relatore*, illustra la nuova proposta di parere favorevole, che si differenzia dalla proposta già presentata ieri per l'aggiunta di un ulteriore punto della premessa relativo agli articoli 9-bis e 18-bis del decreto-legge, introdotti durante l'esame del Senato.

Piero FASSINO (PD) evidenzia l'opportunità di modificare il secondo punto della premessa al fine di prevedere che l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE sia soggetta ad una revisione periodica, per tenere conto di eventuali cambiamenti intervenuti nei Paesi interessati.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE sottolinea che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha ben presente tale esigenza, che si è posta, ad esempio, nel caso del Kosovo, dove gli uffici dell'anagrafe e del catasto, seriamente danneggiati durante il conflitto nella ex Jugoslavia, sono stati poi ripristinati.

Marta GRANDE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore

La seduta termina alle 10.25.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI ESTERI**

Mercoledì 13 marzo 2019.

**Incontro informale con Sergii Aleksieiev,
deputato della Verkhovna Rada di Ucraina**

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

ALLEGATO

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo), approvato, con modificazioni dal Senato;

premesso che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 2, introdotto al Senato, dispone, tra l'altro, che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea – fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 1-*ter*, anch'esso inserito al Senato – debbano produrre, ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare;

in base al comma 1-*ter* sono esclusi dall'obbligo suddetto di certificazione: i soggetti aventi lo status di rifugiato politico; i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente; i soggetti nei cui Paesi di appartenenza sia impossibile acquisire le certificazioni e che tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

evidenziati altresì l'articolo 9-*bis*, introdotto presso il Senato, che interviene sulla disciplina in materia di istituti di patronato, modificando taluni limiti da cui dipende la costituzione o lo scioglimento degli istituti medesimi, e l'articolo 18-*bis*, parimenti inserito al Senato, che sancisce la sospensione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria ai soggetti, anche evasi o latitanti, condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per reati di terrorismo anche internazionale, per reati eversivi dell'ordine democratico nonché per associazioni di tipo mafioso anche straniere, ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	72
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa. Atto n. 2 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	72
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino » (C. 622 Golinelli)	73
ERRATA CORRIGE	73

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo

sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) e potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* della Difesa. Atto n. 2.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2019.

Marica FANTUZ, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 luglio 2018 il relatore, onorevole Frusone, aveva evidenziato l'opportunità di acquisire maggiori elementi informativi riguardo alle caratteristiche tecniche del velivolo oggetto del programma d'armamento e al suo impiego duale.

Pertanto, la Commissione aveva convenuto di avviare un'adeguata attività conoscitiva che si è conclusa lo scorso giovedì

28 febbraio con l'audizione del Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Davide Crippa.

Luca FRUSONE, *relatore*, osserva come il programma d'armamento relativo all'acquisizione di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE sia stato presentato al Parlamento sul finire della scorsa legislatura, oltre un anno fa.

Al riguardo, sottolinea che, sia durante l'esame presso la Commissione speciale sia nella Commissione di merito, sono emerse diverse problematiche che hanno reso necessario il protrarsi dei tempi d'esame del provvedimento.

In particolare, evidenzia che durante l'attività conoscitiva è stato posto l'accento su alcune criticità di natura tecnica, legate principalmente al fatto che lo studio della nuova piattaforma si trova in uno stato profondamente embrionale, nonché sui problemi di carattere finanziario che interessano la Piaggio Aerospace, azienda cui doveva essere affidata l'elaborazione dello studio e la produzione dei velivoli P2HH.

Ricorda, infatti, che l'azienda in questione non ha prodotto gli ultimi bilanci ed è stata commissariata nel tentativo di risanarla, salvaguardando il livello occupazionale.

Segnala, quindi, che la Piaggio Aerospace, già dal 2010, è impegnata in un programma di studio e produzione di velivoli a pilotaggio remoto di categoria inferiore (P1HH) e che, nel 2012, l'allora Segretario Generale della Difesa, aveva avanzato una manifestazione di interesse per tali velivoli. Sottolinea, inoltre, che dal 2015 il cento per cento della proprietà di Piaggio Aerospace è detenuta dal fondo Mubadala Investment Company degli Emirati Arabi Uniti.

Ricorda, quindi, che nell'audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Vecciarelli, è stato evidenziato come il programma relativo ai velivoli P1HH rivesta particolare importanza al fine di acquisire le conoscenze utili per sviluppare un nuovo velivolo tecnologicamente più avan-

zato e performante, consentendo così alle aziende italiane del settore di maturare il necessario *know-how* per assicurarsi una posizione di eccellenza.

In conclusione, sottolinea come, alla luce degli approfondimenti condotti, occorra completare lo sviluppo della piattaforma relativa al velivolo P1HH e procedere all'acquisto di quattro sistemi per le esigenze, anche duali, della Difesa, con un onere finanziario non superiore ai 250 milioni di euro. Una volta completata questa prima fase, si potrebbero valutare eventuali ulteriori accrescimenti tecnologici del sistema.

In questo modo sarà possibile dare una risposta pronta, anche se non risolutiva, alle esigenze occupazionali della Piaggio Aerospace e, nello stesso tempo, dotare l'Aeronautica militare di velivoli dallo spiccato impiego duale, sviluppando, infine, le conoscenze tecnologiche utili a garantire, per il futuro, una posizione di *leadership* nel settore dei velivoli a pilotaggio remoto.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino » (C. 622 Golinelli).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 146 del 21 febbraio 2019, a pagina 37, prima colonna, quarta riga, la parola: « Giulio » è sostituita dalla seguente: « Carlo ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui risultati della prima attuazione dell'articolo 22- <i>bis</i> della legge n. 196 del 2009, in materia di programmazione finanziaria e accordi tra ministeri	74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019. Doc. LIX n. 1 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
---------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 marzo 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui risultati della prima attuazione dell'articolo 22-*bis* della legge n. 196 del 2009, in materia di programmazione finanziaria e accordi tra ministeri.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2019.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), che dà conto, in particolare, delle modifiche approvate nel corso dell'iter presso il Senato, fa presente che sono ancora in corso di predisposizione le risposte alle richieste di chiarimento della relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, chiede se vi siano colleghi interessati a porre al

Governo ulteriori richieste di chiarimento rispetto a quelle già poste dalla relatrice nella seduta dello scorso 6 marzo. Fa peraltro presente che, essendo probabile che le Commissioni di merito in sede referente introducano a breve ulteriori modificazioni al testo del decreto-legge in titolo e non potendo la Commissione bilancio, in mancanza dei chiarimenti del Governo, esprimere il proprio parere nella seduta odierna sul testo trasmesso dal Senato, ritiene opportuno, ove non vi siano obiezioni, che tale parere sia espresso direttamente sul testo che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Luigi MARATTIN (PD) ritiene necessario che il Governo fornisca puntuali precisazioni in merito alle richieste di chiarimento già formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 6 marzo in riferimento alle disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 28 del decreto-legge in esame, con particolare riguardo alle considerazioni dalla stessa svolte circa le due differenti tipologie di oneri rappresentati, rispettivamente, da limiti massimi di spesa e da previsioni di spesa.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i predetti chiarimenti in altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.30.

Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019.

Doc. LIX n. 1.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della Relazione in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la Relazione in discussione sarà esaminata ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento della Camera dei deputati. Ricorda che, ai sensi del citato articolo 124, le relazioni presentate dal Governo sono assegnate alla Commissione competente per materia e che, su ciascun documento, la Commissione nomina un relatore. Ricorda infine che l'esame può concludersi con la votazione di una risoluzione da parte della Commissione stessa ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento medesimo.

Luigi MARATTIN (PD), ferme restando le prerogative riconosciute dal Regolamento della Camera dei deputati alla presidenza della Commissione, intende preliminarmente esprimere disappunto per la mancata designazione di un relatore del proprio gruppo su un documento di tale rilevanza, frutto di un importante lavoro svolto nella scorsa legislatura dal gruppo del Partito Democratico. Ritiene che con ciò la maggioranza abbia disatteso sia ad un impegno che era stato assunto in tal senso nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia, più in generale, ad un impegno assunto all'inizio della presente legislatura, finalizzato a non escludere che su provvedimenti di particolare interesse potessero essere nominati relatori anche esponenti di gruppi di minoranza, come peraltro è già accaduto in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello

Stato. Auspica pertanto che in futuro possa darsi concretamente seguito al predetto impegno.

Claudio BORGHI, *presidente*, ribadisce la piena disponibilità della presidenza ad utilizzare, nella designazione dei relatori, un criterio che tenga presente, per quanto possibile, anche le esigenze eventualmente manifestate dai gruppi di minoranza, perlomeno in ordine a taluni specifici provvedimenti.

Marialuisa FARO (M5S) ritiene che, nel caso di specie, non vi sia stata alcuna mancanza di considerazione nei confronti dei gruppi di opposizione, osservando piuttosto come l'indicazione del relatore abbia fatto seguito ad uno specifico interessamento manifestato sul provvedimento in esame dal deputato Sodano.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, condividendo l'opportunità rilevata dal deputato Marattin in ordine ad una maggiore condivisione dei gruppi di minoranza nella designazione dei relatori su taluni specifici provvedimenti, passando all'illustrazione del documento in oggetto fa presente quanto segue.

La Relazione 2019 aggiorna la previsione degli indicatori BES per il triennio in corso in base agli effetti della legge di bilancio 2019-2021. Il quadro programmatico per il successivo triennio sarà presentato dal Governo nell'Allegato BES che accompagna il Documento di economia e finanza (DEF) previsto per aprile 2019.

Ricorda che il DEF 2018 e il relativo allegato BES furono predisposti da un Governo uscente e si riferirono unicamente al quadro a legislazione vigente. Il Governo attualmente in carica ha presentato la propria strategia di politica economica e di riforma nella Nota di Aggiornamento del DEF 2018. La prima fase di attuazione di tale strategia è avvenuta con la legge di bilancio per il 2019, che ha introdotto misure che interessano vari aspetti del BES – in particolare, nella Relazione si citano il reddito di cittadinanza e « quota 100 », definite in dettaglio

solo con il recente decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge – i cui effetti attesi sono già inclusi nelle stime relative ai prossimi tre anni contenute nella Relazione in esame, per i quattro indicatori per cui si attua l'esercizio previsionale.

Dal momento che, peraltro, le misure attuative sono ancora in corso di definizione, la Relazione precisa che, considerato il breve lasso di tempo a disposizione e l'incertezza relativa ad alcuni aspetti statistici e definatori, le valutazioni riportate sono di natura provvisoria e saranno oggetto di ulteriori approfondimenti che verranno diffusi nell'allegato BES al DEF 2019.

La relazione è strutturata in quattro sezioni. La prima di esse contiene una premessa di carattere introduttivo.

La seconda presenta un'analisi delle misure contenute nella legge di bilancio 2019 che sono ritenute rilevanti per i domini del benessere monitorati attraverso i 12 indicatori BES.

La terza reca l'analisi di quattro indicatori per cui è attualmente possibile effettuare delle previsioni – reddito medio disponibile aggiustato *pro capite*, disuguaglianza del reddito disponibile, tasso di mancata partecipazione al lavoro, emissioni CO2 e altri gas clima alteranti – che mostra sia l'andamento nel triennio 2015-2017, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sia le previsioni elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il periodo 2018-2021.

Vengono altresì riportate le serie storiche 2015-2017 degli altri otto indicatori per i quali non è al momento possibile effettuare previsioni, ovvero sia: uscita precoce dal sistema di istruzione; criminalità predatoria; efficienza della giustizia civile; rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne di 25-49 anni senza figli; speranza di vita in buona salute alla nascita; eccesso di peso; indice di abusivismo edilizio; povertà assoluta.

La quarta sezione, infine, contiene un approfondimento sull'indicatore di povertà assoluta e una stima del *poverty gap* nel 2017.

Come in precedenza evidenziato, per quattro dei dodici indicatori BES la Relazione presenta sia i consuntivi 2015-2017 che le previsioni 2018-2021. Attualmente, sia nei due allegati al DEF attualmente presentati (nel 2017 e nel 2018) che nella precedente Relazione 2018, solo per questi quattro indicatori si è potuto effettuare un esercizio previsionale. La Relazione precisa che ulteriori indicatori verranno aggiunti nelle prossime edizioni in base agli avanzamenti nello sviluppo degli strumenti statistici e modellistici necessari per fornire previsioni nell'orizzonte temporale del ciclo di programmazione economico-finanziaria.

Le previsioni della Relazione 2019 considerano, in relazione a ciascun indicatore, gli effetti delle principali misure contenute nella legge di bilancio 2019 e dell'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica di dicembre 2018.

Il Governo segnala che particolare attenzione è stata dedicata alla misura del reddito di Cittadinanza, che ha impatti rilevanti sugli indicatori BES, avvertendo tuttavia che una trattazione più puntuale degli impatti della misura potrà essere effettuata in occasione della presentazione dell'allegato BES al DEF 2019. Inoltre, nella sezione II vengono riassunte le misure più rilevanti contenute nella legge di bilancio 2019 e riconducibili ai domini del benessere monitorati tramite la Relazione BES.

L'indicatore relativo al reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* nel triennio 2015-2017 è cresciuto del 3,2 per cento, pari ad un aumento in termini assoluti di 687 euro, superando, nell'ultimo anno, per la prima volta, il livello registrato nel 2008, quando era pari a 22.154 euro annui.

Per il periodo 2018-2021 il Governo prevede ulteriori incrementi annui, pari rispettivamente a +2,7, +2,5, +2,5 e +1,9 per cento, in virtù delle previsioni moderatamente positive della dinamica del mercato

del lavoro e delle misure introdotte nella legge di bilancio 2019, e in particolare dell'introduzione del reddito di cittadinanza.

Confrontando le previsioni 2018-2021 della Relazione BES 2019 con quelle dell'allegato al DEF 2018 si può notare che, dopo un sostanziale allineamento nei primi tre anni (2018-2020), esse si discostano nel 2021, posto che il reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* previsto nel DEF 2018 a legislazione vigente per il 2021 è di circa 150 euro più elevato.

L'indicatore relativo alla disuguaglianza del reddito disponibile rappresenta la distanza nella distribuzione delle risorse tra la quota più agiata di popolazione e quella più povera. Una riduzione dell'indice, segnando una minore distanza, si associa ad una distribuzione dei redditi più equa.

Per quanto concerne i consuntivi 2015-2017, nel 2015 si osserva un valore dell'indice di disuguaglianza pari a 6,3 (il livello più alto raggiunto nel periodo di analisi), che si contrae di 0,4 punti nel 2016 e si rialza leggermente nel 2017.

Per l'anno 2016, dalla tabella si evince un significativo disallineamento tra il dato del 2016 riportato nel DEF 2018 (pari a 6,3) e nella Relazione BES 2019 (pari a 5,9).

Al riguardo si segnala, tuttavia, che quest'ultimo valore coincide con il valore dell'indicatore riportato nel consuntivo 2016 dal Rapporto BES 2018 dell'ISTAT.

Per le previsioni, il Governo ipotizza una riduzione dell'indice di 0,1 punti rispetto al dato ISTAT stimato per il 2017 (da 6,0 a 5,9), in virtù dell'introduzione del reddito di inclusione, che ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 2018, il sostegno per l'inclusione attiva, con un beneficio economico superiore e requisiti di accesso meno stringenti, e, in minore misura, dell'innalzamento del limite reddituale oltre il quale si azzerà il « *bonus* 80 euro ».

Nel 2019 il Governo stima una riduzione più marcata dell'indice di disuguaglianza (-0,3 punti), che si attesterebbe al valore di 5,6, per effetto dell'introduzione del reddito di cittadinanza per nove mesi in sostituzione del reddito di inclusione. Ai

fini della stima sono state considerate anche altre politiche: l'estensione della platea di soggetti che potranno beneficiare del regime forfettario di imposta con aliquota al 15 per cento, tramite l'innalzamento a 65 mila euro della soglia di ricavi ai fini dell'accesso al regime e l'innalzamento della soglia di reddito dei figli con età non superiore ai 24 anni al di sopra della quale non si è più considerati a carico dei genitori (da 2.841 a 4.000 euro).

Nel 2020 l'indicatore si riduce a 5,5 (-0,1 punti rispetto al 2019), per effetto dell'erogazione del reddito di cittadinanza per l'intero anno. L'introduzione del regime di tassazione proporzionale (con aliquota al 20 per cento) per gli autonomi e imprenditori con ricavi fino a 100 mila euro produce, secondo il Governo, effetti più contenuti sull'indicatore in questione.

Nel 2021, in assenza di ulteriori previsioni normative, l'indicatore rimarrebbe stabile rispetto all'anno precedente.

L'indicatore relativo al tasso di mancata partecipazione al lavoro rappresenta un indicatore più ampio del tasso di disoccupazione, in quanto offre una rappresentazione dell'esclusione dal mercato del lavoro, tenendo conto anche di coloro che sono inattivi ma sarebbero disponibili a lavorare. Un indicatore più basso indica una maggiore partecipazione al mercato del lavoro.

La dinamica moderatamente positiva del mercato del lavoro nel triennio 2015-2017 si è tradotta in un progressivo miglioramento del tasso. Per il quadriennio 2018-2020 il Governo prevede una prosecuzione di tale fase favorevole, fino a raggiungere nel 2021 il livello più basso dal 2011, quando era pari a 17,9 per cento.

Poiché la partecipazione al mercato del lavoro presenta ancora delle forti differenze di genere, l'indicatore deve essere calcolato sia in forma aggregata sia disaggregando tra femmine e maschi.

Secondo la Relazione il miglioramento del tasso in totale si riflette in una contestuale contrazione dell'indicatore sia per gli uomini che per le donne, ma più rapida

per queste ultime, con una conseguente riduzione del differenziale di genere durante il periodo di analisi.

Secondo il Governo, il progressivo miglioramento dell'indicatore nel triennio 2019-2021 è dovuto anche alle misure introdotte nella legge di bilancio 2019, tra cui l'introduzione del reddito di cittadinanza e l'istituzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico (« quota 100 »).

L'indicatore relativo alle emissioni di CO₂ e altri gas clima alteranti esprime le tonnellate di emissioni dei settori economici e delle famiglie per abitante.

Nel biennio 2015-2016 le emissioni pro capite si sono lievemente ridotte, mentre nel biennio 2017-2018 sono previste stabili e pari a 7,2 tonnellate *pro capite*.

Nel triennio successivo il Governo prevede una contenuta ma progressiva riduzione dell'indicatore, anche grazie alle misure contenute nella legge di bilancio 2019 e, in particolare, alla proroga al 2019 delle detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di efficienza energetica e alla riconversione in chiave ecologica del parco auto, con un contributo economico a favore dei soggetti che acquistano un veicolo non inquinante e, solo nel 2019, per chi acquista un veicolo elettrico o ibrido.

Come anticipato, per otto dei dodici indicatori BES la Relazione presenta solo i consuntivi 2015-2017, riepilogati nella Tabella 3, per la quale si rinvia al dossier predisposto dagli uffici.

Nella tabella sono riportati, per memoria, anche i valori degli indicatori riportati nell'allegato al DEF 2018. I consuntivi degli indicatori coincidono, salvo leggeri scostamenti, con l'unica eccezione dell'indice di criminalità predatoria.

Nonostante che per questi otto indicatori non vengano fatte previsioni, la Relazione esamina per ognuno di essi gli interventi contenuti nella legge di bilancio suscettibili di produrre effetti su di essi.

All'indice di povertà assoluta, infine, è interamente dedicata la sezione IV.

Per l'indicatore di uscita precoce dal sistema di istruzione la Relazione riporta un grafico che ne evidenzia la tendenza

decescente dal 2015. Nell'ultimo triennio si osserva una contrazione di 0,9 punti percentuali dal 2015 al 2016, che porta l'indicatore nel 2016 ad un valore pari al 13,8 per cento, seguito da un aumento di 0,2 punti percentuali tra il 2016 e il 2017.

Dalla disaggregazione per sesso si evince che i tassi di abbandono precoce del sistema di istruzione e formazione sono più bassi (di 5-6 punti percentuali) per le femmine rispetto ai maschi, per tutto il periodo di osservazione. A livello territoriale, si segnala che l'abbandono scolastico precoce è superiore nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord, ma sempre con andamento decrescente nel periodo.

Tra le misure contenute nella legge di bilancio che dovrebbero comportare miglioramenti nell'indicatore, il Governo ricorda il reddito di cittadinanza in quanto, mettendo a disposizione maggiori risorse per le famiglie, può permettere ai giovani in età scolastica di rimanere a scuola o in un percorso formativo alternativo.

Per l'indice di criminalità predatoria, il Governo evidenzia, tra le misure contenute nella legge di bilancio che vanno nel senso di aumentare la sicurezza e quindi di un miglioramento dell'indicatore, le assunzioni straordinarie previste per le Forze di polizia e le risorse destinate al potenziamento del personale del comparto sicurezza e difesa. I consuntivi sono esposti in un apposito grafico, tratto dall'indagine Istat sulla sicurezza dei cittadini.

L'indice di efficienza della giustizia civile dovrebbe, secondo il Governo, beneficiare dell'assunzione di nuovi magistrati e personale per il Ministero della giustizia, ipotizzando un effetto di riduzione della durata media effettiva dei procedimenti presso i tribunali ordinari. L'andamento dei consuntivi negli ultimi anni viene visualizzato in un apposito grafico.

Il rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne di 25-49 anni senza figli, appartenente al dominio « lavoro e conciliazione dei tempi di vita » è previsto dal Governo in miglioramento grazie agli interventi come il Reddito di Cittadinanza e il Bonus asili nido. I con-

suntivi, tratti dalla rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro, vengono esposti in un grafico dal 2005 al 2017.

Riguardo agli indicatori BES appartenenti al dominio « Salute », rappresentati dalla speranza di vita in buona salute alla nascita e dall'eccesso di peso, il Governo segnala come potenzialmente forieri di effetti positivi gli interventi per l'ammmodernamento delle infrastrutture, il potenziamento del personale sanitario e gli incentivi fiscali relativi agli impianti sportivi pubblici.

Per l'indice di abusivismo edilizio vengono esposti i consuntivi dal 2005 del Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (Cresme).

Come anticipato, all'indice di povertà assoluta è dedicato uno specifico approfondimento nella sezione IV in quanto, secondo il Governo, esso assume particolare rilevanza alla luce degli interventi di contrasto alla povertà introdotti con la legge di bilancio 2019 e il successivo decreto-legge n. 4 del 2019.

Oltre a questo, la sezione IV approfondisce le metodologie di misurazione della povertà. In particolare si definiscono la soglia di povertà assoluta, pari al costo di un paniere di beni e servizi considerati essenziali per evitare gravi forme di esclusione sociale, e la povertà relativa, basata sul reddito.

L'Italia, a differenza degli altri paesi europei che utilizzano misure di povertà relativa basate sui redditi, ha adottato una misura di povertà assoluta. Più nello specifico, la povertà assoluta non fa riferimento ad un'unica soglia nazionale ma ad una pluralità di soglie, che variano per numero, età dei componenti, ripartizione geografica e tipo di comune di residenza. Confrontando la spesa delle famiglie italiane, ricavata dall'indagine ISTAT sulle spese delle famiglie, con tali soglie si calcola ogni anno la quota di famiglie (e, per somma, di individui) residenti in Italia che si trova in condizione di povertà assoluta.

La Relazione riporta in un grafico le serie storiche dell'indicatore di povertà

assoluta, a livello familiare e individuale, e l'andamento dei tassi di variazione annuali del PIL, per il periodo 2005-2017.

Il grafico suggerisce che non vi è una relazione chiara tra povertà assoluta e ciclo economico. Ad esempio, nel 2008, primo anno della grande recessione, in corrispondenza di una contrazione del PIL si registra un aumento significativo della povertà assoluta. L'anno successivo, invece, a fronte di un'ulteriore e più forte caduta del PIL, la povertà assoluta mantiene una sostanziale stabilità. Nell'ultimo triennio, poi, nonostante la ripresa del ciclo economico, la povertà assoluta ha mantenuto una traiettoria crescente.

L'incidenza della povertà assoluta familiare presenta inoltre forti divari territoriali, con il Mezzogiorno che presenta livelli di povertà assoluta strutturalmente più elevati e per ampiezza familiare (dal 2009 si assiste ad un aumento della povertà assoluta tra le famiglie più numerose, in particolare tra le famiglie con 4 o 5 e più componenti). Per quanto riguarda la povertà assoluta per età, la Relazione evidenzia che, mentre fino al 2011 l'incidenza della povertà assoluta è tendenzialmente maggiore nella classe di età superiore a 65 anni, dal 2012 si osserva un'inversione di tendenza tra incidenza di povertà ed età della persona di riferimento: le famiglie con persona di riferimento di età inferiore ai 35 anni mostrano dal 2012 i livelli di povertà assoluta più elevati. Infine, l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie in cui sono presenti stranieri risulta più elevata rispetto a quella registrata nelle famiglie di soli italiani.

La Relazione svolge alcune considerazioni circa la difficoltà di effettuare previsioni sull'indicatore di povertà assoluta, sia per le peculiarità metodologiche legate al calcolo dell'indicatore, sia per le difficoltà ad effettuare una previsione delle spese per consumi delle famiglie.

Circa gli effetti dell'introduzione del reddito di cittadinanza, la Relazione segnala che non è possibile effettuare una sovrapposizione perfetta tra la platea di potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza e le famiglie in povertà assoluta in quanto i valori presi a riferimento per definire requisiti di accesso e importo del beneficio non si riferiscono alle soglie di povertà assoluta, ma derivano dalla soglia di rischio di povertà, fissata al 60 per cento della mediana della distribuzione del reddito familiare disponibile equivalente. Premesso ciò, la Relazione fornisce comunque una stima dell'ammontare complessivo di spesa per consumi che porterebbe ciascuna famiglia in condizione di povertà assoluta al livello della soglia riconducibile alla tipologia familiare di appartenenza. Sulla base dei dati prodotti dall'ISTAT nell'indagine sulle spese delle famiglie 2017 si stima che tale ammontare sia pari a circa 4,9 miliardi.

In conclusione, ritiene opportuno che, al fine di approfondire ulteriormente l'esame dei contenuti della Relazione in oggetto, possa essere svolto un breve ciclo di audizioni.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel ricordare che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere concordato lo svolgimento del ciclo di audizioni testé richiamato dal relatore, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO

**DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO
17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

2874



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO XI

Prot. N. 35963/2019
Rif. Prot. Entrata N. 34265/2019
Allegati:
Risposta a nota:

Roma, 12 MAR. 2019

All'Ufficio del coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 1637 – Schema di disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Relazione tecnica di passaggio.

È stato esaminato il testo e la relazione tecnica di passaggio, riferita al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata a condizione che all'articolo 12, comma 7-bis del testo le parole "euro 5.549.500" siano sostituite con le parole "euro 6.549.500", considerato che la relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente reca a decorrere dall'anno 2021 una quantificazione degli oneri pari a 6.549.500 euro.

Inoltre, si segnala che l'articolo 25-bis prevede l'applicazione della disciplina prevista dai singoli ordinamenti degli enti ai giornalisti in servizio presso i propri uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva, senza prevedere a tal fine alcun termine temporale. La relazione tecnica precisa la portata non innovativa della disposizione sul trattamento attualmente riconosciuto al personale in questione anche se non fornisce elementi circa i contenuti di tale trattamento nelle varie realtà cui la disposizione dovrebbe trovare applicazione. In proposito risulta che con riferimento al personale della Regione Siciliana - coerentemente con le statuizioni espresse dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2019 secondo la quale, in virtù del disposto di cui all'articolo 40 del d.lgs n. 165/2001 la

disciplina del pubblico impiego è riservata alla contrattazione - sia stata già prevista, nell'ambito dell'ipotesi di contratto recentemente sottoscritta ed attualmente al vaglio della Corte dei Conti, una specifica nuova disciplina riguardante il personale in questione. Ciò in un'ottica di discontinuità rispetto al precedente ordinamento e di tendenziale armonizzazione con la nuova e meno favorevole disciplina recata dai CCNL 2016 - 2018 per il personale giornalista appartenente alle regioni a statuto ordinario e alle altre amministrazioni pubbliche definita anche in attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, ai sensi del quale *“Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.


In tale quadro il previsto mantenimento, senza alcun termine prefissato, di trattamenti definiti in ambiti diversi dalla contrattazione collettiva, oltre a non essere in linea con il descritto assetto legislativo e giurisprudenziale della Corte Costituzionale, comporta, per un arco di tempo indeterminato, ingiustificate disparità di trattamento rispetto al personale con medesima qualifica appartenente alle regioni a statuto ordinario ed agli altri enti pubblici con conseguenti effetti emulativi. Infatti, i predetti CCNL 2016-2018 relativi al restante personale pubblico (art. 95 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 21 febbraio 2018, art. 59 del CCNL Enti di ricerca del 19 aprile 2018, art. 18 – bis del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e art. 13 del CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018) hanno già definito la pertinente disciplina in maniera omogenea. A dimostrazione degli ipotizzati effetti emulativi si segnala l'avvenuta presentazione di un emendamento integrativo dell'articolo 25-bis (emendamento 25-bis.1 Capitanio) diretto a prevedere, per i giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico, l'inserimento in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni con conseguente sottrazione dei medesimi alla meno favorevole predetta disciplina contrattuale. Su tale emendamento sia il Dipartimento della Funzione pubblica sia questo Dipartimento hanno espresso parere contrario. Il primo per gli evidenti profili di incostituzionalità con riferimento al disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione e questo Dipartimento anche con riguardo agli effetti finanziari conseguenti.

Le criticità sopramenzionate potrebbero essere superate attraverso l'inserimento nell'articolo 25-bis di un termine che conferisca alle disposizioni ivi recate carattere di effettiva e stringente transitorietà come peraltro previsto nella prima stesura dell'emendamento (25.0.3)

recante l'articolo aggiuntivo in esame, laddove si consentiva l'applicazione della disciplina prevista dai singoli ordinamenti comunque non oltre il 31 luglio 2019.

Conseguentemente, si ritiene necessario che all'articolo 25-bis, dopo le parole "contrattazione collettiva" siano inserite le parole: "e comunque non oltre la data del 31 luglio 2019".

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Per le stime che seguono degli oneri per la finanza pubblica dell'istituzione del beneficio economico del RdC, si è fatto riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) a fini ISEE relative all'annualità 2017. Nel caso di nuclei che abbiano presentato più dichiarazioni ISEE nel corso dell'anno, è stata selezionata l'ultima DSU. Il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa 220 mila nuclei familiari, pari al 4% della popolazione ISEE, che nel 2017 ha coperto oltre il 25% della popolazione residente per un totale di oltre 4,9 milioni di nuclei familiari distinti.

Articolo 1: (Reddito di cittadinanza)

Istituisce a decorrere dal mese di aprile 2019 il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato "Rdc" che assume la forma di Pensione di cittadinanza in caso di nuclei familiari con uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.

Articolo 2 (Beneficiari)

L'articolo 2 definisce i requisiti di eleggibilità per l'accesso al beneficio. Con riferimento ai requisiti di residenza e soggiorno, deve trattarsi di cittadini dell'Unione Europea o loro familiari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che – per tutti i casi sopra elencati – residenti per almeno dieci anni nel paese, di cui gli ultimi due continuativamente. Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di: un valore dell'ISEE non superiore ad euro 9.360; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 30.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, nonché di ulteriori euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE; un valore del reddito familiare, inclusivo dei trattamenti assistenziali percepiti, inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 3 del medesimo articolo. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza, riservata ai nuclei familiari composti di soli soggetti di 67 anni (incrementati per l'aumento della speranza di vita) e oltre, e comunque ad euro 9.360 euro nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Sono inoltre previsti alcuni requisiti in materia di possesso di autoveicoli o motoveicoli o imbarcazioni da diporto.

I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno devono sussistere in capo al richiedente il RdC «cumulativamente». Detta modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non amplia la platea dei possibili beneficiari, ma anzi precisa con potenziale effetto restrittivo che i requisiti devono sussistere tutti cumulativamente in capo al medesimo richiedente.

Con riferimento alla definizione del "familiare" si rinvia all'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 06/02/2007, n. 30 in attuazione alla Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Si tratta di mero coordinamento legislativo che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 1-bis e 1-ter prevedono che i cittadini non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero. Dette disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ogni eventuale onere per il rilascio delle certificazioni è a carico del richiedente, già a legislazione vigente.

La base dati di partenza è stata estratta, imponendo il possesso delle caratteristiche economiche richieste, per un totale di 60 mila osservazioni nel campione. Tra essi si includono tutti i nuclei che hanno presentato una dichiarazione ISEE nelle condizioni sopra evidenziate, indipendentemente dal soddisfacimento del requisito di residenza e, con riferimento agli stranieri extracomunitari, della tipologia del permesso di soggiorno. Nella base dati ISEE, infatti, non si è in grado di differenziare la condizione degli stranieri per tipologia del permesso di soggiorno, né per durata della residenza (così come per il resto dei beneficiari), e quindi, per questa relazione tecnica, saranno operate correzioni successive. Parimenti, con riferimento agli intestatari dei beni durevoli, non disponendosi del dato, sono tutti prudenzialmente inclusi nelle stime. Riportando il dato campionario all'universo, si è in presenza di oltre 1 milione 365 mila nuclei familiari.

Tale stima non include – per costruzione – le famiglie che, pur avendo una condizione economica tale da avere un ISEE pari o inferiore a 9.360 euro, e le altre condizioni patrimoniali e reddituali previste, non hanno richiesto l'indicatore nel 2017. Nell'esperienza recente di stima delle platee potenziali di misure quali il reddito di inclusione - ReI (e il sostegno per l'inclusione attiva – SIA – in precedenza) si è ritenuto opportuno adottare parametri espansivi della platea, da ultimo nell'ordine del 15%. Nell'esperienza del ReI, in realtà, si è trattato di una ipotesi eccessivamente prudenziale, atteso che all'esito dell'allargamento della platea intervenuto a decorrere dal 1° luglio u.s. si prevedevano oltre 700 mila nuclei beneficiari, mentre per tutto il 2018 i nuclei beneficiari con almeno un accredito nell'anno risultavano essere poco meno di 460 mila, con un *take-up* inferiore ai due terzi dei potenziali aventi diritto come all'epoca stimati. I dati sulla spesa nel primo anno di applicazione del ReI, indicano una distanza della spesa effettiva ancora maggiore rispetto al limite di spesa fissato sulla base delle stime: all'8 di gennaio, la spesa per l'erogazione del ReI risultava essere circa 800 milioni di euro, mentre quella per il SIA – per coloro che cioè non sono transitati al regime del ReI o non l'hanno fatto sin dall'istituzione del nuovo strumento – di circa 190 milioni di euro. Si tratta cioè di meno di un miliardo di euro a fronte di un limite di spesa per l'anno 2019 di 1,747 miliardi di euro, cioè meno del 60%.

Si ritiene pertanto che, tenuto anche conto che nelle rassegne internazionali disponibili sul numero di effettivi beneficiari rispetto al potenziale per misure analoghe al Rdc tale quota non va mai oltre l'80%, si possa ipotizzare comunque in via prudenziale che gli eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro che non hanno presentato una DSU nel 2017 siano più che compensati da coloro che, pur possedendo i requisiti richiesti, non presenteranno domanda per il beneficio. Si ritiene cioè che si possa ridurre almeno all'85% la stima sulla platea potenziale secondo la metodologia a suo tempo definita per il ReI.

All'art. 2, comma 3 è introdotta una modifica volta a correggere una errata formulazione del comma stesso, precisando che non è l'intero nucleo a non avere diritto al beneficio, ma che dal

beneficio stesso va escluso il solo componente che sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie non sorrette da giusta causa.

Conseguentemente viene ricalcolato, *al comma 4*, il parametro della scala di equivalenza applicando in tali casi una decurtazione di 0,4 dal parametro della scala di equivalenza. L'effetto complessivo delle modifiche non impatta sulla platea dei potenziali beneficiari del reddito per come è stata costruita in quanto non è stato possibile individuarli tra le ipotesi di base. Pertanto la modifica non comporta nuovi e maggiori oneri.

All'art. 2, comma 5, lettera a) è introdotta una specifica che se la separazione o divorzio è avvenuta successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale, con l'obiettivo di limitare eventuali abusi finalizzati ad eludere i limiti previsti per accedere al Rdc. L'attività di verifica in ordine ai cambiamenti di residenza, già rientrano, a legislazione vigente, nelle competenze della polizia locale che continuerà dunque a svolgere le suddette funzione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. La modifica non ha alcun impatto sulla platea dei potenziali beneficiari del reddito. Pertanto la modifica non comporta nuovi e maggiori oneri.

Articolo 3 (Beneficio economico)

Ai fini della valutazione della spesa è necessaria ad ogni modo una valutazione su altri elementi che caratterizzano la situazione del nucleo familiare e che determinano il beneficio. Ai sensi dell'articolo 3, il beneficio economico dipende dal numero dei componenti, come pesati dalla specifica scala di equivalenza adottata, dalla situazione reddituale dei componenti il nucleo familiare, dalla fruizione di altri trattamenti economici assistenziali, dal bisogno abitativo e, nella fattispecie, dal canone di locazione versato come da contratto regolarmente registrato. Pertanto, il beneficio massimo – pari per un singolo a 780 euro mensili – è percepibile solo da chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti (al netto di quelli non sottoposti a prova dei mezzi, tra i quali il più rilevante è l'indennità di accompagnamento) e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili. Il RdC si caratterizza in sostanza nelle forme di una integrazione al reddito che è somma di due componenti: un reddito minimo garantito, nelle forme più classiche (una integrazione volta cioè a coprire la distanza da una certa soglia di risorse) e un sostegno all'affitto per le famiglie non proprietarie (e quindi con bisogni economici maggiori). La soglia reddituale è fissata in 6.000 euro annui, cui va applicata la scala di equivalenza apposita per riparametrarla rispetto alla dimensione del nucleo familiare; il massimale del sostegno all'affitto è pari a 3.360 euro annui. Per la Pensione di cittadinanza la soglia reddituale è fissata a 7.560 euro annui, mentre il sostegno all'affitto è al massimo di euro 1.800 annui. Sia per il Rdc che per la Pensione di cittadinanza la somma delle due componenti è sempre pari al massimo a 780 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza. Infine, nel caso di nuclei familiari in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, è prevista una integrazione – per definizione, alternativa a quella del sostegno all'affitto – pari alla misura della rata mensile del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui. I parametri della scala di equivalenza sono i seguenti: 1 per il primo componente, 0,4 aggiuntivi per ogni componente maggiorenne e 0,2 per ogni componente minorenni. Il parametro massimo della scala di equivalenza è posto pari a 2,1. Il beneficio non può in ogni caso essere complessivamente superiore a 9.360 euro per il parametro della scala di equivalenza, ridotto del

reddito familiare inclusivo dei trattamenti, mentre nel caso di benefici inferiori a 480 euro annui, questi vengono incrementati a detta soglia.

Di seguito si presenta la stima della spesa, suddivisa per numerosità del nucleo familiare, relativa a tutta la platea con le caratteristiche richieste che abbia presentato una dichiarazione a fini ISEE, inclusiva in particolare della componente stranieri indipendentemente dal possesso dei requisiti di soggiorno e di residenza e con le ipotesi di *take-up* sopra specificate.

Tabella 1 – Nuclei beneficiari e risorse al lordo di componenti da escludere successivamente per l'erogazione del RdC e della Pensione di cittadinanza nell'anno base

Numero componenti nel nucleo	Numero nuclei beneficiari (migliaia)	Risorse (milioni di euro)
1	363	1.571
2	236	1.330
3	288	1.923
4	265	1.880
5 o più	183	1.324
Totale	1.335	8.028

Non tutti gli stranieri hanno però diritto al beneficio. In particolare, si può stimare sulla base dei dati sulla cittadinanza degli stranieri e della quota di titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, che la quota di stranieri non in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno sia pari ad almeno il 36%. I requisiti di residenza, in realtà, riguardano tutti i beneficiari, ma prudenzialmente la stima qui presentata è riferita ad una riduzione della platea per i soli nuclei composti esclusivamente da cittadini stranieri. Assumendo caratteristiche analoghe tra gli stranieri che posseggono o meno i requisiti per l'eleggibilità al beneficio (trattasi anche in questo caso di ipotesi prudenziale, avendo probabilmente i cittadini stranieri da più tempo residenti nel territorio italiano condizioni economiche migliori) possono essere stimate la spesa e la platea complessiva:

Tabella 2 - Nuclei beneficiari e risorse al netto della stima dei nuclei di soli stranieri non lungosoggiornanti e non residenti da almeno 10 anni nel territorio italiano

	Numero nuclei beneficiari (migliaia)	Risorse (milioni di euro)
Popolazione complessiva (A)	1.335	8.028
Nuclei di soli stranieri (B)	241	1.486
Stima nuclei di stranieri non eleggibili (C=0,36*B)	87	535
Totale (A-C)	1.248	7.493

Oltre a questi elementi, è necessario valutare altri aspetti che impattano sulla spesa a regime, atteso che la prestazione non si intende dalla durata indefinita, ma ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ha una durata massima di 18 mesi, cui segue una sospensione di un mese prima di poter richiedere il rinnovo. A tal fine è necessario preventivamente stimare il *turn-over* nella platea dei beneficiari. Infatti, se il *turn-over* fosse nullo, si produrrebbe un profilo di spesa per cui la spesa sostanzialmente ad anni alterni si ridurrebbe di un dodicesimo (cioè, fatta pari a 100 la spesa del primo anno, il secondo sarebbe ridotto a 92, il terzo 100, il quarto e il quinto 92, il sesto 100 e così via).

In realtà, legando longitudinalmente i campioni di DSU del 2016 e del 2017, ed escludendo le famiglie di soli anziani (si ricordi che per i beneficiari della pensione di cittadinanza la durata del beneficio si assume indefinita) il *turn-over* appare piuttosto elevato, con permanenze di poco inferiori ai due terzi: infatti, nel confronto con l'anno precedente il numero di nuclei con le caratteristiche del Rdc è grosso modo il medesimo, ma solo per meno di due terzi si tratta delle stesse famiglie. Assumendo tale andamento costante nel tempo e applicandolo uniformemente alle varie coorti di beneficiari Rdc, il profilo temporale della spesa – fatta 100 il primo anno – è il seguente:

Tabella 3 – Profilo temporale teorico della spesa in base alla durata del Rdc (spesa iniziale pari a 100)

2019	2020	2021	2022	2023
100	94,8	98,1	96,0	96,0

Successivamente le oscillazioni si fanno sempre meno ampie e la spesa a regime si colloca al 96,4%.

Tenuto conto che nel primo anno, la partenza del Rdc è prevista ad aprile e che il profilo di spesa sopra evidenziato può applicarsi ai soli beneficiari del Reddito di cittadinanza e non della Pensione di cittadinanza, il profilo temporale della spesa aggiuntiva connessa al Rdc e alla Pensione di cittadinanza è il seguente (in milioni di euro):

Tabella 4 – Risorse complessive necessarie per l'erogazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza (in milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023
Spesa per il beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza	5.620	7.123	7.355	7.210	7.210

All'art. 3, comma 15, sono inserite modifiche che fanno seguito al deposito della memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali su D.L. n. 4 del 2019, e in particolare sulle misure di cui al Capo I. Le modifiche sono volte, in via generale, da un lato, a

chiarire, circoscrivendo e motivando il trattamento, alla luce della disciplina in materia, dall'altro, prevedere specifiche misure di maggior garanzia da adottarsi nei provvedimenti attuativi, per i quali si richiede comunque esplicitamente, ai fini dell'adozione, il preventivo parere del Garante. Le modifiche previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si prevedono infatti attività aggiuntive in capo alle amministrazioni interessate, già evidentemente orientate in sede attuativa alla garanzia della protezione dei dati personali, qui disciplinandosi al più limitazioni delle attività originariamente previste al fine di garantire maggiore protezione.

Articolo 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)

L'articolo 4 prevede in capo ai centri per l'impiego e in capo ai servizi sociali dei comuni il compito di stipulare con i beneficiari del Rdc un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, che si sostanziano in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Le caratteristiche dei Patti per il lavoro, che anche sulla base dell'esperienza nel primo periodo di applicazione del Rdc potranno essere ridefinite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono inizialmente quelle del Patto di servizio di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 150 del 2015, fatti salvi alcuni obblighi in più in capo al beneficiario (tra cui l'obbligo di registrarsi e a consultare l'apposita piattaforma digitale, cfr. oltre). Quanto al Patto per l'inclusione sociale, questo assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 147 del 2017, salvi eventuali diversi obblighi in capo al beneficiario.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, le attività connesse alla stipula dei Patti, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, rappresentano pertanto una evoluzione di quanto già previsto a legislazione vigente.

Si ritiene comunque che i profili siano diversi a seconda degli enti coinvolti. E' infatti con riferimento ai centri per l'impiego che sembra esserci un rilevante impatto finanziario, attesa la numerosità dei beneficiari del Rdc e il livello di coinvolgimento previsto dal programma – indubbiamente notevolmente maggiore rispetto a quanto previsto per il ReI nella legislazione previgente. A tal fine è previsto un intenso rafforzamento sia infrastrutturale in sede di avvio del programma – con risorse fino a 420 milioni di euro nel 2019 e fino a 420 milioni di euro nel 2020 – sia in termini di personale nei termini seguenti: oltre, alle assunzioni da parte delle regioni previste in legge di bilancio, per oneri pari a 120 milioni di euro nel 2019 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2020, si prevedono risorse per 200 milioni di euro nel 2019, 250 milioni di euro nel 2020 e 50 milioni di euro nel 2021 per contratti di collaborazione conferiti da Anpal Servizi S.p.A. per rendere immediatamente disponibile alla partenza del programma professionalità in grado di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale.

Con riferimento invece alle attività in capo ai servizi sociali dei comuni è fatto salvo il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nella quota destinata al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni connessi al Patto per l'inclusione sociale, in luogo delle attività per i progetti personalizzati del ReI. A tal proposito, va sottolineato che non tutti i beneficiari del Rdc saranno necessariamente coinvolti in progetti di inclusione sociale e che, comunque, i comuni vengono sollevati – rispetto a quanto previsto per il ReI – dell'onere di ricezione e di istruttoria delle domande

per l'accesso al beneficio. La dotazione del Fondo appare pertanto congrua rispetto alle finalità della norma.

All'art. 4, comma 2 è stato aggiunto un periodo finale, il quale prevede che «*I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, alle percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68*». La disposizione chiarisce la possibilità per le persone con disabilità di manifestare la loro disponibilità al lavoro nonché di essere destinatarie di offerte di lavoro ai sensi della legge n. 68 del 1999 che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Per il suo carattere sostanzialmente confermativo della disciplina vigente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'art. 4, comma 9, le modifiche alla lett. d) e l'inserimento della lettera d-bis) specificano meglio particolari situazioni in cui può trovarsi il nucleo familiare. La modifica non comporta una revisione degli oneri stimati, in quanto in mancanza di dati specifici sulla segnalazione di proposte di lavoro da parte dei Centri per l'Impiego, nonché sulla loro accettazione da parte dei cittadini, non si è tenuto conto dell'effetto derivante dall'accettazione di offerte congrue nella stima del turn over, né dei risparmi di spesa derivanti dalla decadenza del beneficio in caso di mancata accettazione dell'offerta congrua. Pertanto la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 4, il comma 9-bis modifica della definizione di offerta congrua di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 150 del 2015 conseguentemente a quanto previsto dal decreto legge n. 4/2019. La norma di tipo ordinamentale non comporta modifiche della platea dei potenziali beneficiari del reddito.

All'art. 4, commi 4 e 15 le modifiche fanno seguito al deposito della memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali su D.L. n. 4 del 2019, e in particolare sulle misure di cui al Capo I. Le modifiche previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 4, comma 15, è previsto l'incremento facoltativo delle ore che i beneficiari sono tenuti a offrire per la partecipazione a progetti utili alla collettività. La modifica introdotta non comporta maggiori oneri amministrativi e di alimentazione della piattaforma dedicata al coordinamento dei Comuni oltre a quelli già previsti, che peraltro, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, sono svolti dai Comuni e dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 4, comma 15 si prevede che gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e RC dei beneficiari partecipanti a progetti a titolarità dei Comuni, sono posti a carico dei medesimi beneficiari, essendo richiamata a copertura degli oneri "la misura del Rdc", intesa come beneficio erogato.

All'articolo 4, il comma 15-bis prevede che i centri per l'impiego, le Agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale. Si tratta di attività già previste a legislazione vigente e, in particolare dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, adottato in attuazione del D.lgs. n. 13 del 2013. Da un lato si evidenzia la natura privata delle agenzie per il lavoro e degli enti di formazione e dall'altro si precisa che i centri per l'impiego

sono in grado di svolgere dette attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma successivo 15-ter reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)

L'articolo 5 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rdc. Il riconoscimento del Rdc è in capo all'INPS, mentre con riferimento all'erogazione, questa avviene per il tramite di una carta elettronica denominata Carta Rdc nell'ambito del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. E', questa, una scelta ormai consolidata nell'ordinamento sin dalla istituzione della cd. carta acquisti, essendo stato questo il meccanismo di erogazione sia del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) che del ReI. Ovviamente occorrerà procedere all'aggiornamento del modulo di domanda e delle procedure per tener conto dei mutati criteri d'accesso e del diverso ammontare del beneficio, ma si tratta di ordinaria manutenzione e sviluppo di un sistema già rodato. Da tali attività non sono attesi pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se non con riferimento all'INPS nelle fasi di accesso al beneficio, atteso che si prevede innovativamente la possibilità di far richiesta del Rdc attraverso i centri di assistenza fiscale (previo convenzionamento con l'Istituto) e, in futuro, previo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in forma integrata con la presentazione della dichiarazione a fini ISEE (che è presentata per l'appunto all'INPS). Inoltre, attesa la crescita della platea rispetto al ReI, la gestione delle attività connesse al riconoscimento del beneficio, richiede un adeguamento delle unità di personale.

A tal fine (e, più in generale, per consentire la piena attuazione delle attività previste nel decreto), all'articolo 12, sono previste risorse pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di personale da assegnare all'INPS nei limiti della dotazione organica dell'Istituto. Inoltre, è previsto un ammontare di 20 milioni di euro in favore dell'INPS nel 2019 per l'affidamento ai CAF di attività di assistenza nella presentazione della dichiarazione a fini ISEE, oltre che per consentire la presentazione della domanda di Rdc.

All'art. 5, comma 1, dopo il terzo periodo, si stabilisce che le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere richieste presso gli istituti di patronato e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Alla descritta disposizione segue la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione di detta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I patronati provvedono nell'ambito delle convenzioni già previste con l'Inps a legislazione vigente.

All'art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 sono introdotte modifiche che fanno seguito al deposito della memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali su D.L. n. 4 del 2019, e in particolare sulle misure di cui al Capo I. Le modifiche di carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)

L'articolo 6 prevede l'istituzione di due piattaforme digitali per il coordinamento dei centri per l'impiego e dei comuni, nonché per facilitare l'interazione tra gli stessi a livello territoriale,

finalizzate all'attuazione del Rdc. Si tratta di piattaforme che costituiscono uno sviluppo di progettazioni già esistenti e finanziate.

In particolare, con riferimento alla Piattaforma per il Patto per il lavoro, le attività di sviluppo sono già in corso a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale (PON), denominato SPAO (sistemi di politiche attive per l'occupazione) in ambito Fondo sociale europeo, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i centri per l'impiego sono già tutti connessi al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Quanto alla Piattaforma per il Patto per l'inclusione sociale, questa sostanzialmente sostituisce la Banca dati ReI, di cui all'articolo 24, comma 9, soppressa dall'articolo 11, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto in esame. Invero, la piattaforma in parola assume funzioni più ampie di carattere gestionale nel coordinamento dei comuni e nel collegamento degli stessi con i centri per l'impiego per il tramite della piattaforma presso Anpal. In realtà, tali evoluzioni possono comunque essere finanziate a valere sul PON inclusione, sulle cui risorse è attualmente collocato lo sviluppo della Banca dati ReI, mentre con riferimento alla manutenzione a regime per quanto concerne il Ministero del lavoro e delle politiche sociali appaiono sufficienti le risorse stanziare all'articolo 12, comma 7, pari a 2 milioni di euro annui, incluso il finanziamento dell'attività di comunicazione istituzionale sul Programma. Quanto ai comuni, gli eventuali costi di adeguamento dei propri sistemi informatici ai fini del dialogo con la Piattaforma dedicata possono essere posti a carico del Fondo povertà loro distribuito, atteso che si tratta di spese strumentali a garantire livelli essenziali di prestazioni sul territorio. Peraltro, tra i livelli essenziali non è più prevista la costituzione di punti per l'accesso al ReI (a causa della sua soppressione), presso cui ricevere le domande del ReI e, tra l'altro, istruirle e inviarle telematicamente.

Si ritiene pertanto, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, che dall'articolo 6 non discendano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'art. 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6, le modifiche apportate fanno seguito al deposito della memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali su D.L. n. 4 del 2019, e in particolare sulle misure di cui al Capo I. Le modifiche di tipo ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 (Sanzioni)

L'articolo 7 disciplina le sanzioni per beneficiari del Rdc, distinguendo tra sanzioni penali in caso di utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o di omissione di informazioni o comunicazioni dovute e sanzioni della forma di decurtazioni o decadenza della prestazione a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nei Patti per il lavoro e nei Patti per l'inclusione sociale. E' l'INPS a irrogare le sanzioni di natura non penale sulla base delle comunicazioni dei competenti servizi dei fatti suscettibili di dar luogo alle stesse. Al di là delle sanzioni penali, anche in questo caso si tratta di attività già previste a legislazione vigente e disciplinate nello specifico del Rdc: in particolare, si tratta di sanzioni analoghe a quelle previste all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (con riferimento al patto di servizio stipulato presso i centri per l'impiego), nonché previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 2017 (con riferimento al progetto personalizzato per il ReI) e irrogate nelle medesime modalità. Non si attendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma risparmi qui prudentemente non contabilizzati a seguito dell'applicazione delle sanzioni, oltre all'effetto

deterrenza che presumibilmente potrà assumere nei confronti di comportamenti opportunistici l'inasprimento delle sanzioni penali.

All'articolo 7, comma 3 sono inseriti riferimenti aggiuntivi al codice penale che meglio introduce la disposizione. La modifica è di carattere meramente ordinamentale.

All'art. 7, comma 5, lett. h) si prevede la decadenza dal RdC, quando uno dei componenti del nucleo familiare venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere non solo attività di lavoro dipendente ma anche di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie. Tale modifica non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi potrebbero verificarsi minori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla decadenza del beneficio nella ulteriore fattispecie prevista.

All'art. 7, comma 12 è ampliato da cinque a dieci giorni l'arco temporale entro il quale i centri per l'impiego e i comuni debbono comunicare alle piattaforme, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Al comma 13, è intervenuta una modifica di mero *drafting* che non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

L'art. 7, comma 15-bis prevede che le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri, o di minori in età non lavorativa, o di lavoratori beneficiari del Reddito di Cittadinanza. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma maggiori entrate in termini di sanzioni, il cui incremento in via prudenziale non viene colto.

L'art. 7, comma 15-ter prevede l'accesso alle banche dati Inps da parte del personale ispettivo INL. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non prevede la creazione di nuove banche dati, ma si limita a consentire al personale dirigenziale e ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'accesso a banche dati già esistenti, detenute e gestite dall'Inps; inoltre, la condivisione delle informazioni e banche dati potrà avvenire semplicemente attraverso il rilascio di apposite credenziali da parte dell'Istituto. Eventuali sviluppi dei sistemi informativi esistenti potranno essere effettuati nei limiti delle risorse finanziarie umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente presso Inps e INL. Al riguardo, l'INPS non ha evidenziato la necessità di ulteriori risorse per far fronte alla presente disposizione. Ad eventuali oneri derivanti da diverse modalità di condivisione adottate con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato si potrà fare fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio in capo all'Agenzia.

Articolo 7-bis (Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità) modifica il regime sanzionatorio previsto in materia di infedele asseverazioni o visto di conformità. In particolare, si prevede che nei casi di visto di conformità infedele sulla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, resti a carico dei soggetti autorizzati la sola sanzione pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, fermo restando il pagamento delle imposte e degli interessi da parte del contribuente. Rimangono invariate le previsioni in materia di riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Tenuto conto che la modifica normativa non incide sulla misura delle somme complessivamente richieste nei casi di visto di conformità infedele, la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8 (Incentivi per l'impresa e per il lavoratore)

L'articolo 8 prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato, **anche mediante contratto di apprendistato**. Questa parte del programma del RdC identifica un approccio molto orientato verso le politiche attive e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro da parte dei beneficiari. **L'inclusione dei contratti di apprendistato nulla aggiunge a quanto già previsto dalla previgente disposizione, stante la natura di contratto a tempo indeterminato del contratto di apprendistato stabilita dall'articolo 41 del d.lgs. n. 81 del 2015. Tale inclusione non altera il quadro finanziario della norma e la platea dei potenziali beneficiari considerati nella quantificazione degli oneri.**

Nei casi di cui al comma 1, le aziende, che assumono un beneficiario di RdC nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio, presso i CPI o presso le ApL, ottengono un contributo di incentivo sotto forma di esonero contributivo pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi già usufruiti dal beneficiario (B), secondo la seguente formula: $18-X=B$; dove X sono i mesi di RdC già usufruiti. Il contributo non è comunque inferiore a 5 mesi, con un massimale pari a 780 mensili, e nei limiti della contribuzione INPS riferita al lavoratore assunto, per le mensilità incentivate. In caso di rinnovo del RdC, l'incentivo per le imprese è fissato in 5 mesi di RdC e sempre con i massimali citati.

Nei casi di cui al comma 2, gli enti di formazione accreditati (bilaterale, enti interprofessionali, ecc) che prendono in carico un beneficiario per formazione gratuita, stipulando un Patto di formazione, per svolgere un corso di formazione professionale, alla fine del quale il beneficiario ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo, ottengono un contributo pari alla metà della differenza tra 18 mesi (e comunque non inferiore a 6 mesi) e i mesi già usufruiti dal beneficiario (B). L'altra metà va all'azienda che assume il beneficiario secondo la medesima formula: $(18-X)/2=B$, dove X sono i mesi di RdC già usufruiti. In caso di rinnovo del RdC, l'incentivo per le imprese è fissato in 6 mesi di RdC, suddivisi tra impresa ed ente di formazione, e sempre con i massimali citati. Gli enti di formazione accreditati garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca che volessero partecipare. Trattandosi di un coinvolgimento del tutto volontario da parte di tali istituzioni pubbliche, la loro partecipazione rappresenta una facoltà esercitabile esclusivamente in assenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, come richiesto al comma 2, primo periodo.

La categoria di enti che può stipulare i patti di formazione e in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario può beneficiare di sgravi contributivi è ampliata per considerare anche i fondo paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Rimanendo valido il meccanismo all'articolo 12, comma 9, che prevede l'accantonamento da parte dell'INPS di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del programma da oltre sei mesi e, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, un meccanismo di salvaguardia per ristabilire la

compatibilità finanziaria, la modifica che amplia la platea dei soggetti non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Nei casi di cui al comma 3, è previsto il riconoscimento di un incentivo pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro, nel caso in cui il beneficiario avvia un'attività di lavoro autonomo o costituisce un'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione della misura.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi sono fruiti, nelle stesse modalità descritte, sotto forma di credito di imposta. Le procedure con le quali saranno determinati questi crediti saranno descritte in successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli incentivi, in tale configurazione, non prevedono oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato. Infatti, l'incentivo in via generale, perlomeno con riferimento alle retribuzioni medie, non dà luogo a permanenze nel programma del Rdc. Si faccia l'esempio delle retribuzioni medie del livello operaio in Italia, pari a 23.006 euro annui, secondo i dati Istat 2017. Con tale retribuzione (o superiore) il nucleo uscirebbe dal programma nel caso anche un solo individuo fosse assunto a tempo pieno dall'impresa, dati i requisiti di accesso. L'incentivo per l'impresa, in tal caso, è sottoposto ad un massimale di circa 630 euro mensili, inferiore al massimale comunque previsto, pari a 780 euro, a sua volta inferiore al massimo beneficio RdC raggiunto dal nucleo pari a 1.330 euro. Anche laddove il beneficiario venisse assunto alla fine del primo ciclo del Rdc (cioè dopo 18 mesi), si ritiene che in ogni caso il minimo incentivo concesso – pari a cinque mensilità o sei nel caso della partecipazione di enti di formazione – sia inferiore alla durata residua attesa nel programma, che è da considerare comunque indefinita seppure con una sospensione di una mensilità ogni 18 mesi.

Laddove la retribuzione sia tale da far permanere il nucleo familiare nel programma, l'incentivo è comunque inferiore al risparmio ottenuto in termini di minore ammontare della prestazione. Infatti, fatta pari a 100 la retribuzione lorda del lavoratore, i redditi a fini IRPEF rilevanti per l'ammontare della prestazione sono pari a poco più di 90 (tenuto conto cioè della contribuzione a carico del lavoratore, pari normalmente al 9,19%), di cui l'80% considerati in riduzione diretta del Rdc, che quindi si ridurrebbe mensilmente di circa 73. Viceversa, l'incentivo per l'impresa è fissato comunque nel limite dei contributi a carico del datore di lavoro per il lavoratore assunto, pari a meno di 33 (attesa una aliquota media del 32,70%). Pertanto, anche nell'annualità di fruizione del beneficio in cui è prevista la mensilità di sospensione, vi è comunque un risparmio per la finanza pubblica, in quanto la differenza tra il minor beneficio e l'incentivo è mensilmente maggiore all'incentivo medesimo, più che compensando pertanto anche la mensilità di beneficio sospesa.

Da un punto di vista di sistema, per quanto non rilevante ai fini della finanza pubblica, va evidenziato che questi incentivi garantiranno al margine, una maggiore efficienza del lavoratore, un *matching* più appropriato, e a parità di altre condizioni, maggiore produttività del lavoro all'interno dell'impresa.

Ai fini di una chiarificazione dei processi del rapporto tra il beneficiario e le istituzioni deputati alla allocazione del lavoratore sul mercato, attraverso patti del lavoro e formativi, si allega il grafico 1 in fondo alla relazione che descrive sinteticamente la struttura.

All'art. 8, commi 1 e 2, è stabilito un termine pari a trentasei mesi, superato il quale il datore di lavoro che licenzia illegittimamente il beneficiario di Rdc non deve restituire l'incentivo fruito.

Trattandosi di fattispecie residuali, eventuali effetti sulla finanza pubblica sono da considerare trascurabili.

All'art. 8, comma 5 la modifica di natura ordinamentale prevede che le agevolazione a favore di chi assume persone destinatarie di RdC spettano solo ai datori di lavoro che siano in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999. Gli effetti della disposizione tendono a restringere la platea dei destinatari delle agevolazioni, con conseguenti, ancorché marginali, risparmi di spesa.

Articolo 9 (Assegno di ricollocazione)

L'articolo 9 prevede, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (Adr). Esso ha la finalità di aiutare la persona disoccupata a migliorare le possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, configurandosi come una misura di politica attiva. Trattasi di una somma di denaro che può essere considerata una "dote" (un *voucher*) per il lavoratore, che può spendere presso enti accreditati (come agenzie per il lavoro) e CPI, e che gli permette di ricevere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione da parte di un centro per l'impiego o di un ente accreditato ai servizi per il lavoro. Il servizio di assistenza alla ricollocazione ha una grande utilità poiché prevede: l'affiancamento di un *tutor* al beneficiario del RdC, il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, lo svolgimento per il beneficiario di RdC delle attività individuate dal *tutor*, l'obbligo per il beneficiario di accettare l'offerta di lavoro congrua e di comunicare all'ANPAL il rifiuto ingiustificato e la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova.

L'ammontare dell'assegno di ricollocazione può variare da 250 a 5.000 euro e il suo finanziamento è comunque coperto per intero da somme già stanziare, essendo l'intervento rifinanziato in favore dei beneficiari del Rdc e l'erogazione in favore dei soggetti previsti dalla legislazione previgente sospesa.

Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione sono destinate le somme già disponibili per l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La tabella sottostante riepiloga gli stanziamenti relativi al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al gettito complessivo del fondo concorrono le risorse versate annualmente dall'INPS in attuazione dell'art. 21, comma 13 e 22, comma 5 del d.lgs. 2015, nonché quelle derivanti dal comma 7. Queste ultime sono prudenzialmente stimabili in 28,4 milioni per il 2019, 32,2 milioni per il 2020 e 104,1 per il 2021 sulla base dei dati osservati in relazione alla analoga disposizione vigente per la NASpI (art. 21, comma 13, del decreto legislativo n. 150/2015 (le somme sottoposte a recupero sono pari allo 0,4% della spesa complessiva).

Tabella 5. Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Stanziamenti (milioni di euro)

	2019	2020	2021
stanziamento	81,1	71,4	51,8
gettito artt. 21, comma 13 e 22, comma 5 del d.lgs. 2015 (previsione)	19,0	19,0	19,0

L. 145/2018, art. 1, comma 285	42,0	-	-
L. 145/2018, art. 1, comma 285	2,1	-	-
Totale	144,2	90,4	70,8

All'articolo 9, l'inserimento del comma 6-bis consente agli enti e agli uffici di statistica del Sistan di continuare a fornire agli altri enti e uffici di statistica del Sistema, che ne facciano espressa richiesta, i dati individuali raccolti per finalità statistiche necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del richiedente. Il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera n. 514/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 14 gennaio 2019, ha reso noto l'esito dell'attività di verifica di conformità al regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale (di seguito Codice di deontologia) allegato A.3 al d.lgs. n. 196/2003, svolta in ottemperanza all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e ha disposto la pubblicazione di quelle ritenute compatibili adottando la denominazione di Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale (di seguito Regole deontologiche).

A seguito dell'abrogazione di alcune disposizioni del Codice di deontologia e alla luce delle precisazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con il suddetto provvedimento, si rende necessario intervenire sul decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, al fine di consentire all'Istituto Nazionale di Statistica di poter continuare a svolgere la propria attività istituzionale anche a supporto delle misure previste dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4. In particolare, con specifico riguardo alla riformulazione dell'art. 6, commi 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo n. 322 del 1989, si osserva, in via preliminare, che l'interscambio di dati individuali all'interno del Sistema statistico nazionale (Sistan) costituisce un aspetto di importanza fondamentale per la produzione dell'informazione statistica ufficiale a supporto dei decisori pubblici e della collettività, consentendo di utilizzare i dati raccolti per fini statistici da un ente o un ufficio di statistica del Sistan nell'ambito di processi statistici di titolarità di un altro ente o ufficio di statistica con minore onere per i rispondenti e minore dispendio di risorse pubbliche. Tale flusso di dati è stato, fino ad oggi, disciplinato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, dall'art. 8 del Codice di deontologia e dalla direttiva n. 9 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), con cui sono stati definiti i criteri e la modalità per la comunicazione dei dati personali tra i soggetti del Sistan finalizzata all'attuazione del programma statistico nazionale o alla realizzazione di trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente.

L'abrogazione dell'art. 8 del Codice di deontologia, disposta dal Garante per la protezione dei dati personali con la citata delibera n. 514/2018 del 19 dicembre 2018, non consente la comunicazione tra i soggetti del Sistan dei dati personali qualora questi siano richiesti per effettuare un trattamento statistico non compreso nel programma statistico nazionale e la stessa comunicazione non sia disciplinata da una specifica norma di legge o di regolamento, ai sensi dell'art. 2-ter del decreto legislativo n. 196/2003. Per tale ragione, viene riformulata la lettera b) del comma 1 e il comma 4 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989. Dal punto di

vista finanziario, si evidenzia che la proposta emendativa ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 9-bis ha lo scopo di semplificare la diffusione, in particolare presso gli Stati esteri, dei patronati e non presenta profili di spesa in quanto modifica i requisiti che tali istituti devono possedere. Si consente infatti una riduzione (da 8 a 4) delle attuali sedi all'estero per gli istituti di patronato con evidente riduzione dei costi di esercizio senza intaccare la vocazione dei patronati ad essere presidio per la tutela dei diritti sociali dei lavoratori italiani anche all'estero.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale delle politiche previdenziali e assicurative, eroga risorse a favore dei patronati, condizionatamente all'esito dell'attività ispettiva svolta dall'INL, solo e direttamente alle sedi centrali dei vari istituti e non alle singole sedi dei patronati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001. Pertanto la modifica non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10 (Monitoraggio del Rdc)

L'articolo 10 prevede la predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale sull'attuazione, **anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)**. Analoga previsione era stabilita dall'articolo 15, comma 4, del d. lgs. n. 147 del 2017 in capo al medesimo Ministero per la predisposizione di un rapporto annuale sull'attuazione del ReI, disposizione soppressa ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Non si tratta pertanto di compiti aggiuntivi posti in capo all'amministrazione. **Con riferimento al coinvolgimento dell'INAPP, le relative attività rientrano nei compiti istituzionali e nelle attività che già a legislazione vigente effettua in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non comportando nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 11 (Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)

L'articolo 11 dispone le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il Reddito di inclusione e il Reddito di cittadinanza. Trattandosi di norma di coordinamento legislativo, la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche apportate al comma 2 fanno seguito al deposito della memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali su D.L. n. 4 del 2019, e in particolare sulle misure di cui al Capo I. Le modifiche di tipo ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11-bis modifica l'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 prevedendo che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possano finanziare, in tutto o in parte, piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame. La norma dispone inoltre l'inclusione, tra le finalità generali dei medesimi fondi, della promozione dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per i soggetti disoccupati o inoccupati. Trattandosi di norma che prevede il carattere facoltativo dell'intervento, la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)

L'articolo 12 individua la cornice finanziaria entro cui deve essere attuato il programma del Rdc di cui al titolo I del decreto in esame. Nella tabella che segue sono sintetizzati gli oneri connessi all'erogazione del beneficio economico, nonché per gli interventi attuativi per cui è prevista una autorizzazione di spesa all'articolo 12.

	2019	2020	2021	A decorrere dal 2022
(A) Dotazione finanziaria Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 1, co. 255, L.145/2018)	7.100	8.055	8.317	8.317
(B) Rafforzamento personale centri per l'impiego (art. 1, co. 258, L.145/2018)			160	160
(C= A-B) Dotazione finanziaria Fondo per il reddito di cittadinanza	7.100	8.055	8.157	8.157
(D) Spesa per il beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza (art. 1, 2 e 3)	5.620	7.123	7.355	7.210
(E) Spesa per il proseguimento del ReI, fino alla sua abrogazione (art. 13, co. 1)	274	8	-	-
(F= D+E) Totale spesa Rdc + ReI (art. 12, co. 1)	5.894	7.131	7.355	7.210
(G) Conferimento incarichi di collaborazione da parte di Anpal servizi SpA (art. 12, co. 3)	200	250	50	-
(H) Stabilizzazione personale Anpal servizi SpA (art. 12, co. 4)	1	1	1	1
(I) Attività CAF per ISEE e domande Rdc (art. 12, co. 5)	20	-	-	-
(L) Rafforzamento personale INPS (art. 12, co. 6)	50	50	50	50
(M) Attività istituzionali di adeguamento informatico e di comunicazione MLPS (art. 12, co. 7)	2	2	2	2
(N) Ulteriore rafforzamento centri per l'impiego (art. 12, co. 8, lett. b, punto 1)	480	420	-	-
(O=G+H+I+L+M+N) Totale interventi attuativi di cui all'art. 12	753	723	103	53
(P =F+O) Totale oneri RDC e interventi attuativi art. 12	6.647	7.854	7.458	7.263

(Q) Rafforzamento personale centri per l'impiego (art. 12, co. 8, lett. b, punto 3)	120	160		
(R) Contributo funzionamento Anpal Servizi SpA (art. 12, co. 8, lett. b, punto 2)	10	-	-	-
(S=Q+R) Totale interventi attuativi l. 145/2018	130	160	-	-
(T=C-P-S) Residuo disponibilità Fondo per il Rdc	323	41	699	894

Il comma 9 stabilisce la procedura per assicurare che comunque tali limiti di spesa non vengano superati. Si prevede che l'INPS proceda ad ogni concessione del beneficio economico ad accantonamenti di risorse pari all'ammontare delle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato a ciascun nucleo familiare, nonché la metà di una mensilità aggiuntiva per coloro che all'inizio del programma abbiano fruito del beneficio per più di sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8.

Con riferimento agli incentivi, si è dimostrato che questi sono sempre coperti nel caso di retribuzioni che non comportino la perdita del Rdc, anche nel caso l'assunzione avvenga a ridosso del mese di sospensione nell'erogazione del beneficio prevista ogni 18 mesi. Quando invece la retribuzione è tale da far perdere il diritto al beneficio, potrebbe darsi il caso, quando l'assunzione avvenga in prossimità della sospensione, che per il singolo individuo in un dato anno si abbia una spesa maggiore, seppure comunque compensata su base intertemporale dai risparmi per i minori benefici erogati nelle mensilità successive (es. avvio del Rdc in aprile 2019, assunzione al 18esimo mese – cioè settembre del 2020 – incentivo minimo concesso pari a cinque mensilità – di cui 3 usufruite nel 2020, una in più delle mensilità di Rdc che sarebbero state versate nell'anno in assenza dell'assunzione). L'accantonamento di metà di una mensilità aggiuntiva, pertanto, non solo equivale ad ipotizzare un tasso di successo notevolissimo del programma (metà dei beneficiari di una data coorte in un dato anno dovrebbero trovare lavoro a tempo pieno e indeterminato nel periodo di fruizione del Rdc), ma anche che le assunzioni avvengano tutte nei quattro o cinque mesi prima del mese di sospensione del beneficio e per una retribuzione tale da far perdere diritto al beneficio. Anche trascurando l'incentivo maggiore per il datore di lavoro ad assumere comunque il beneficiario nei primi mesi di fruizione del beneficio (quando cioè – fino al dodicesimo o tredicesimo mese a seconda delle fattispecie – l'incentivo è sempre coperto), se invece si ipotizzasse una distribuzione uniforme delle offerte occupazionali nel periodo di fruizione del beneficio, la probabilità di essere assunti in prossimità del mese di sospensione (cioè nei quattro o cinque mesi precedenti) risulterebbe comunque inferiore a 0,5. In altri termini, nell'ipotesi di distribuzione uniforme delle offerte, accantonare mezza mensilità aggiuntiva equivale ad ipotizzare che tutti i beneficiari di una data coorte vengano assunti. Quindi, dal punto di vista della copertura degli incentivi di cui all'articolo 8, qualunque ipotesi venga adottata sui tassi di fuoriuscita dal programma che diano luogo ad incentivi, l'accantonamento di mezza mensilità aggiuntiva appare comunque estremamente prudentiale.

Se gli accantonamenti esauriscono le risorse disponibili, le erogazioni sono sospese finché con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze non si ristabilisce la compatibilità finanziaria rimodulando il beneficio per le successive erogazioni. Al fine di procedere con tempestività, nel caso eventuale sia necessario adottare una rimodulazione dei benefici, è previsto un monitoraggio mensile da parte di INPS e comunque una comunicazione immediata in prossimità dell'esaurirsi delle risorse non accantonate (comma 10).

L'articolo 12, comma 3, prevede che sia acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione ha carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'art. 12, il comma 7-bis prevede un intervento analogo a quello già previsto dall'articolo 1, comma 302 della legge n. 145 del 2018, attraverso il quale altre amministrazioni pubbliche sono state autorizzate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art.1, comma 365, lettera b) della legge 232 del 2016. Si evidenzia che il predetto Fondo presenta la necessaria disponibilità per gli importi di spesa indicati nel comma 7 bis. Il reclutamento riguarderà, per l'anno 2020, complessive n. 95 unità a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area C, del vigente sistema di classificazione del personale del CCNL funzioni centrali e n. 7 unità a tempo indeterminato appartenente alla qualifica dei medici di I livello, del vigente sistema di classificazione del personale dell'Area VI. Per l'anno 2021, il reclutamento riguarderà ulteriori 9 unità a tempo indeterminato appartenente alla qualifica dei medici di I livello a tempo indeterminato, del vigente sistema di classificazione del personale dell'Area VI.

Di seguito, si riportano gli oneri complessivi da sostenere per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021.

Assunzioni a tempo indeterminato Anno 2020				
Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento economico fondamentale ed accessorio	Costo unitario al lordo oneri riflessi	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici I livello	7	68.553,00	94.864,00	664.048,00
Area C1	95	38.275,00	52.965,00	5.031.675,00
Totale				5.695.723,00

Onere delle assunzioni a regime Anno 2021				
Qualifiche	Unità autorizzate	Trattamento economico fondamentale ed accessorio	Costo unitario al lordo oneri riflessi	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici I livello	16	68.553,00	94.864,00	1.517.825,00
Area C1	95	38.275,00	52.965,00	5.031.675,00
Totale				6.549.500,00

Articolo 13 (*Disposizioni transitorie e finali*)

Al comma 1 dell'articolo 13 è previsto che il ReI non sia più riconosciuto a decorrere da aprile 2019. Ai fini di questa relazione, vanno innanzitutto stimati gli oneri conseguenti alle sole prime tre mensilità del 2019, atteso che, poiché i requisiti economici per l'accesso al Rdc sono meno restrittivi e l'ammontare del beneficio più generoso, a decorrere da aprile gli oneri connessi a coloro che permarranno fino a scadenza nel regime del ReI sono già sostanzialmente e prudenzialmente ricompresi nelle stime presentate con riferimento al Rdc (infatti, nel caso in cui i beneficiari correnti del ReI non facciano domanda del Rdc si otterrebbe un risparmio per la finanza pubblica).

Sulla base dei dati forniti dall'INPS, si rappresenta che il numero medio mensile relativo al periodo luglio-dicembre 2018 (da quando cioè il ReI è diventato universale in senso selettivo) dei nuclei beneficiari del ReI è risultato pari a 290.000 unità, per una spesa media mensile di 84,1 milioni di euro. Il mese in cui vi è stato il numero di beneficiari più alto è stato quello di agosto 2019, con oltre 299 mila nuclei beneficiari per una spesa di 88,6 milioni euro. Assumendo prudenzialmente tale valore massimo come riferimento per le prime tre mensilità del 2019, si ottiene un onere di 266 milioni di euro.

Ai nuclei che con ogni probabilità transiteranno al Rdc, vanno inoltre aggiunti i beneficiari del ReI che non soddisfino il requisito di residenza per almeno dieci anni, richiesto dal Rdc in maniera aggiuntiva rispetto a quello di residenza continuativa negli ultimi due anni già previsto dal ReI. Tale onere è stimabile mensilmente – sulla base dei dati del ReI – in circa il 2% del totale mensile per una media di 9 mesi (essendo la durata massima del beneficio del ReI di 18 mesi): si tratta complessivamente di circa 16 milioni di euro, di cui metà di competenza del 2020.

Gli oneri connessi al comma 1 e già inclusi nel limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, sono pertanto pari a 274 milioni di euro per il 2019 e 8 milioni per il 2020.

Capo II**TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100” E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE****Articolo 14** (*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi*)

L'articolato normativo proposto ai fini dell'introduzione di un nuovo canale di accesso al pensionamento, prevede i seguenti interventi:

- requisito congiunto di anzianità ed età in presenza di un'età minima pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore ai 38 anni; il requisito di età anagrafica è adeguato agli incrementi della speranza di vita; l'accesso al trattamento pensionistico mediante questo canale di uscita (in seguito denominato “*quota 100*”) sarà consentito solo a coloro che maturano i suddetti requisiti nel triennio 2019-2021. Per questi soggetti la decorrenza della pensione potrà avvenire anche negli anni successivi al 2021;

- il requisito può essere raggiunto anche in regime di cumulo dei contributi in più gestioni previdenziali amministrare dall'INPS (con esclusione, quindi, delle Casse professionali) secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, cc. 243, 245 e 246 della L. n.228/2012;
- la pensione liquidata con “*quota 100*” non è cumulabile, fino al compimento dell'età anagrafica della pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui;
- per l'accesso alle prestazioni con “*quota 100*” sono previste le seguenti finestre rispetto alla data di maturazione del requisito:
 - 3 mesi per i lavoratori del comparto privato con prima decorrenza utile 1° aprile 2019;
 - 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico con prima decorrenza utile 1° agosto 2019 a eccezione del comparto scuola per il quale continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 59 L.n.449/1997;
- le disposizioni citate non si applicano alle prestazioni attualmente vigenti di cui all'articolo 4 della L. n. 92/2012 e degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n.148/2015. Questo comporta che la maturazione del diritto al pensionamento e la determinazione del relativo periodo di esodo, siano calcolati utilizzando i requisiti della Monti-Fornero, nulla innovando rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 14, comma 7-bis disciplina le modalità di formazione della graduatoria del primo concorso ordinario per posti di docente nella scuola secondaria senza modificare in alcun modo né le facoltà assunzionali né il numero dei posti da porre a concorso e nemmeno il numero di aspiranti in possesso dei requisiti di partecipazione o di quelli che saranno ammessi alle prove scritte a seguito della prova preselettiva. Pertanto l'emendamento ha natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 14, commi 10-bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies introduce norme in materia di personale dell'amministrazione giudiziaria.

Il comma 10-bis, finalizzato a far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque per l'anno 2019, si autorizza il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165. *Le disposizioni, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il comma 10-ter, stabilisce le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 per il reclutamento del personale a norma del comma 10-bis, in deroga all'art. 35, commi 4 e 4-bis del Dlgs. 165/2001, prevedendo la possibilità che gli stessi possono essere espletati, mediante richiesta al Ministero della pubblica amministrazione, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare, alla nomina e alla composizione della commissione e delle sottocommissioni, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte, il superamento dei requisiti pervisti per la nomina

dei componenti, nonché prevedendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Si stabiliscono altresì la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, riguardo alla possibilità di far precedere le prove da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi e alla eventualità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestita con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati.

Si prevedono forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, attraverso l'unificazione delle stesse in un'unica prova sulle materie previste dal bando, anche attraverso il ricorso a domande a risposta a scelta multipla. Si dispone che per i profili tecnici debbano essere espletate anche prove pratiche, in aggiunta o in sostituzione a quelle scritte. Per lo svolgimento delle prove mediante l'utilizzo di quiz a risposta multipla, si prevede per la correzione degli elaborati possa essere effettuata mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici. Si stabilisce, infine, che nella formazione delle graduatorie, i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previste dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

Le disposizioni recate dal comma 10-ter sono tese a regolamentare le procedure di svolgimento dei concorsi pubblici unici già previsti dall'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza quindi alterarne il numero, per il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, al fine di snellire ed accelerare i tempi di attuazione, nonché per ridurre i costi di realizzazione. All'attuazione delle predette disposizioni provvederanno le amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10-quinquies).

Il comma 10-quater, prevede che quando l'amministrazione giudiziaria procede all'assunzione di personale dei propri profili professionali mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50 commi 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Le disposizioni, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 10-quinquies).

Il comma 10-sexies stabilisce che per le finalità di cui al comma 10-bis, il Ministero della giustizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che fissa al 15 novembre 2019 la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità della II° e III° Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

La possibilità di anticipare al 15 luglio 2019, rispetto alla data del 15 novembre 2019 prevista dalla legge 145/2018, le assunzioni di personale amministrativo giudiziario avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019, attualmente valutate sulla base delle circa 2330 unità della II e della III Area cessate nel corso dell'anno 2018, prevedendo l'assunzione anticipata di 1000 unità di II Area e di 300 unità di III Area, attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative a concorsi già espletati dal Ministero della giustizia, da altre amministrazioni statali o enti locali o mediante l'avviamento dalle liste di collocamento

(limitatamente alla II Area), comporta un onere che può essere quantificato in euro 16.136.840 (al lordo degli effetti fiscali e contributivi) per l'anno 2019 (4 mesi), come rappresentato nella seguente tabella:

Programma assunzioni anticipo turn over 2019 DOG			Costo unitario annuo	Onere annuo	Anticipo turn-over 2019 (dal 15 luglio al 15 novembre)	2019 (risorse da turn-over dal 16 novembre al 31 dicembre)	2020 (risorse da turn-over per 1300 unità)	2021 (risorse da turn-over per 1300 unità)
					4 mesi	2 mesi		
DOG	Unità II Area	1000	35.791,44	35.791.440	11.930.480	5.965.240	35.791.440	35.791.440
DOG	Unità III Area	300	42.063,60	12.619.080	4.206.360	2.103.180	12.619.080	12.619.080
					16.136.840	8.068.420	48.410.520	48.410.520

Al riguardo, tenuto conto del fatto che le risorse del turnover 2019 risultano già iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente la disposizione di cui al comma 10-sexies determina un maggiore onere in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, per 8,32 milioni di euro per l'anno 2019, pari al 51,5% degli emolumenti stipendiali al lordo di effetti fiscali e contributivi. A tali maggiori oneri pari a 8,32 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'art.14-bis interviene sul decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. L'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, stabilisce che le Regioni e gli enti locali procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa, a decorrere dall'anno 2018, pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La medesima disposizione prevede, altresì, che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

In particolare, la lettera a) del comma 1 contiene la modifica del terzo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 90 del 2014, prevedendo la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (in luogo dei tre anni attualmente previsti), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nonché di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. La lettera b) del comma 1 reca l'inserimento dopo il comma 5-quinquies dell'articolo 3 sopra menzionato di due ulteriori commi. Con il comma 5-sexies, si prevede che, nel triennio 2019-2021, le

Regioni e agli Enti locali possono effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso, precisando, tuttavia, che i reclutamenti possano avvenire soltanto una volta maturata la corrispondente facoltà assunzionale. Con il comma 5-septies, si prevede l'estensione al personale delle Regioni e degli Enti locali, ancorché privi di articolazione territoriale, della disciplina contenuta nell'articolo 35, comma 5 – bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 2 reca una disposizione di diritto intertemporale, finalizzata a chiarire che le modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 90 del 2014 si applicano esclusivamente a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, la possibilità di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente deve intendersi limitata, nella fase di prima attuazione, al periodo compreso tra l'anno 2014 e l'anno 2019, senza possibilità di attingere a residui di annualità precedenti.

Le modifiche sopradescritte non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 14-ter interviene sui commi 361 e 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, la modifica dell'articolo 361 è diretta a consentire a tutte le pubbliche amministrazioni di procedere, nei limiti dell'efficacia triennale della graduatoria e fermo il limite dei posti messi a concorso, all'utilizzazione delle graduatorie per la copertura dei posti che si rendono disponibili per mancata costituzione ovvero dell'intervenuta risoluzione, cessazione o estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. In altri termini, le graduatorie potranno essere utilizzate esclusivamente per il reclutamento del personale che, all'esito delle procedure di selezione ed in ragione dei posti banditi, si è collocato in una posizione che consente l'immediata assunzione (i c.d. vincitori), nonché di quelli che, sempre secondo l'ordine di merito, verranno chiamati, entro il termine di efficacia triennale, a "sostituire" i primi in ragione per mancata costituzione ovvero dell'estinzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro. La modifica del comma 366 è finalizzata ad estendere anche al personale educativo degli enti locali la deroga alla disciplina contenuta nei commi da 360 a 364 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, già prevista per le assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

La proposta normativa modifica l'accesso alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata, secondo le seguenti modalità:

- l'accesso è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne;

- tali requisiti non sono soggetti all'adeguamento connesso all'aumento della speranza di vita fino all'anno 2026;
- i soggetti che maturano i suddetti requisiti conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione degli stessi.
- in sede di prima applicazione i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile.

Articolo 16 (Opzione donna)

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto alle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2018 i seguenti requisiti indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà essere successiva a tale data:

- 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età per lavoratrici autonome;
- 35 anni di anzianità contributiva.

La decorrenza della pensione deve essere successiva al 1° gennaio 2019 e comunque non prima di 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dopo la maturazione del requisito congiunto di età anagrafica ed anzianità contributiva.

Il trattamento pensionistico è determinato secondo le regole di calcolo contributivo di cui al D.Lgs. n. 180/1997.

Articolo 17 (Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci)

La disposizione in esame prevede il blocco fino all'anno 2026 dell'adeguamento alla speranza di vita del requisito per la pensione anticipata dei lavoratori precoci che usufruiscono del requisito agevolato di 41 anni di contributi previsto dall'articolo 1, comma 199, della Legge 232/2016 a partire dall'anno 2019. Dal 1° gennaio 2019 viene, inoltre, previsto un nuovo regime delle decorrenze: i trattamenti decorrono dopo tre mesi dalla data di maturazione del requisito.

Articolo 18 (Ape sociale)

La proposta normativa prevede di prorogare la cosiddetta "Ape sociale" fino al 31 dicembre 2019.

Di seguito si riportano i requisiti a normativa vigente e nell'ipotesi proposta.

Requisiti di accesso al pensionamento secondo la normativa vigente⁽¹⁾

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia e assegno sociale	Requisito pensionamento anticipato indipendente dall'età			Requisito anagrafico pensionamento anticipato con anzianità minima 20 anni e importo superiore 2,8 la soglia
	Uomini e donne	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
2019	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2020	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2021	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2022	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2023	67 anni e 3 mesi	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	41 anni e 8 mesi	64 anni e 3 mesi
2024	67 anni e 3 mesi	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	41 anni e 8 mesi	64 anni e 3 mesi
2025	67 anni e 6 mesi	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	41 anni e 11 mesi	64 anni e 6 mesi
2026	67 anni e 6 mesi	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	41 anni e 11 mesi	64 anni e 6 mesi
2027	67 anni e 9 mesi	44 anni	43 anni	42 anni e 2 mesi	64 anni e 9 mesi
2028	67 anni e 9 mesi	44 anni	43 anni	42 anni e 2 mesi	64 anni e 9 mesi

⁽¹⁾ Adegamenti agli incrementi della speranza di vita dei requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2017.

Requisiti di accesso al pensionamento - Variante normativa⁽¹⁾

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia	Requisito pensionamento anticipato indipendente dall'età			Requisito minimo congiunto di età e anzianità		Requisito anagrafico pensionamento anticipato con anzianità minima 20 anni e importo superiore 2,8 la soglia
	Uomini e donne	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e donne anzianità contributiva minima	Uomini e donne Età minima	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		
2019	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	38 anni	62	64 anni
2020	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	38 anni	62	64 anni
2021	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	38 anni	62	64 anni
2022	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni
2023	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 3 mesi
2024	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 3 mesi
2025	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 6 mesi
2026	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 6 mesi
2027	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese	41 anni e 3 mesi	-	-	64 anni e 9 mesi
2028	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese	41 anni e 3 mesi	-	-	64 anni e 9 mesi

⁽¹⁾ Adegamento dei requisiti stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2017.

Ipotesi di lavoro

L'impatto sulla finanza pubblica dell'intero provvedimento viene valutato tenendo conto degli effetti congiunti dei vari interventi. Gli effetti relativi ai singoli interventi devono essere interpretati considerando le interconnessioni tra gli stessi.

Per le proiezioni è stata adottata la mortalità sottostante le previsioni demografiche più aggiornate (scenario demografico Istat - mediano con base 2017) in base alla quale sono stati determinati i requisiti di accesso e i coefficienti di trasformazione.

Articoli 14-18

La stima degli oneri e/o dei risparmi è stata effettuata, rispetto alla normativa vigente, per un "impianto principale" costituito da:

- istituzione del nuovo canale di uscita "quota 100" (62 + 38);
- riduzione dell'anzianità contributiva per la pensione anticipata;
- finestre di uscita;

- estensione del canale di uscita “*quota 100*” alle pensioni in cumulo contributivo.

Gli altri interventi (opzione donna, proroga Ape sociale, precoci) sono stati valutati come componenti aggiuntive tenuto conto dello scenario principale.

Quota 100 e riduzione anzianità contributiva per la pensione anticipata

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente e a normativa variata.

Al fine di tener conto della non cumulabilità con redditi da lavoro autonomo e dipendente, dell'effetto di differimento del TFS/TFR per i lavoratori pubblici, della disapplicazione del limite ordinamentale per i dipendenti pubblici agli effetti di pensione “*quota 100*”, e della disincentivazione al pensionamento derivante dall'applicazione dell'art. 1 commi 261-268 della legge 145/2018 che penalizza le pensioni di importo lordo superiore ai 100.000 euro (prevalentemente nel settore pubblico dove sono concentrate le pensioni alte), sono state ipotizzate per il nuovo canale di uscita le seguenti propensioni al pensionamento al primo requisito pari a:

- 100% per i silenti;
- 85% per gli attivi del settore privato;
- 70% per gli attivi del settore pubblico.

Per gli anni successivi e fino al compimento del requisito ordinario per i soggetti che, pur avendo maturato il diritto rimangono nello stato di attività, è stata ipotizzata una propensione annua pari a:

- 40% per gli attivi del settore privato;
- 45% per gli attivi del settore pubblico.

Si precisa inoltre che l'art. 23 comma 2 del decreto prevede l'emanazione di un DPCM che definisca le modalità per l'eventuale possibilità di finanziamento da parte del sistema bancario del TFS/TFR affermando che da tale norma non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Si tenga presente che utilizzando le propensioni sopra indicate la quasi totalità dei soggetti interessati accede al pensionamento entro tre anni dal raggiungimento del primo requisito (94% comparto privato e 91% comparto pubblico).

Per gli altri requisiti la propensione annua è pari al 100% al compimento del primo requisito utile alla pensione (salvo quanto previsto per l'opzione donna).

Per quanto riguarda il solo anno 2019 in considerazione dei tempi tecnici di approvazione e pubblicazione del decreto legge nonché i tempi canonici di preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro, si è considerato un ritardo medio di un mese rispetto alle prime decorrenze previste per il pensionamento con *quota 100*.

Con riferimento al cumulo contributivo, la normativa vigente prevede la possibilità di accedere al pensionamento con il requisito per la pensione di vecchiaia e con la pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'impianto normativo esaminato consentirà di accedere con un requisito minimo di età pari a 62 anni e di anzianità contributiva di almeno 38 anni cumulando i periodi assicurativi in diverse gestioni con l'esclusione di quelli maturati presso le Casse dei liberi professionisti.

I risultati delle elaborazioni relativi al complesso del citato "impianto principale" sono esposti nella tabella seguente dove si riportano il maggior numero di pensioni esistenti alla fine dell'anno e l'onere per rate di pensione per il periodo 2019-2028 derivanti dall'applicazione della nuova normativa rispetto alla normativa vigente.

**A - Impianto principale
Complesso gestioni INPS**

Nuovo canale di uscita "Quota 100", pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne senza adeguamenti alla variazione della speranza di vita fino al 2026, finestre di uscita, cumulo contributivo.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2019	290	3.781,1
2020	327	7.859,7
2021	356	8.310,3
2022	296	7.876,7
2023	257	6.432,2
2024	166	3.912,3
2025	163	2.853,2
2026	148	1.915,0
2027	147	1.897,8
2028	155	1.532,0

Ad ulteriore chiarimento nelle tabelle che seguono si riportano gli importi medi relativi ai soggetti che accedono alla "quota 100" e il dettaglio del maggior numero di pensioni suddiviso tra lavoratori privati, autonomi e pubblici.

Importi medi lordi annui dei soggetti che accedono a "quota 100"			
Anno	Dip. Privati	Autonomi	Pubblici
2019	28.300	18.400	30.200
2020	27.200	17.200	29.600
2021	26.900	16.900	29.100

Anno	Maggior numero di pensioni a fine anno			
	Dip. Privati	Autonomi	Pubblici	Totale
2019	102	88	100	290
2020	113	102	112	327
2021	128	112	116	356

Di seguito si riporta la stima degli effetti finanziari derivanti dalla sola modifica normativa riguardante il blocco temporaneo degli adeguamenti alla speranza di vita del requisito per la pensione anticipata. La quantificazione è stata effettuata come differenziale tra la componente principale e la stessa valutata senza il blocco della speranza di vita.

Complesso gestioni INPS

Stima degli oneri derivanti dalla sola componente pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne senza adeguamenti alla variazione della speranza di vita fino al 2026 e con finestre di uscita.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri pensionistici Oneri(+)/ Risparmi(-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2019	21	328
2020	24	526
2021	26	547
2022	26	567
2023	67	1.398
2024	70	1.588
2025	118	2.602
2026	139	3.131
2027	145	3.795
2028	153	3.541

Fondo di tesoreria per l'erogazione del TFR

Con riferimento ai lavoratori dipendenti privati che accedono al pensionamento con i nuovi requisiti ("quota 100" e anticipata con blocco temporaneo della speranza di vita) sono stati valutati gli effetti finanziari derivanti dall'erogazione anticipata del TFR devoluto al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS.

La stima è stata effettuata individuando i soggetti, dipendenti da aziende con almeno 50 addetti, che hanno conferito il TFR al Fondo di tesoreria e accedono al pensionamento con i nuovi canali di uscita.

Si è ipotizzato che l'importo medio di TFR erogato per l'anno 2019 ai soggetti che accedono al pensionamento a normativa variata è pari a circa 18.000 euro lordi che tengono conto dell'effetto riduttivo sugli accantonamenti conseguenti all'anticipazione del pensionamento.

Nelle valutazioni, inoltre, è stato stimato il risparmio dovuto all'effetto delle mancate anticipazioni di TFR per i soggetti che accedono anticipatamente. Si è ipotizzato che circa il 10% di detti soggetti avrebbe richiesto un'anticipazione media di circa 7.500 euro.

Nel primo anno di proiezione si stima un numero di maggiori liquidazioni di 36 mila soggetti.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari per gli anni 2019-2028.

Effetti finanziari derivanti dalla liquidazione TFR a seguito degli interventi sulle pensioni ("quota 100" e blocco della speranza di vita)

Anno	Maggior numero di erogazioni di TFR (migliaia di unità)	Oneri per TFR al netto delle mancate anticipazioni Oneri(+)/ Risparmi(-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Totale effetti finanziari netto effetti fiscali (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2019	36	584,6	432,6
2020	7	75,0	55,5
2021	4	13,5	10,0
2022	-8	-255,4	-189,0
2023	-5	-164,3	-121,6
2024	-12	-358,1	-265,0
2025	2	0,6	0,4
2026	-3	-160,4	-118,7
2027	2	-21,5	-15,9
2028	1	-76,9	-56,9

Effetti derivanti dal differimento del TFS (articolo 23) e riduzione requisito anticipata (articoli 15 e 17)

L'articolo 23 prevede il differimento del pagamento del TFS/TFR al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo i requisiti previsti dall'art. 24 della D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e sulla base della disciplina vigente in materia di erogazione dell'indennità di fine servizio.

L'applicazione della norma contestualmente all'effetto degli articoli 15 e 17 comporta due effetti finanziari in termine di TFS di segno opposto:

1. Il primo è dovuto ad un sistematico anticipo derivante dall'effetto combinato della riduzione del requisito previsto per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età e dal meccanismo delle finestre trimestrali.
2. Il secondo dipende da un importo del TFS/TFR mediamente più basso rispetto a quello che sarebbe stato erogato a normativa vigente, a causa della minore anzianità necessaria al raggiungimento del requisito pensionistico, soprattutto tenendo conto dell'anticipo consentito con il requisito previsto da "quota 100".

**Effetti derivanti dal differimento del TFS (articolo 23) e riduzione requisito anticipata
(articoli 15 e 17)**

(importi in milioni di euro - Onere(+)/Risparmio(-))

Anno	Effetto TFS pensione anticipata	Effetto TFS quota 100	Totale lordo fisco	Totale netto fisco
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	108	-	108	86
2022	79	-	79	63
2023	27	- 283	- 256	- 205
2024	42	- 396	- 354	- 284
2025	309	- 411	- 102	- 82
2026	206	- 287	- 81	- 65
2027	670	- 148	522	418
2028	436	- 60	376	301

Opzione donna

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

La proposta normativa in esame prevede un nuovo canale di pensionamento per le lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente secondo il regime delle decorrenze richiamato dalla norma in esame (12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le lavoratrici autonome).

In particolare la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Ipotesi di lavoro

La valutazione è stata predisposta congiuntamente alle altre disposizioni inserite nella bozza di decreto in materia di anticipo pensionistico che prevedono tra le altre:

- un ulteriore canale di uscita con età minima 62 anni ed anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. "quota 100");

- il requisito per la pensione anticipata bloccato a 41 anni e 10 mesi per le donne a partire dal 1.1.2019 senza i futuri adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026.

L'adesione al nuovo canale di uscita, in presenza del requisito per la pensione di anzianità con "quota 100" e la riduzione del requisito per la pensione anticipata, comporta un numero di anni di anticipo al pensionamento inferiore a quelli conseguibili con le regole vigenti al 31.12.2018; questo si verifica in modo particolare per quelle lavoratrici che compiono il requisito della quota nel periodo di vigenza previsto per questa possibilità di pensionamento (anni 2019-2021). Per queste ultime, considerata la riduzione del numero di anni di anticipo, sono state valutate come aderenti potenziali solamente quelle che soddisfano i seguenti requisiti:

- avrebbero manifestato la volontà ad accedere alla prima decorrenza utile in assenza di "quota 100";
- godono di un numero di mesi di anticipo superiore a 12.

Sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2018 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono state considerate le seguenti platee di lavoratrici che eserciterebbero l'opzione:

- A. numero di donne che raggiungono il requisito della quota pari a 10.100 lavoratrici dipendenti private, 4.100 lavoratrici autonome e 5.400 dipendenti pubbliche;
- B. numero di donne che non raggiungono il requisito della quota pari a 9.500 lavoratrici dipendenti private e 3.000 dipendenti pubbliche;

Per le lavoratrici che accedono al calcolo contributivo, senza riuscire a raggiungere il requisito della quota (gruppo B), si è tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 60% acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 30% dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata desunta dai dati di monitoraggio.

La numerosità del primo contingente (gruppo A) è stata ottenuta applicando delle frequenze costruite ex-post sui dati disponibili e attribuendo inoltre una percentuale di lavoratrici che accede al regime sperimentale alla prima decorrenza utile pari a circa il 60% dell'intera platea di optanti. Tale valore è stato ridotto in questa circostanza al 50% in considerazione del minor numero di anni di anticipo, che rende meno conveniente il nuovo canale di pensionamento rispetto al requisito per la pensione con 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. A parziale compensazione giova ricordare che l'adesione al regime sperimentale concede la possibilità di cumulare la pensione con i redditi da lavoro, facoltà non consentita per il nuovo canale di uscita.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.200 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.400 euro mensili per le lavoratrici del settore pubblico e di 800 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 14% per le lavoratrici dipendenti, al 19% per le lavoratrici del settore pubblico e al 23% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente sono riportate le stime degli effetti finanziari per gli anni dal 2019 al 2028 per le diverse tipologie di lavoratrici:

B - Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2018⁽¹⁾
Complesso gestioni INPS

Anno	Numero di pensioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro)			
		Effetti pensionistici	TFS/TFR comparto pubblico lordo fisco	TFS/TFR comparto pubblico netto fisco	Effetti finanziari complessivi netto fisco
2019	24,5	249,9	-	-	249,9
2020	24,6	395,6	-	-	395,6
2021	16,4	297,8	240,2	192,2	490,0
2022	8,9	114,1	115,2	92,2	206,3
2023	5,6	26,9	-79,6	-63,7	-36,8
2024	2,7	-38,5	-149,1	-119,3	-157,8
2025	0,1	-97,2	-104,6	-83,7	-180,9
2026	0	-129,2	-68,2	-54,6	-183,8
2027	0	-134,4	-54,1	-43,3	-177,7
2028	0	-139,7	-34,4	-27,5	-167,2

(1) Per le lavoratrici di 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e almeno 35 anni di anzianità entro il 31.12.2018

Ape sociale

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dal monitoraggio aggiornato ad ottobre 2018.

Sulla base della distribuzione per età e anzianità degli attuali beneficiari di APE sociale, opportunamente integrata per tener conto delle pratiche giacenti, è stata definita la generazione per l'anno 2019.

Da tale generazione sono stati stimati circa 14.000 soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 38 anni, in considerazione del nuovo canale di uscita con 62 anni di età e 38.

Il requisito di età previsto all'art. 1 comma 179 e seguenti, della legge 232/2016 non è stato adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Nelle tavole che seguono sono riportate le quantificazioni del numero di prestazioni vigenti a fine anno e il corrispondente onere con riferimento alla proroga dell'Ape sociale.

**C - Stima degli oneri derivanti della proposta normativa
in relazione alla proroga dell'ape sociale**

Anno	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri lordo fisco TOTALE (milioni di euro) Onere(+)/risparmio (-)
2019	13,9	98,2
2020	12,8	198,8
2021	9,8	167,8
2022	5,6	113,1
2023	0,9	51,9
2024	-	2,0

Nella valutazione complessiva degli effetti finanziari si è tenuto conto del possibile finanziamento della misura tramite l'utilizzo dei risparmi certificati dalla Conferenza dei servizi e degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 167, legge n. 205/2017 i cui effetti sono sintetizzati nella tabella finale.

Sospensione fino all'anno 2026 dell'incremento alla speranza di vita per l'accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte da:

- andamento dei pensionamenti con il requisito agevolato dei lavoratori precoci registrati fino al mese di novembre;
- dalle istanze di certificazione presentate dai lavoratori precoci fino al mese di dicembre.

Sulla base delle precedenti informazioni è stato stimato un numero annuo di pensionamenti con il requisito agevolato previsto per i lavoratori precoci pari a circa 14.500. La percentuale dei soggetti con età inferiore al requisito minimo di età previsto per l'accesso alla pensione di anzianità con 38 anni di contribuzione e che continua quindi a beneficiare dell'agevolazione prevista per i lavoratori precoci risulta essere pari all'85%.

Per gli anni di previsione il valore è stato percentualizzato sul rapporto calcolato rispetto al numero di soggetti che si trovano nelle condizioni di poter anticipare il trattamento pensionistico con il requisito di 41 anni di anzianità contributiva. Tale percentuale è di poco superiore al 9% nel triennio 2019-2021 e 10,6% negli anni successivi.

Infine è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.800 €, determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate.

I risultati delle elaborazioni sono esposti nella tabella seguente dove si riportano il maggior numero di pensioni esistenti alla fine dell'anno e l'onere per rate di pensione per il periodo 2019-2028 derivanti dall'applicazione della nuova normativa rispetto alla normativa vigente.

**D – Sospensione fino all’anno 2026 dell’incremento alla speranza di vita per
l’accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci**

Complesso gestioni INPS

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2019	2,1	31,0
2020	2,5	54,4
2021	2,6	49,5
2022	2,8	55,3
2023	6,7	100,0
2024	6,8	118,1
2025	11,3	164,5
2026	12,8	203,7
2027	13,4	215,3
2028	13,5	219,5

Risultati complessivi per gli interventi normativi in materia previdenziale (art. 14-18)

Nella tabella che segue si riportano gli effetti finanziari distinti per tipologia di provvedimento e complessivi relativi agli articoli dal 14 al 18 del provvedimento.

**Effetti finanziari complessivi relativi a interventi normativi
in materia previdenziale**

Anno	Oneri (+) / risparmi (-) (milioni di euro)									
	A "Quota 100" e riduzione requisito anticipata(*)	B Opzione donna	C		D Abrogazione incrementi speranza di vita precoci	Totale oneri pensionistici	TFR Fondo di tesoreria (netto fisco)	TFS/TFR "Quota 100" e riduzione requisito anticipata (netto fisco)	TFS/TFR opzione donna (netto fisco)	Totale oneri pensionistici e TFS/TFR
			Proroga ape sociale	Fondo ape sociale e risparmi conferenza dei servizi						
2019	3.781,1	249,9	98,2	-94,2	31,0	4.066,0	432,6	-	-	4.498,6
2020	7.859,7	395,6	198,8	-74,5	54,4	8.434,0	55,5	-	-	8.489,5
2021	8.310,3	297,8	167,8	-35,5	49,5	8.789,9	10,0	86,2	192,2	9.078,3
2022	7.876,7	114,1	113,1	-12,6	55,3	8.146,6	-189,0	63,4	92,2	8.113,2
2023	6.432,2	26,9	51,9	-6,2	100,0	6.604,8	-121,6	-205,0	-63,7	6.214,6
2024	3.912,3	-38,5	2,0	-2,4	118,1	3.991,5	-265,0	-283,5	-119,3	3.323,7
2025	2.853,2	-97,2	-	-2,4	164,5	2.918,1	0,4	-81,8	-83,7	2.753,1
2026	1.915,0	-129,2	-	-2,4	203,7	1.987,1	-118,7	-65,0	-54,6	1.748,8
2027	1.897,8	-134,4	-	-2,4	215,3	1.976,3	-15,9	417,8	-43,3	2.334,9
2028	1.532,0	-139,7	-	-2,4	219,5	1.609,4	-56,9	301,0	-27,5	1.826,0

(*) La componente principale comprende i seguenti interventi: istituzione del nuovo canale di uscita (62 + 38) per il triennio 2019-2021; cumulo contributivo; riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica; finestre di uscita.

L'articolo 18-bis prevede che ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per una serie di reati (richiamati dall'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92) nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore ai due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipata erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 c.p.p. ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 c.p.p. al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. Trattandosi di entrate aventi carattere di novità la disposizione di riassegnazione alla spesa non comporta oneri. Il meccanismo della riassegnazione alla spesa di quanto versato all'entrata del bilancio dello Stato sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 e quindi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, che risulteranno invariati.

Articolo 19 (Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)

L'ipotesi di norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'art.3 della Legge n.335/1995, dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori dovuti dalle Amministrazioni pubbliche (ex d.lgs. 165/2001) per i propri dipendenti, per i periodi di competenza fino al 31.12.2014.

La sospensione dei termini è prevista per tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche indipendentemente dalla Cassa o Fondo previdenziale ai quali i suddetti sono iscritti. Rientrano quindi nel campo di applicazione della norma, i dipendenti pubblici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre restano esclusi i dipendenti da datori di lavoro privati, non compresi nell'elenco di cui al D.Lgs.165/2001, che versano la contribuzione previdenziale ed assistenziale alle Casse della Gestione ex INPDAP.

La norma non presenta oneri per la finanza pubblica, in quanto già la normativa vigente prevede, in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale per i dipendenti pubblici, l'obbligo per il datore di lavoro del versamento dell'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, calcolato sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia.

Si ipotizza che le maggiori contribuzioni versate per effetto della sospensione dei termini prescrizionali, al lordo delle sanzioni ed interessi, possano compensare le spese da sostenere per il versamento della rendita vitalizia ex articolo 13 della Legge n.1338/1962.

Articolo 20 (Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione - commi da 1 a 6)

Normativa vigente

Secondo la normativa vigente esistono diverse disposizioni che consentono la copertura di periodi non coperti da contribuzione.

In relazione ai periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro non accompagnati da contribuzione, l'iscritto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n.564/1996, ha la facoltà di riscattare:

- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali;
- Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro;
- Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei con regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione;
- Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale.

Normativa proposta

La normativa proposta, riportata in allegato, introduce, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità "per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla Gestione separata", privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione, di riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa fra la data di prima iscrizione e quella dell'ultimo contributo accreditato.

La facoltà di riscatto è esercitabile per un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi.

L'onere deve essere calcolato sulla base dei criteri fissati al comma 5, art. 2, decreto legislativo 184/1997 che stabilisce che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

La normativa proposta prevede il versamento dell'onere in massimo **120** rate mensili (senza applicazione di interessi) da regolarizzare prima della liquidazione della pensione diretta o indiretta. Sotto il profilo fiscale l'onere da riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% e con una ripartizione in 5 quote annuali costanti a partire dall'anno di sostenimento.

La platea di interessati e risultati della stima

Da un campione di iscritti alle diverse Gestioni dell'Inps sono state estratte le posizioni di coloro che, iscritti dopo il 1995, presentano delle interruzioni nel rapporto di lavoro che ricadono nella fattispecie della normativa proposta.

Per tali posizioni si è rilevato:

- la ripartizione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi;
- i periodi potenzialmente oggetto di riscatto che risultano pari a circa 2,5 anni per i lavoratori dipendenti e 1,5 anni per i lavoratori autonomi.

Trattandosi di un nuovo strumento normativo non è possibile ricavare dall'esperienza passata dei parametri tecnici "robusti" da utilizzare per quantificare nel futuro gli aderenti alla facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Si è, pertanto, assunta quale base dati quella relativa alle domande di riscatto di laurea pari mediamente a 11.000 domande annue nel biennio 2016-2017 (tra gestione pubblica e privata); si è pure considerato lo strumento del riscatto di cui all'art 7 della L.564/1996 che, per tipologia, è quello più simile alla facoltà concessa dalla disposizione normativa in esame, pur presentando requisiti restrittivi per l'accesso da cui ne deriva l'esiguità del numero di domande (meno di 100 annualmente).

Tenuto conto dei diversi aspetti, si sono ritenute verosimili circa 2.900 domande relative ai lavoratori dipendenti e circa 600 domande afferenti i lavoratori autonomi per i quali si è considerata, rispettivamente, una retribuzione media per l'anno 2019 di euro 31.500 e di euro 20.000.

Si è assunto, inoltre, che gli aderenti a tale riscatto optino per dilazionare l'onere in **120 rate mensili**.

Si precisa che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di iscritto post 1995, saranno corrisposti oltre il decennio di previsione.

Esaminato, inoltre, il collettivo di potenziali interessati a tale operazione di riscatto si è constatato che la loro combinazione di età ed anzianità è tale da non generare nel prossimo triennio domande di riscatto finalizzate al raggiungimento del requisito minimo di 20 anni di anzianità per il conseguimento della pensione di vecchiaia; in altri termini, sono disattese nel breve periodo propensioni eccezionali all'utilizzo di tale strumento (salvo fattori contingenti non prevedibili al momento) poiché per le caratteristiche dei potenziali beneficiari l'operazione non è propedeutica per conseguire pensioni di vecchiaia.

Concluso il periodo sperimentale 2019-2021 si potrà valutare da parte degli iscritti la consistenza numerica e le caratteristiche previdenziali dei soggetti che vi avranno aderito; la stessa sperimentazione triennale, stante il breve periodo di osservazione, non consentirà, però, di predisporre una base tecnica che riassume empiricamente l'orientamento degli iscritti a differire volutamente la regolarizzazione della propria posizione contributiva sulla base della regola "oggi per allora".

Di seguito, la sintesi delle maggiori entrate contributive.

**Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da
contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa (60 rate)
(complesso dei lavoratori)**

Oneri (+)/risparmi (-) (in milioni di euro)			
Anno	Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità)	Effetto finanziario lordo fisco	Effetto finanziario netto fisco (50% detrazione)
2019	3.500	-15,9	-15,9
2020	3.500	-32,2	-30,6
2021	3.500	-48,8	-44,0
2022	-	-48,8	-39,1
2023	-	-48,8	-34,2
2024	-	-32,9	-13,5
2025	-	-16,6	4,6
2026	-	-	19,6
2027	-	-	14,7
2028	-	-	9,8

**Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da
contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa - Differenza tra gli effetti
finanziari nel caso di dilazione decennale (120 rate) rispetto agli effetti finanziari
con dilazione di 5 anni (60 rate)
(complesso dei lavoratori)**

Oneri (+)/risparmi (-) (in milioni di euro)			
Anno	Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità)	Effetto finanziario lordo fisco	Effetto
			finanziario netto fisco (hp 50% detrazione)
2019	3.500	8	8
2020	3.500	16,1	15,3
2021	3.500	24,4	22
2022	0	24,4	19,6
2023	0	24,4	17,1
2024	0	8,5	-1,3
2025	0	-7,8	-17,6
2026	0	-24,4	-31,8
2027	0	-24,4	-26,9
2028	0	-24,4	-22

Il comma 6 introduce la facoltà di riscatto di periodi assicurativi da valutare con il sistema contributivo, da esercitare entro il compimento del quarantesimo anno di età, anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva. L'onere è determinato - per ogni anno oggetto di riscatto - moltiplicando il livello minimo dell'imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, L.233/1990 per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Il richiamo all'art.2 del d.lgs. 30/4/1997, n.184 circoscrive l'operazione di riscatto ai corsi di studi universitari; inoltre, nel limitare tale facoltà fino al compimento del 40° anno di età, implicitamente la norma fa riferimento a soggetti assicurati nel regime contributivo.

La norma, vista la sola finalità relativa all'incremento dell'anzianità contributiva, ha carattere di novità nell'ambito della disciplina vigente in tema di riscatti e riguarderà:

- 1) I soggetti comunque interessati all'operazione di riscatto.

Per tale collettivo si ritiene verosimile che una parte di soggetti manifesterà nel futuro l'interesse per l'operazione di riscatto secondo la normativa attualmente vigente che consente il riscatto dei corsi di studi sia ai fini del diritto che della misura, pur prevedendo un onere maggiore rispetto alla normativa proposta.

La restante parte, per contro, opterà per il proponendo strumento che consente il riscatto ai soli fini del diritto mediante versamento di un onere di minore entità.

- 2) I soggetti che, secondo la normativa vigente non sarebbero stati interessati all'operazione di riscatto, ma vi accedono in quanto attratti dall'onere ridotto correlato al solo anticipo pensionistico, il cui onere nel lungo periodo per il sistema previdenziale è scontato dall'applicazione di un coefficiente di trasformazione con età anticipata da cui deriva un importo di pensione ridotto.

Evidenziate nei punti precedenti le componenti finanziarie di maggiori o minori entrate contributive associate alle distinte platee di interessati, si individuano movimenti compensativi tali da non produrre oneri finanziari.

Il comma 6-bis prevede che parte delle previste maggiori entrate derivanti dal comma 5 dall'anno 2024 confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, per 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, per 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, per 26,9 milioni di euro per l'anno 2027, per 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 6-ter provvede alla copertura di parte degli oneri derivanti dal comma 5 dell'articolo 20 a cui si provvede per 8 milioni di euro per l'anno 2019, per 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, per 22 milioni di euro per l'anno 2021, per 19,6 milioni di euro per l'anno 2022, per 17,1 per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per la restante parte dell'onere mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallo stesso comma 5.

Articolo 21 (*Esclusione opzionale del massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro*)

Premessa

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale massimale viene applicato anche nel caso di opzione al sistema contributivo. La parte eccedente il massimale non soggetta a contribuzione IVS, è in parte destinata al finanziamento della previdenza complementare, laddove prevista.

La proposta di modifica normativa prevede che, i lavoratori pubblici nel regime contributivo (“nuovi iscritti”) o optanti, per cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro, possano optare per essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

Il personale cosiddetto non contrattualizzato, vale a dire quello in regime di diritto pubblico, ed il cui rapporto di lavoro è regolato dall'ordinamento di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è in regime di Trattamento di fine Servizio (TFS) e risulta al momento escluso dalle forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro.

Appartengono a questa platea:

- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- il personale delle carriere diplomatica e prefettizia;
- il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato;
- il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- i professori ed i ricercatori universitari.

Ipotesi di lavoro

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della proposta, nel decennio 2019 – 2028, sono state adottate le seguenti ipotesi di lavoro.

Il massimale trova applicazione per l'aliquota di contribuzione pensionistica ivi compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1% di cui all'art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438 e per l'aliquota di contribuzione alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali dell'ex Inpdap, pari allo 0,35%. Le categorie citate appartengono tutte alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS) dove l'aliquota pensionistica è pari al 33%, di cui 24,20% a carico del datore di lavoro e 8,80% a carico del lavoratore.

In caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo, che ricada in un periodo antecedente il 1996, da parte di lavoratori “nuovi iscritti”, i medesimi non sono più assoggettati all'applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

È stato inoltre ipotizzato:

- che l'esclusione decorra dal mese successivo alla data di scadenza del termine di sei mesi per esercitare l'opzione;

- che il termine indicato dalla norma si riferisca ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della norma;
- che i dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore della norma possano esercitare l'opzione sempre entro i sei mesi dal superamento del massimale contributivo.

È stata adottata l'ipotesi di opzione da parte di tutti i lavoratori interessati alla proposta.

La platea iniziale, desunta dagli archivi dell'Inps, è di 4.850 soggetti, mentre il numero annuo di dipendenti che supera il massimale contributivo ogni anno (nuovi ingressi) è pari a 700.

Il massimale per il 2018 ammonta a € 101.427, l'importo medio dell'eccedenza dell'imponibile pensionistico rilevato è pari a € 25.460.

Valutazione degli effetti finanziari

Essendo rivolta a soggetti prevalentemente giovani e lontani dal pensionamento, nel periodo di proiezione decennale, gli effetti sono positivi nel senso di maggiori entrate contributive, successivamente tali maggiori contribuzioni si tradurranno nel conseguente maggior onere pensionistico, rilevabile nel periodo di osservazione solo nei casi di morte e invalidità, nel momento in cui tali soggetti andranno in pensione.

Tuttavia, per il datore di lavoro pubblico la proposta comporta un onere contributivo verso l'Inps e in generale minori entrate fiscali dovuti alla deducibilità dal reddito imponibile della quota versata dal lavoratore. Per le amministrazioni pubbliche la base imponibile dell'IRAP è costituita dalla retribuzione corrisposta al proprio personale, cioè si calcola al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali quindi l'effetto ai fini della valutazione risulta ininfluente.

Le due tavole successive riportano rispettivamente:

- il numero di contribuenti coinvolti (tavola 1);
- la quantificazione complessiva degli effetti delle entrate e delle uscite derivanti dall'applicazione della proposta (tavola 2).

Tavola 1 - Sviluppo decennale del numero di contribuenti

Anno	Numero di contribuenti alla fine dell'anno
2019	4.850
2020	5.530
2021	6.210
2022	6.880
2023	7.560
2024	8.230
2025	8.890
2026	9.560
2027	10.220
2028	10.880

**tavola 2 - Sviluppo decennale della valutazione finanziaria
dei contributi e degli oneri**
(importi lordi in milioni euro, oneri (+) /risparmi (-), totale netto Irpef)

Anno	contributi i aliquota aggiuntiva a pensionistica 1%	contributi i cassa credito e welfare 0,35%	contributi pensionistici lavoratore 8,8%	contributi i pensionistici datore di lavoro 24,2%	oneri datore lavoro pubblico	oneri pensionistici	effetto fiscale diminuzione imponibile irpef	Totale
	maggiori entrate				oneri			
2019	-0,3	-0,1	-2,7	-7,5	7,5	0,0	1,3	-1,8
2020	-1,4	-0,5	-12,3	-33,8	33,8	0,0	6,1	-8,1
2021	-1,7	-0,6	-14,7	-40,5	40,5	0,0	7,3	-9,7
2022	-2,0	-0,7	-17,3	-47,7	47,7	0,1	8,6	-11,3
2023	-2,3	-0,8	-20,2	-55,6	55,6	0,1	10,0	-13,2
2024	-2,6	-0,9	-23,3	-64,1	64,1	0,2	11,6	-15,0
2025	-3,0	-1,1	-26,7	-73,3	73,3	0,2	13,2	-17,4
2026	-3,4	-1,2	-30,3	-83,2	83,2	0,3	15,0	-19,6
2027	-3,9	-1,4	-34,1	-93,9	93,9	0,4	16,9	-22,1
2028	-4,4	-1,5	-38,3	-105,3	105,3	0,6	19,0	-24,6

Articolo 22 (Fondi di solidarietà bilaterali)

Il comma 1 dell'emendamento per la parte relativa ai Fondi di solidarietà dispone:

“...i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'art. 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui alla presente legge, nei successivi tre anni”.

Ai fini della valutazione dell'impatto finanziario della norma è da tener presente che l'erogazione degli assegni straordinari viene effettuata tramite i fondi di solidarietà suddetti ma che l'azienda esodante è tenuta al versamento al fondo di un contributo straordinario che copre l'intero ammontare dell'assegno erogato, la contribuzione correlata al periodo di esodo nonché le spese di amministrazione che l'INPS affronta nella gestione degli assegni stessi. L'impatto finanziario per le finanze pubbliche risulta pertanto praticamente nullo, fermo restando che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori con prestazioni in essere erogate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, oppure ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera b) e dell'art. 27, comma 5, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e ai lavoratori le cui aziende hanno sottoscritto un accordo ai sensi delle medesime disposizioni.

Il comma 3 dell'emendamento per la parte relativa ai Fondi di Solidarietà prevede:

“...i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni del presente comma si applicano ai lavoratori che si trovino a maturare i requisiti per fruire della

prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla prestazione ordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione”.

In base all’art. 35, comma 1, del D. Lgs 148/2015, i Fondi di Solidarietà hanno obbligo di Bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

La presente bozza di norma richiama quanto già disposto per i fondi di solidarietà del Credito e del Credito Cooperativo dall’articolo 1, comma 237, della legge n. 232/2016, reso operativo dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2017, n. 98998 che la bozza in esame ricalca testualmente.

Anche per quanto riguarda la platea dei beneficiari la norma si attiene a quanto già disposto col decreto 98998, come chiarito al punto 2 della circolare INPS n. 188 del 22 dicembre 2017.

Come già evidenziato nella Relazione tecnica dell’11 ottobre 2016 predisposta dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, recepita dalla Relazione Tecnica allegata al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017, riguardante l’analoga norma relativa ai fondi di solidarietà del Credito e del Credito Cooperativo, è da rilevare che si avrebbero nel breve periodo maggiori entrate che comunque andrebbero a compensare i costi differiti relativi all’eventuale anticipo della prestazione e al maggior importo.

Pertanto, l’effetto della norma sulla finanza pubblica è da considerarsi trascurabile.

Articolo 23 (Anticipo del TFS)

La norma dispone la possibilità, per i soggetti lavoratori che accedono al pensionamento attraverso il conseguimento dei requisiti disposti dalla c.d. “quota 100” e per i soggetti che conseguono i requisiti di accesso al pensionamento a normativa vigente ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di richiedere un finanziamento a banche o intermediari finanziari, aderenti a un apposito Accordo Quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana. L’importo massimo finanziabile è pari a **45.000** euro ed è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che il pensionando vanta nei confronti dell’Inps. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di finanziamento è definito convenzionalmente nell’ambito dell’accordo quadro di cui al comma 2.

Al primo periodo del comma 2 si estende la possibilità di accesso all’anticipo bancario anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno già avuto accesso al trattamento pensionistico, ai sensi della normativa vigente. Stante il disegno complessivo della misura basato su criteri di mercato, gli unici riflessi potenziali sulla finanza pubblica sarebbero ascrivibili agli impatti sul fondo di garanzia. In merito, tenuto conto che il predetto fondo è alimentato con commissioni di accesso “a criteri di mercato”, l’estensione della platea dei beneficiari dovrebbe rappresentare un evento neutro rispetto all’equilibrio economico – finanziario del Fondo di garanzia. Il livello del Fondo pari a 75 milioni di euro risulta più che prudenziale.

Il finanziamento e i relativi interessi sono restituiti integralmente a valere sull’indennità di fine servizio liquidato al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione definita a normativa vigente (articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), che non viene modificata dalla presente disposizione. A tal fine il comma 1 precisa che per i soggetti che accedono al pensionamento secondo il regime “quota 100”, la maturazione dell’indennità di fine servizio avviene al momento in cui gli

stessi avrebbero conseguito tale diritto a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento secondo i requisiti ordinari previsti dalla normativa in materia pensionistica.

Sulla base delle caratteristiche sopra descritte, l'operazione si presenta come un prestito richiesto da un soggetto privato a un istituto finanziario (assistito da una garanzia pubblica onerosa, a fronte di una *fee* commisurata a criteri di mercato e con la contro-garanzia dello Stato di ultima istanza), concesso a condizioni di mercato e con rimborso dello stesso integralmente a carico del soggetto finanziato.

In relazione a ciò, gli unici profili di finanza pubblica rilevabili dalla disposizione sono ascrivibili al Fondo di garanzia previsto al comma 3. Il Fondo di garanzia, gestito da INPS, copre l'80% del finanziamento e dei relativi interessi. Il Fondo, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un apposito conto di tesoreria centrale, ha una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019 ed è ulteriormente alimentato dalle suddette commissioni di accesso al Fondo. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato.

Le modalità attuative della disposizione sono demandate ad apposito DPCM (comma 7).

Articolo 24 (Detassazione TFS)

La norma in esame dispone per i dipendenti pubblici una riduzione dell'aliquota media da applicare al Trattamento di fine servizio, erogato dal 1° gennaio 2020, con un imponibile non superiore al limite di 50.000 euro. La riduzione di aliquota è pari a 1,5 punti percentuali per ogni annualità che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità. Per i soggetti pensionati nel 2018 la riduzione di aliquota è pari a 1,5 punti percentuali indipendentemente dalle annualità intercorse. Per la base imponibile eccedente il limite di 50.000 euro si applica l'aliquota prevista a normativa vigente.

In base ai dati forniti dall'INPS risulta un numero annuo di soggetti interessati come di seguito riportato, per un importo medio pro-capite di Trattamento di fine servizio di circa 76.000 euro:

Anno	Numero di soggetti
2018	66.000
2019	158.000
2020	118.000
2021	115.000
2022	92.000
2023	70.000
2024	86.000
2025	82.000
dal 2026	109.000

Sulla base dei dati forniti, applicando la riduzione di aliquota stabilita per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta sul TFS	0,0	-75,4	-92,6	-81,0	-227,0	-392,6	-287,7	-213,1	-112,1	-125,4

Milioni di euro

Articolo 25 (Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)

La disposizione prevede l'introduzione del Consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei vertici. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione, è prevista la possibilità di nominare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti ai quali sono attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione. I compensi dei consiglieri saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Infatti, è previsto che ciascun ente previdenziale riduca le proprie spese di funzionamento a compensazione del maggior onere relativo ai suddetti compensi.

In particolare, INPS inserirà nel riepilogo delle disposizioni di riduzioni di spesa, in aggiunta alle disposizioni normative di contenimento della spesa previste a legislazione vigente alla data del 22 gennaio 2018, anche l'ammontare dei risparmi da realizzare in relazione ai nuovi compensi da corrispondere, al netto delle spese già previste per il Presidente dell'Istituto nel bilancio preventivo 2019. I suddetti ulteriori risparmi saranno conseguiti in via prioritaria attraverso le riduzioni di spesa concernenti la posta massiva, di cui al capitolo 5U1210029 "Spese per l'invio di posta massiva, per la gestione della corrispondenza in E/U e per i servizi di dematerializzazione".

Relativamente all'INAIL, ai fini della realizzazione dei risparmi di spesa da destinare all'erogazione degli emolumenti spettanti al Presidente e ai Consiglieri di amministrazione, si utilizzeranno le medesime tipologie di spesa (quali, ad es.: spese telefoniche, per l'informatica, per le manutenzioni ordinarie) già incise, a decorrere dal 2008, per effetto dei tagli derivanti dall'applicazione della normativa di contenimento della spesa pubblica (cd *spending review*) stratificatasi nel tempo. Saranno escluse le voci di natura obbligatoria nonché quelle già puntualmente destinatarie di specifiche riduzioni, definite dalle vigenti norme (es: pubblicità, missioni al personale, formazione).

L'articolo 25-bis prevede che negli uffici stampa delle regioni a statuto speciale delle Province autonome continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti regionali o provinciali nelle more dell'individuazione e della regolamentazione dei profili professionali da parte della contrattazione collettiva. Pertanto la disposizione, confermando l'attuale trattamento dei giornalisti degli uffici stampa nulla innova.

L'articolo 25-ter prevede per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, l'obbligo di fornire ai tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali, secondo le modalità stabilite con un decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali. L'attuazione di detta disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dato che gli enti faranno rientrare questo obbligo nell'ambito di tutti gli altri obblighi di comunicazione previsti a legislazione vigente utilizzando le stesse modalità.

Articolo 26 (Fondo di solidarietà trasporto aereo)

Ipotesi normativa

La proposta normativa prevede per l'anno 2019 che il 50% dell'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del d.l. 7/2005 convertito con legge n. 43/2005 sia devoluto al Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il comma 3 abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 113 del 2016. Tale norma prevedeva, per il solo anno 2019, un nuovo incremento dell'addizionale comunale pari a 0,32 euro.

Valutazione

Sulla base delle risorse affluite al Fondo di solidarietà, derivanti dal gettito dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2017, si stima che i mancati afflussi di risorse all'INPS determinati dalla proposta ammontano per l'anno 2019 a circa 125 milioni di euro.

Effetti finanziari complessivi relativi a interventi normativi in materia previdenziale

Anno	Oneri (+) / risparmi (-) milioni di euro													
	A "Quota 100" e riduzione requisito anticipata ^(*)	B Opzione donna	C		D Abrogazione incrementi speranza di vita precoci	Totale oneri pensionistici	TFR Fondo di tesoreria (netto fisco)	YFS/TFR "Quota 100" e riduzione requisito anticipata (netto fisco)	TFS/TFR opzione donna (netto fisco)	Totale oneri pensionistici e TFS/TFR	Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione (commi 1-5) netto fisco	Esclusione opzione del massimale contributivo netto fisco	Mancati afflussi di risorse all'INPS per diritti di imbarco Fondo Volo	Complesso
			Proroga ape sociale	Fondo ape sociale e risparmi conferenza dei servizi										
2019	3.781,1	249,9	98,2	-94,2	31,0	4.066,0	432,6	-	-	4.498,6	-15,9	-1,8	125,0	4.605,9
2020	7.859,7	395,6	198,8	-74,5	54,4	8.434,0	55,5	-	-	8.489,5	-30,6	-8,1	-	8.450,8
2021	8.310,3	297,8	167,8	-35,5	49,5	8.789,9	10,0	86,2	192,2	9.078,3	-44,0	-9,7	-	9.024,6
2022	7.876,7	114,1	113,1	-12,6	55,3	8.146,6	-189,0	63,4	92,2	8.113,2	-39,1	-11,3	-	8.062,7
2023	6.432,2	26,9	51,9	-6,2	100,0	6.604,8	-121,6	-205,0	-63,7	6.214,6	-34,2	-13,2	-	6.167,2
2024	3.912,3	-38,5	2,0	-2,4	118,1	3.991,5	-265,0	-283,5	-119,3	3.323,7	-13,5	-15,0	-	3.295,3
2025	2.853,2	-97,2	-	-2,4	164,5	2.918,1	0,4	-81,8	-83,7	2.753,1	4,6	-17,4	-	2.740,3
2026	1.915,0	-129,2	-	-2,4	203,7	1.987,1	-118,7	-65,0	-54,6	1.748,8	19,6	-19,6	-	1.748,8
2027	1.897,8	-134,4	-	-2,4	215,3	1.976,3	-15,9	417,8	-43,3	2.334,9	14,7	-22,1	-	2.327,5
2028	1.532,0	-139,7	-	-2,4	219,5	1.609,4	-56,9	301,0	-27,5	1.826,0	9,8	-24,6	-	1.811,3

(*) La componente principale comprende i seguenti interventi: istituzione del nuovo canale di uscita (62 + 38) per il triennio 2019-2021; cumulo contributivo; riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica; finestre di uscita.

L'art. 26-bis prevede modifiche all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, come inserito nell'ambito del testo normativo in materia di ammortizzatori sociali dall'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successivamente modificato

dall'articolo 25 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che reca la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione di programmi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Alla luce della disciplina vigente, l'intervento può essere concesso soltanto negli anni 2018 e 2019 e nel limite delle risorse finanziarie stanziato al comma 3 del medesimo articolo 22 bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni 2018 e 2019. Con la modifica dei commi 1 e 3 dell'articolo 22 bis innanzi citato, lo schema di norma è volto a consentire la proroga degli interventi già disciplinati dall'articolo 22 bis anche nell'anno 2020 e ad incrementare le risorse finanziarie per l'anno 2019 di un importo pari ad ulteriori 80 milioni, rispetto ai 100 milioni già stanziati, mentre per l'anno 2020 viene previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 80 milioni per l'anno 2019 – che si vanno ad aggiungere ai 100 milioni già stanziati – e 50 milioni per l'anno 2020 sono a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

L'art. 26-ter assicura la continuità del sostegno al reddito a quei lavoratori sospesi da anni da aziende con un rilevante organico che hanno in corso dei programmi pluriennali di riorganizzazione in aree in cui è accertata la complessità della crisi. A tal fine, il Ministro del lavoro può autorizzare degli acconti di CIGS qualora si verificano determinate condizioni occupazionali e finanziarie, accertate dalla struttura amministrativa competente. Si richiede, infatti, oltre alla presenza di imprese di grandi dimensioni, che il problema occupazionale incida in un territorio già rientrante in un'area di cd. "crisi complessa", che vi siano difficoltà di realizzazione del piano stesso legate al reperimento delle risorse finanziarie. Tale aspetto viene verificato dagli Ispettorati territoriali competenti. E' richiesto, inoltre, che l'impresa abbia già stipulato in sede ministeriale un accordo, ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, per la proroga della CIGS per le riorganizzazioni complesse. Si prevede, infine, che in sede di istruttoria dell'istanza da parte della struttura amministrativa competente, sia necessario accertare, anche attraverso verifiche ispettive, la presenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 22-bis medesimo.

L'emendamento, infine, prevede che, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non accolga l'istanza di proroga della CIGS ai sensi dell'art. 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, le somme corrisposte ai lavoratori saranno recuperate dall'Inps a carico dell'impresa, come avviene nei casi di successiva revoca dei trattamenti di CIGS già autorizzati (art. 1-bis del decreto-legge n. 108/2002, convertito nella legge n. 172/2002).

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi. Infatti, la norma è rivolta ai lavoratori dipendenti di imprese che hanno già stipulato specifico accordo in sede ministeriale per la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come integrato dall'articolo 25 del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Pertanto, l'onere finanziario, il cui importo è stato già quantificato in sede di accordo per tutta la durata dell'intervento di CIGS concordato, pari a 12 mesi, si computa nelle risorse del Fondo per l'occupazione e formazione, già stanziato dal citato art. 22-bis, comma 3.

L'art. 26-quater dispone che il termine decadenziale per richiedere il conguaglio o il rimborso all'INPS delle somme relative alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga erogate dall'INPS con la forma del pagamento diretto, sia il medesimo- sei mesi – di quello attualmente vigente per gli stessi interventi nel caso in cui siano anticipati dal datore di lavoro; detto periodo, una volta decorso, fa decadere la possibilità di conguaglio. L'emendamento è di carattere prettamente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'art. 26-quinquies introduce modifiche in tema pensionistico relativamente al personale dell'ENAV.

L'emendamento prevede, a partire dall'anno 2019, l'estensione a tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico dei 60 anni indipendentemente dalla gestione pensionistica di appartenenza.

I dati alla base delle valutazioni sono stati forniti dall'ENAV e si riferiscono al 2016. Le informazioni sono state integrate con quelle prelevate dagli archivi gestionali dell'Istituto per stimare gli importi di pensione e le relative decorrenze. Successivamente si è proceduto a proiettare le posizioni individuali secondo la normativa vigente INPS e sulla base dell'eventuale armonizzazione del requisito anagrafico. Per le proiezioni è stata adottata la mortalità sottostante le previsioni demografiche più aggiornate (scenario demografico Istat - mediano con base 2017) in base alla quale sono stati anche determinati sia i requisiti di accesso sia i coefficienti di trasformazione. Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente (comprensiva del D.L. n.4 del 2019) e a normativa variata. È stata ipotizzata una propensione al pensionamento pari al 100% al compimento del primo requisito utile alla pensione. I risultati delle elaborazioni sono esposti nella tabella seguente dove si riportano il maggior numero di pensioni vigenti e il maggior onere per rate di pensione per il periodo 2019-2028 derivanti dall'applicazione della nuova normativa.

**Effetti finanziari derivanti dall'armonizzazione al requisito anagrafico di 60 anni
per tutto il personale operativo ENAV**

Anno	Maggior numero di pensioni alla fine dell'anno	Oneri(+)/risparmi(-) lordo fisco (migliaia di euro)
2019	2	97
2020	6	244
2021	9	509
2022	11	702
2023	16	994
2024	20	1.153
2025	44	2.364
2026	74	4.262
2027	109	6.643
2028	159	9.549

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e 9.549.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'art. 26-sexies prevede per l'anno 2019 la proroga della norma speciale di sostegno al reddito per i lavoratori del settore del call center, già presente fino alla legge finanziaria 2017 (articolo 1, comma 240 legge 11.12.2016, n. 232). La necessità di detta norma nasce dal fatto che alcune realtà aziendali, alle quali è cessata la legislazione ordinaria di riferimento (Fondo integrazione salariale Capo III decreto legislativo 148/2005) si trovano ancora da affrontare sofferenze occupazionali, che possono trovare soluzioni tramite l'articolo in questione, riguardanti circa n. 2000 lavoratori. I maggiori oneri trovano copertura per un importo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2019, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. A), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, mediante utilizzo delle risorse di cui di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 27 (Disposizioni in materia di giochi)

Comma 1. Nel 2018 la ritenuta sulle vincite conseguite sul gioco del 10elotto è stata pari a circa 350 milioni di euro; la ritenuta sulle vincite dei giochi numerici a quota fissa si applica sulle vincite di qualsiasi importo a differenza degli altri giochi. L'aumento della ritenuta dall'8% all'11% determinerà un aumento di gettito di circa 131 milioni di euro annui ($350/8 \cdot 11 = 481$ mln. Quindi $481 - 350 = 131$ mln) e per l'anno corrente di circa 66 milioni di euro.

La decorrenza dal 1° luglio 2019 si rende necessaria perché, analogamente a quanto disposto dal D.L. 50/2017, risulta necessario un congruo periodo temporale al fine delle necessarie modifiche dei sistemi di gioco, in particolar modo relativamente agli aspetti di elaborazione e contabili, e in relazione alla necessità di rielaborare, attraverso apposito provvedimento, a cura del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutte le quote (moltiplicatori) delle vincite al fine di garantire premi netti di importi pari a 1 euro o multipli, evitando la corresponsione di premi con parti centesimali di euro, onde evitare l'appesantimento dell'attività di pagamento presso le ricevitorie.

Considerato che il gioco del 10elotto segna costantemente dall'anno di sua istituzione un significativo incremento di raccolta, rimasto costante anche nell'anno 2018, successivamente, quindi all'entrata in vigore del D.L. 50/2017 con il quale è stato disposto l'aumento della ritenuta dal 6% all'8%, si ritiene che il nuovo provvedimento non determini una flessione della domanda e quindi della raccolta ma tutt'al più, un rallentamento della crescita.

Ipotizzando, quindi, parità di raccolta e di vincite per l'anno 2019 rispetto all'anno 2018, il maggior gettito stimato è pari a:

2019: 66 M€;

2020 e successivi: 132 M€ su base annua.

Comma 2. Rispetto al testo del comma 1051 della legge 30 dicembre 2018, che ha ulteriormente aumentato il PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (AWP), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si prevede un ulteriore aumento del PREU relativo alle sole AWP, pari allo 0,65% della raccolta (da 1,35% a 2% della raccolta).

Stima aumento PREU: raccolta 2018 = 24,1 Md€

Raccolta 2019 corretta per effetto della riduzione del *pay out* (- 1,5%) = 23,7 Md€

Ulteriore maggior gettito: $23,7 \text{€} \times 0,65\% = 154.000.000 \text{€}$ su base annua.

Commi 3 e 4. I titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni che disciplinano l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento c.d. "AWP" (art. 110 comma 6, lett. a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) attualmente sono rilasciati senza alcun corrispettivo per quanto riguarda i nulla osta di distribuzione (NOD) rilasciati ai produttori e agli importatori e previo versamento di un corrispettivo pari a 100 euro degli apparecchi per quanto riguarda i nulla osta di esercizio (NOE) rilasciati ai concessionari.

La norma in esame aumenta di euro 100 il costo per il rilascio dei suddetti titoli autorizzatori, limitatamente all'anno 2019 per quanto riguarda i NOE.

Nel corso dell'anno vengono mediamente rilasciati circa 50 mila NOD e 50 mila NOE; tuttavia, per gli anni 2019 e 2020, in virtù delle disposizioni di recente emanate che prevedono la possibilità di diminuire il *pay out* e l'obbligo di introdurre gli apparecchi che consentono il gioco da ambiente remoto (operazioni che, entrambe, prevedono il rilascio di nuovi titoli autorizzatori), si stima che saranno rilasciati almeno 260 mila NOD e 260 mila NOE per anno.

Pertanto, i maggiori introiti stimati sono pari a:

2019: $100 \times 520.000 = 52 \text{ M€}$;

2020: $100 \times 260.000 = 26 \text{ M€}$

2021 e successivi: $100 \times 50.000 = 5 \text{ M€}$ su base annua.

L'art. 9-*quater* del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito dalla legge n. 96 del 2018, ha previsto l'introduzione della tessera sanitaria sugli apparecchi da divertimento, entro il 31 dicembre 2019. Successivamente, la legge di bilancio ha disposto la sostituzione degli apparecchi oggi in esercizio con quelli che consentono il gioco da ambiente remoto (c.d. AWPR), da completarsi entro il 31

dicembre 2020. Tali apparecchi prevederanno, tra l'altro, la presenza della tessera sanitaria, con autorizzazione al gioco da remoto che verrà rilasciata solo dopo che la tessera verrà introdotta nell'apparecchio. Per evitare un primo intervento su apparecchi destinati ad essere dismessi a breve, per essere sostituiti dalle nuove AWPR, che potrebbe anche generare un ritardo sulla introduzione di tali nuovi apparecchi (dotati di strumenti di controllo e di sicurezza, sia sotto il profilo del contrasto al gioco illegale sia sotto quello del disturbo da gioco d'azzardo) la norma prevede che l'obbligo di introduzione della tessera sanitaria si riferisca direttamente ai nuovi apparecchi.

Tale previsione, inoltre, consentirebbe una semplificazione sulle attività da porre in essere da parte di soggetti interessati dagli aumenti di tassazione e dei costi di gestione previsti dalla disposizione in esame.

Comma 5. L'art. 39, comma 13-bis del D.L. 30 settembre 2003 prevede che *“Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo”* demandando a successivi decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze l'individuazione delle specifiche regole attuative e, in particolare, dei periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare e dei termini di versamento periodico. Tali modalità di assolvimento del PREU sono state da ultimo definite con Decreto direttoriale 1 luglio 2010 che all'articolo 6, comma 1 stabilisce *“I concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:*

- a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;*
- b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;*
- c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;*
- d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo.*

La norma prevede una maggiorazione dei versamenti relativi al Prelievo erariale unico dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre 2019, nella misura del 10 per cento ciascuno, che verrà poi recuperata in occasione del versamento del saldo, previsto nel mese di gennaio 2020.

Sulla base dei versamenti a titolo di primo, secondo e terzo acconto effettuati relativamente al sesto bimestre 2018, pari complessivamente a 720 Ml€, si stima che l'anticipo in parola, pari al 10%, sia di 70 Ml€, anticipati al 2019.

Comma 6. Nel settore delle scommesse sono presenti operatori collegati a soggetti esteri che, per effetto di una situazione giuridica e contenziosa alquanto problematica, esercitano di fatto l'attività pur in assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia e di concessioni rilasciate dallo Stato. Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il sistema concessorio è pienamente compatibile con i principi unionali (cfr. CGUE 6 novembre 2003, “Gambelli”, 6 marzo 2007, “Placanica”, 16 febbraio 2012, “Costa – Cifone”). La stessa giurisprudenza comunitaria, inoltre, ha confermato la piena compatibilità anche del sistema autorizzatorio previsto per l'esercizio delle scommesse, dall'art. 88 del Tulp (cfr. CGUE 12 settembre 2013, “Biasci”).

Questi operatori offrono scommesse senza versare le imposte dovute e senza dover sottostare agli obblighi concessori, per cui si trovano in posizione di vantaggio a scapito degli operatori regolari. La norma che si propone, modificando l'art. 4 della legge n. 401/1989, prevede un sensibile inasprimento delle sanzioni previste per l'esercizio abusivo del gioco pubblico.

La modifica trae altresì spunto dalla “RELAZIONE SULLE INFILTRAZIONI MAFIOSE E CRIMINALI NEL GIOCO LECCITO E ILLECITO”, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (cfr. seduta del 6 luglio 2016).

Infatti, l'attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare *“due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione”* (così Cass. pen., Sez. Ili, 16.7.2012, n. 28413).

L'inasprimento della pena - con la conseguente possibilità di utilizzare anche strumenti investigativi ulteriori per evitare il proliferare di forme di gioco abusivo non sottoposte ai controlli e alle forme di attenzione contro il disturbo da gioco d'azzardo patologico - risponde pertanto alla più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l'ordine pubblico e la sicurezza e salute pubblica, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella dei minori d'età.

L'aggravamento della sanzione e l'attuazione di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale, da effettuarsi nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, avente specificamente ad oggetto l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale, previsti dal comma 1, comporteranno una riduzione del fenomeno dei centri illegali, con conseguente aumento del volume d'affari degli operatori legali. Ipotizzando prudenzialmente un aumento stimato di tale volume d'affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 Md€), si stima che dalla norma derivi un incremento del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal 2019 (20% di 180 Ml€).

Comma 7. La disposizione è volta ad aumentare l'efficacia dell'azione repressiva nei confronti dei c.d. “Totem”, cioè gli apparecchi che, apparentemente destinati ad usi commerciali o promozionali, in realtà consentono all'utente di fruire di servizi di gioco illegali, analoghi a quelli forniti mediante la rete legale degli apparecchi. Il fenomeno, che contribuisce anche alla riduzione della raccolta tramite AWP (passata dai 25,5 Md€ del 2017 ai circa 24 Md€ del 2018), è in diffusione soprattutto nei territori che hanno adottato provvedimenti restrittivi o espulsivi del gioco legale e può essere incentivato dall'aumento degli oneri di gestione previsto per gli apparecchi legali.

Ipotizzando che le misure previste possano consentire il recupero nell'ambito del gioco legale del 10 per cento della minore raccolta registrata nell'anno 2018 rispetto al 2017, il maggior gettito per l'erario è stimato in 30 Ml€ annui dal 2019 in avanti.

Tabella riassuntiva
Mi€

	2019	2020	2021 e successivi
Ritenuta vincite 10&Lotto	66	132	132
PREU	154	154	154
NOE e NOD	52	26	5
Anticipo acconti PREU	70	-70	
Contrasto gioco illegale	65	65	65
Totale	407	307	356

Articolo 28 (Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** incrementa di 116,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3) e dal comma 1 del presente articolo 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a

709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

Il **comma 3** prevede che l'Inps effettui un monitoraggio con cadenza mensile per l'anno 2019 e trimestrale per gli anni seguenti sul numero delle domande per pensionamento e fornisca al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico.

Il **comma 4** prevede che ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in caso di scostamento degli effettivi oneri rispetto alle previsioni di spesa il Ministero dell'economia e delle finanze assume le necessarie iniziative come previsto dalla dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Il **comma 5** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 6** reca clausola di invarianza finanziaria secondo cui, ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29 (Entrata in vigore)

L'articolo 29 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12 MAR. 2019

La relazione tecnica è positivamente verificata a **condizione** che all'articolo 12, comma 7-bis le parole "euro 5.549.500" siano sostituite con le parole "euro 6.549.500".

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
SEDE CONSULTIVA:	
DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141
RISOLUZIONI:	
7-00205 Pastorino: Disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitro bancario finanziario (ABF) (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 marzo 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.40

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta svoltasi ieri il relatore Grimaldi ha presentato una proposta di parere favorevole con una osservazione. Nella mattinata odierna il relatore ha quindi anticipato via e-mail a tutti i componenti della Commissione una nuova formulazione della proposta di parere sul provvedimento, che lo invita ad illustrare.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, a seguito di approfondimenti ritiene opportuno espungere dalla proposta di parere depositata nella seduta di ieri l'osservazione formulata e il connesso capoverso delle premesse. Formula quindi, in tal senso, una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra.

Silvia FREGOLENT (PD) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Luca PASTORINO (LeU) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00205 Pastorino: Disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitro bancario finanziario (ABF)

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione dell'atto di indirizzo.

Luca PASTORINO (LeU) ringrazia in primo luogo i capigruppo che hanno sottoscritto la risoluzione a sua prima firma e coglie l'occasione per ricordare che essa ha avuto origine da due atti di sindacato ispettivo, le interrogazioni 5-01485 Pastorino e 5-01520 Centemero, aventi ad oggetto le modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).

Rammenta in proposito che la Banca d'Italia intenderebbe procedere ad una modifica della delibera CICR avente ad oggetto l'Arbitro bancario finanziario stabilendo, tra l'altro, che non possano essere sottoposte all'arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di pro-

posizione del ricorso, riducendo così il termine di prescrizione da dieci a cinque anni.

In occasione della discussione delle citate interrogazioni, anche tenuto conto della sensibilità al tema dimostrata dal rappresentante del Governo, Sottosegretario Villarosa, era emersa l'intenzione, condivisa da più gruppi, di rappresentare, mediante un atto di indirizzo parlamentare, la posizione della Commissione. Per tali motivi ha presentato la risoluzione in titolo, il cui impegno rivolto al Governo tiene naturalmente conto dell'autonomia e indipendenza della Banca d'Italia, e che proporrebbe – ove i colleghi ed il Governo concordino – di porre in votazione già nella seduta odierna. Auspica in ogni caso che sia possibile un confronto diretto sul tema con i rappresentanti di Banca d'Italia.

Obiettivo della risoluzione è di assicurare la massima tutela ai risparmiatori, impegnando il Governo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il mantenimento dell'attuale competenza dell'Arbitro bancario e finanziario a definire controversie relative a operazioni o comportamenti avvenuti nei dieci anni precedenti alla data di proposizione del ricorso, in aderenza al principio generale dell'ordinamento sulla prescrizione decennale.

Giovanni CURRÒ (M5S) dichiara che tutti i componenti della Commissione appartenenti al gruppo del M5S sottoscrivono la risoluzione in discussione.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime la valutazione positiva del Governo sull'atto di indirizzo in discussione.

Antonio MARTINO (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione 7-00205 Pastorino.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1637, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,

premesso che:

il decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è volto a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo, in grado di garantire un livello minimo di sussistenza, ridurre l'esclusione sociale, accrescere la possibilità di sviluppo di ciascun individuo, nonché il diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta *quota 100*);

la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione precisa che i meccanismi attraverso cui realizzare tali obiettivi sono ricondotti alle misure d'intervento previste all'interno del Capo I, (articoli 1-13), del Capo II (articoli 14-26-*sexies*) e del Capo III (articoli 27-29), che dispongono rispettivamente: la realizzazione di un primo livello di tutela mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, ovvero di misure sociali ed economiche mirate a realizzare, come già esposto, l'obiettivo di una ridefinizione del

modello di benessere collettivo; disposizioni in materia di pensione anticipata « quota 100 » e altre disposizioni pensionistiche; disposizioni finali in materia di giochi e in materia finanziaria;

l'impianto complessivo del provvedimento d'urgenza è sicuramente condivisibile: nella parte iniziale, in cui si istituisce il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale; nei requisiti indicati e nella misura del beneficio e degli incentivi in favore dei datori di lavoro privati che assumano, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza; nella successiva parte legata all'introduzione, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, del diritto a conseguire, per alcune categorie di lavoratori, la pensione anticipata in presenza di determinati requisiti, estesi anche al pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta *opzione donna*);

richiamate le disposizioni di competenza della Commissione Finanze – quali l'articolo 24, che introduce una riduzione dell'aliquota IRPEF che grava sull'indennità di fine servizio; l'articolo 27, che contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi; i commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 6, che modificano la normativa riguardante i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di assistenza fiscale da parte dei centri di assistenza fiscale (CAF), sopprimendo il requisito del numero minimo di dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun CAF, nonché l'articolo 7-*bis*, che attenua le

sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata effettuata mediante CAF o professionista – che risultano indubbiamente apprezzabili e di particolare interesse, in quanto finalizzate a detassare il carico fiscale nei riguardi dei dipendenti pubblici, ad aumentare la ritenuta sulle vincite in materia di giochi, anche per contrastare i

fenomeni connessi al disturbo da gioco, ed infine a eliminare gli ostacoli normativi che penalizzano i piccoli CAF e i patronati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Emendamenti C. 395-A Gallo 143

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 144

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 144

Su notizie di stampa riguardanti il maestro Riccardo Muti 148

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti e C. 1516 Mollicone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 149

RISOLUZIONI:

7-00050 Toccafondi: Sul potenziamento dell'azione di valutazione del sistema INVALSI (*Seguito discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00193 Aprea*) 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349 Fratoianni e C. 1414 Ascani 149

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 13 marzo 2019.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Emendamenti C. 395-A Gallo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione esamina oggi, per esprimere il parere alle Commissioni riunite XI e XII, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, già approvato dal Senato, che vi ha introdotto numerose modificazioni e aggiunte.

Come noto, il decreto istituisce il reddito di cittadinanza quale misura unica di contrasto della povertà, della disuguaglianza e dell'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro. Il decreto, inoltre, introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata con 62 anni d'età e un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100).

Alcune misure del decreto incidono parzialmente su aspetti di competenza della VII Commissione, essendo riferite al personale del comparto scuola e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tra queste, segnala la previsione recata dall'articolo 11-*bis* – introdotto nel corso dell'esame al Senato – in base alla quale i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare, in tutto o in parte, i piani di formazione

o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8 del decreto in esame, ossia il Patto che il datore di lavoro stipula, qualora necessario, all'atto dell'assunzione di un beneficiario del reddito di cittadinanza per garantirgli un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Tra le finalità generali dei medesimi fondi viene inoltre aggiunta la promozione dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per i soggetti disoccupati o inoccupati.

L'articolo 14 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata con 62 anni d'età e con un'anzianità contributiva minima di 38 anni. La norma riguarda i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché gli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS. L'articolo detta norme specifiche sui termini di decorrenza del trattamento e sulle limitazioni della possibilità di cumulo con redditi da lavoro. In particolare, per i dipendenti pubblici che abbiano maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto, il comma 7 fissa la decorrenza al 1° agosto 2019, fermo restando il termine di preavviso. Per i dipendenti pubblici della sezione contrattuale « Istituzioni scolastiche ed educative » e di quella « Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica » (AFAM), che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza comincia dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre. Il comma 7-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato per fronteggiare gli effetti sul sistema scolastico e garantire lo svolgimento dell'attività didattica, prevede che nel primo dei concorsi pubblici per docente nella scuola secondaria, bandito secondo le ordinarie procedure dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le graduatorie di merito siano predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo e che al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema

nazionale di istruzione (scuole pubbliche e scuole paritarie private) sia attribuito un punteggio fino al 50 per cento di quello attribuibile ai titoli.

L'articolo 15 opera una revisione della disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia. La disciplina concerne i lavoratori dipendenti, pubblici e privati – con esclusione di quelli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti di diritto privato – nonché gli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS. Anche in questo caso, in base al comma 4, è previsto che per i dipendenti pubblici della sezione contrattuale « Istituzioni scolastiche ed educative » e di quella « Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica » (AFAM), che maturino i requisiti in oggetto entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza del trattamento cominci all'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre. Per il personale a tempo indeterminato delle suddette due sezioni, si prevede che, in sede di prima applicazione, possa essere presentata entro il 28 febbraio 2019 la domanda di cessazione dal servizio, con effetto dall'inizio del successivo anno scolastico o accademico. Ricorda che, in base alla disciplina ordinaria, i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio da parte del personale in oggetto è fissato ogni anno con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale cosiddetto « opzione donna » pensato per il pensionamento anticipato delle donne, introdotto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004. Il decreto ne estende la fruizione per le lavoratrici interessate. Più specificamente, si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il

31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 559 del 1997. In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza comincia all'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricade la suddetta data del 31 dicembre. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Conclude sottolineando che il diritto a conseguire la pensione anticipata con 62 anni di età e un'anzianità minima contributiva di 38 anni e le disposizioni dell'articolo 16 concernenti l'istituto sperimentale cosiddetto « opzione donna », permetteranno la liberazione di posti, che potranno essere destinati alla stipula di contratti a tempo indeterminato per il personale ATA, per i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento.

Valentina APREA (FI) sottolinea l'accordo del suo gruppo sulle disposizioni che introducono la cosiddetta « quota 100 », previsione già sostenuta dal centro-destra quale misura finalizzata a scardinare la legge nota come « legge Fornero » che aveva messo in difficoltà una vasta platea di persone. Ritiene tuttavia utile una raccomandazione al Governo volta a prevedere contestualmente misure idonee a favorire un autentico ricambio generazionale del personale docente, atteso l'alto numero di richieste di pensionamento anticipato che si abatterà sul mondo dell'istruzione.

Invita quindi a facilitare l'ingresso di giovani docenti che potrebbero offrire nuova energia per affrontare le sfide imposte dal nostro tempo. Esprime invece totale contrarietà sull'introduzione del reddito di cittadinanza che, nella costruzione di una farraginoso macchina burocratica, sta rivelandosi fallace già nella fase di avvio. Una fase, a suo avviso, iniziata frettolosamente per consentire l'incasso dell'assegno nel periodo che precede la consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo e svolta in assenza di verifica dei requisiti di accesso, dato che questi vengono autocertificati e non controllati mediante incrocio di banche dati, come ambiziosamente dichiarato dal Governo.

Ravvisa inoltre una lacuna importante del sistema nella separazione tra il momento della fruizione del reddito e quello dell'avvio dei percorsi di inserimento lavorativo e dell'accettazione di offerte di lavoro. Tale circostanza riduce il reddito di cittadinanza a una mera politica di natura assistenziale, peraltro di carattere temporaneo. L'unico rimedio a una misura che reputa sbagliata nella sua costruzione sarebbe quello di finanziare percorsi di formazione e di riqualificazione professionale, tenuto conto, peraltro, che in base ai dati forniti dall'ISTAT la platea di potenziali beneficiari sarebbe costituita prevalentemente da persone molto distanti dal mondo del lavoro, vale a dire disoccupati di lungo corso se non addirittura persone che hanno finora lavorato «in nero», le quali necessiterebbero piuttosto di interventi finalizzati all'allineamento delle loro competenze con quelle richieste oggi dalle imprese. Invece, il provvedimento non reca misure di sostegno finanziario adeguato per i percorsi formativi, prevedendo semplicemente la sottoscrizione di un patto per la formazione e riconoscendo l'attività formativa per metà all'ente solo nel caso di assunzione del percettore di reddito a tempo pieno e indeterminato e solo qualora il datore di lavoro abbia pubblicato la disponibilità della posizione sul portale del reddito di cittadinanza.

Reputa inadeguata anche la misura dell'assegno di ricollocazione che, allo stesso modo, non prevede percorsi formativi da condizionare all'inserimento lavorativo rendendo così altamente improbabile per i beneficiari del reddito di cittadinanza ricevere anche solo un'offerta lavorativa in quanto resteranno inappetibili per il mercato del lavoro. A suo avviso non vengono attivate né misure di inclusione sociale né di contrasto alla povertà, poiché l'elargizione di un assegno mensile, in assenza di lavoro, non consente di attivare quell'ascensore sociale che viene promesso: il provvedimento, al contrario, ha una mera natura assistenzialistica che relega i beneficiari in una sorta di trappola della povertà e mette in moto una gigantesca macchina burocratica che sembra pronta, ma di cui nessuno conosce ancora bene il funzionamento.

Conclude ricordando che quelli della lotta contro la povertà e la mancanza di lavoro sono da sempre temi cari a Forza Italia, rispetto ai quali, tuttavia, il Governo in carica ha messo in moto meccanismi di risposta sbagliati per impostazione e metodo.

Marco MARIN (FI), dopo aver premesso che riconosce nel provvedimento introduttivo del reddito di cittadinanza il tratto identitario del Movimento 5 Stelle, ma non quello della Lega, che appartiene geneticamente al centrodestra, come la sua parte politica, esprime riserve su questa misura, sottolineando che, come esponente di Forza Italia, non può che essere contrario a misure assistenzialistiche, ritenendo che solo il lavoro possa dare dignità e vera libertà alle persone. Il provvedimento, invece, non contrasta a suo avviso la povertà né tantomeno aiuta a trovare lavoro, specialmente in un periodo di crescente disoccupazione come quello in corso. Sottolinea, inoltre, che l'iniziale promessa di risorse finanziarie per circa 9 miliardi è stata drasticamente ridimensionata, con la riduzione delle risorse alla metà, il che lascia presumere o che i calcoli iniziali fossero sbagliati o che il progetto è irrealistico anche dal punto di vista della sostenibilità.

Quanto alle misure in materia pensionistica, ritiene che lo smantellamento del sistema della « legge Fornero » andasse fatto, ma che le modalità dell'introduzione della « quota 100 » non siano sufficienti a garantirne un vero ed effettivo superamento, anche perché si tratta di misure sperimentali.

Conclude, sottolineando che il provvedimento colpisce in modo negativo non solo i poveri, ma anche i lavoratori, che non avranno una pensione commisurata all'ammontare dei contributi versati. In definitiva si tratta, a suo parere, di un compromesso al ribasso.

Anna ASCANI (PD) si associa a quanti hanno già espresso riserve sul provvedimento, che avrà l'unico pregio di assicurare, per una volta, la presenza in Aula, tra i banchi del Governo, sia dei ministri del Movimento 5 Stelle sia di quelli della Lega, che di solito non si lasciano vedere assieme perché seguono provvedimenti diversi, come se ci fossero due Governi.

Ciò premesso, esprime, in primo luogo, la propria contrarietà alle modalità di finanziamento del reddito di cittadinanza, che, diversamente da quanto preannunciato, non sono rinvenute attraverso un taglio degli sprechi, come il Movimento 5 Stelle aveva sempre detto di voler fare, ma con un aumento del debito pubblico che sarà pagato dalle generazioni future.

Con riferimento alle misure pensionistiche, osserva che nel mondo della scuola queste contribuiranno ad aggravare la già pesante situazione di cattedre scoperte, se non verranno contestualmente attivati i concorsi per l'assunzione di personale docente. A tale proposito, auspica che nel prosieguo dell'esame verranno apportate le modifiche necessarie per scongiurare un ulteriore danno per gli studenti. È consapevole che la situazione degli organici non è responsabilità dell'attuale Governo, tuttavia ritiene che prima di mettere mano al sistema pensionistico sarebbe stato opportuno prevedere nuove assunzioni.

Quanto al reddito di cittadinanza, ricorda sul fatto che esso non costituisce né una misura di contrasto alla povertà, né

un'opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro, perché manca il finanziamento della formazione. Meglio sarebbe stato, a suo avviso, potenziare lo strumento del reddito di inclusione. A tale proposito invita il Governo a prendere in considerazione un investimento sulle attività formative, che il suo gruppo vedrebbe senz'altro con favore; diversamente, il parere del Partito democratico non potrà che essere contrario a un provvedimento che, con quest'assetto, ha vocazione solo assistenzialistica.

Alessandro MELICCHIO (M5S) rivendica la natura rivoluzionaria, in termini di equità sociale, delle misure introdotte dal decreto-legge, che, al termine delle tre letture parlamentari, avrà creato un sistema capace di aiutare le persone in difficoltà, nel contempo garantendo loro l'inserimento nel mondo del lavoro, e di rilanciare l'occupazione, non solo quella giovanile, proprio grazie al combinato disposto del reddito di cittadinanza e del pensionamento con quota 100. Rispetto ai timori nutriti da alcuni con riguardo alla presunta mancanza di controlli sul possesso dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza, sottolinea che il sistema comprende numerosi accorgimenti volti a contrastare gli abusi e che ad ogni modo questi, se ci saranno, saranno perseguiti con gli ordinari meccanismi di repressione degli illeciti, e rimarca che il timore di frodi non può essere motivo per non intervenire a sostegno dei cinque milioni di persone che in Italia si trovano al di sotto della soglia di povertà e che non potevano aspettare ancora un provvedimento a loro favore. Ricorda che si tratta di allinearsi a quanto già fatto da diversi Paesi europei, abbandonando anacronistiche posizioni di resistenza. Si dichiara certo che, quando il sistema sarà a regime, sarà evidente l'efficacia del provvedimento, che costituisce uno strumento efficace non solo di giustizia sociale ma anche di inserimento occupazionale.

Paola FRASSINETTI (FdI), dopo aver dichiarato il voto contrario di Fratelli d'Italia, esprime forti dubbi in merito alla capa-

cià delle disposizioni del decreto-legge in esame di creare lavoro, ritenendo che a questo scopo sarebbe stato più utile prevedere misure di sostegno delle imprese. Peraltro, a suo avviso, il provvedimento reca diverse lacune, specialmente per quanto riguarda i controlli del possesso dei requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza e la figura dei cosiddetti *navigator*, che viene lasciata nell'indeterminatezza. Con riferimento alla « quota 100 », rileva che essa rischia, nel comparto scuola, di provocare problemi negli organici per la copertura delle cattedre. Conclude, stigmatizzando la mancanza di adeguati finanziamenti per le attività formative finalizzate alla ricollocazione dei disoccupati nel mercato del lavoro.

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, con riferimento al rischio di scoperture nell'organico dei docenti, fa presente che le procedure di reclutamento di nuovo personale sono *in itinere*: si tratta ad ogni modo di un problema che non è pensabile di risolvere con misure estemporanee che accrescerebbero i già numerosissimi contenziosi aperti in passato da soluzioni improvvisate, né impedendo al personale della scuola di beneficiare della disciplina pensionistica pensata per la generalità dei lavoratori. È necessario invece tenere ferma la normativa vigente in materia di reclutamento, che prevede che le assunzioni avvengano attingendo per il 50 per cento dalle graduatorie ad esaurimento e per il restante 50 per cento da quelle dei concorsi, alcuni dei quali sono già in corso di svolgimento. Aggiunge che la legge di bilancio per il 2019 ha semplificato il meccanismo di reclutamento, permettendo così di immettere in ruolo nuovo personale in tempi più brevi di quelli previsti in precedenza.

Con riferimento al reddito di cittadinanza, sottolinea che la sua introduzione costituisce da sempre parte essenziale del programma del Movimento 5 Stelle. Ricordando come in diverse occasioni anche Silvio Berlusconi abbia affermato di condividere l'opportunità di introdurre in Italia il reddito di cittadinanza, trova incomprensibili le critiche che vengono mosse oggi da

Forza Italia nei confronti di un Governo che sta dimostrando di avere a cuore le difficoltà di chi è sprovvisto di reddito. Aggiunge che il provvedimento prevede un accurato sistema di controlli e l'incrocio dei dati delle banche dati pubbliche e che il possesso dei requisiti sarà quindi verificato per evitare abusi e distorsioni.

Quanto invece alla « quota 100 », evidenzia che il superamento della legge Fornero è anch'esso da sempre parte del programma politico del Movimento 5 Stelle e che l'introduzione del regime di quota 100 comporterà forse una riduzione della pensione, come è stato detto da alcuni, ma ne consentirà la percezione per un periodo di tempo più lungo. Dopo aver infine assicurato che sulla formazione verranno effettuati investimenti anche da parte delle imprese, conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**Su notizie di stampa riguardanti
il maestro Riccardo Muti.**

Anna ASCANI (PD) stigmatizza le parole volgari e offensive che, secondo quanto riportato da agenzie di stampa, il ministro per i beni e le attività culturali Bonisoli avrebbe usato oggi per riferirsi al maestro Riccardo Muti nell'ambito di una polemica riguardante la collocazione di opere di Caravaggio.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti e C. 1516 Mollicone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 marzo 2019.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, propone che la Commissione svolga un ciclo di audizioni di approfondimento delle questioni poste dai provvedimenti in esame.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che le modalità di organizzazione dei lavori possono essere discusse nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 10.35.

7-00050 Toccafondi: Sul potenziamento dell'azione di valutazione del sistema INVALSI.

(Seguito discussione e rinvio – Abbina-mento della risoluzione 7-00193 Aprea).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 21 febbraio 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che sulla stessa materia è stata assegnata alla

Commissione la risoluzione n. 7-00193, a prima firma della deputata Aprea.

Valentina APREA (FI) illustra la risoluzione a sua prima firma, sottolineando, in particolare, che un meccanismo di valutazione è indispensabile se si vuole un sistema scolastico autonomo e se si vuole mantenere il valore legale dei titoli di studio. È infatti evidente che se i titoli di studio hanno valore legale bisogna che le valutazioni in essi attestate non siano basate solo sul metro di giudizio dei singoli docenti, che può essere molto diverso, ma anche su un metro uniforme applicato da un'agenzia indipendente. Rivendica inoltre l'azione riformatrice dei Governi di centrodestra in questo campo, la quale rischia di essere messa a repentaglio e smantellata da interventi a suo giudizio poco meditati del Governo in carica.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 marzo 2019.

L'ufficio di Presidenza si è svolto dalle 10.45 alle 11.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 marzo 2019.

Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349 Fratoianni e C. 1414 Ascani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.40 alle 17.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Testo base C. 696 De Maria ed abb. (Parere alla I Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 150

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Claudio Crimi, sui processi di ricostruzione relativi ai territori dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 151

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.

Testo base C. 696 De Maria ed abb.
(Parere alla I Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2019.

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la Commissione di merito non ha ancora proceduto ad esaminare gli emendamenti riferiti al testo base, essendo

ancora in corso gli approfondimenti necessari volti a definire un testo condiviso. La Commissione sarà quindi convocata per deliberare il parere di competenza non appena saranno maturate le condizioni per procedere all'espressione del parere.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza della vicepresidente Patrizia TERZONI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Claudio Crimi, sui processi di ricostruzione relativi ai territori dei

comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Patrizia TERZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2018 ha attribuito al Senatore Crimi la delega ad esercitare le funzioni in materia di coordinamento dei processi di ricostruzione, spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo a tutti i territori che hanno subito eventi sismici a partire dal 2009. L'audizione odierna ha in particolare ad oggetto i processi di ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti del 2009 e del 2016.

Con riferimento a tale ultimo evento sismico, ricorda, altresì, che lo scorso 23 gennaio ha avuto luogo l'audizione del Commissario straordinario, dott. Piero Farabollini, che ha inviato la scorsa settimana una nota integrativa della memoria depositata nel corso della propria audizione, acquisita agli atti della Commissione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Clau-

dio CRIMI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo TRANCASSINI (FdI), Chiara BRAGA (PD), Rossella MURONI (LeU), Simone BALDELLI (FI), Gabriele LORENZONI (M5S), Tullio PATASSINI (Lega), Stefania PEZZOPANE (PD), Fabio BERARDINI (M5S), Erica MAZZETTI (FI) e Mario MORGONI (PD).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Claudio CRIMI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Patrizia TERZONI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Claudio Crimi, per essere intervenuto e, anche in vista dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 marzo 2019.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.55 alle 16.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza
del presidente Alessandro MORELLI.*

La seduta comincia alle 14.05.

**DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza e di pensioni.**

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII)

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere
favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del
12 marzo.

Antonietta GIACOMETTI (Lega), *rela-
trice*, formula una proposta di parere fa-
vorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di
parere favorevole della relatrice (*vedi al-
legato*).

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.25 alle 15.35.

ALLEGATO

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (C. 1637 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01660 Moretto: Sulla selezione degli esperti componenti della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	158
5-01661 Squeri: Sugli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ...	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	159
5-01662 Sut: Sui tempi per l'approvazione del piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2019-2021	155
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	160

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	155
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	161
<i>ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Moretto, Benamati, Bonomo, Manca, Mor, Nardi, Noja e Zardini)</i>	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Andrea Cioffi.

La seduta comincia alle 14.45.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01660 Moretto: Sulla selezione degli esperti componenti della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto.

Sara MORETTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, focalizzata su un bando del Ministero dello sviluppo economico per la selezione di cinque esperti per comporre la Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto. In particolare, si chiede al Ministro quali siano i motivi per cui non è stata prevista la corresponsione di alcun compenso e indennità. Tanto più che lo stesso Ministro, in relazione a un bando del Ministero dell'economia e delle finanze, ha sottolineato, in qualità di ministro del Lavoro, come qualsiasi prestazione bada retribuita.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, in quanto non risponde al quesito posto sulla remunerazione dei componenti della Commissione, mentre le sono ben chiari i motivi per cui la medesima Commissione è stata istituita. La questione è che se si vogliono esperti esterni qualificati, questi vanno retribuiti, altrimenti i componenti della Commissione potevano essere ben individuati all'interno di specifiche professionalità della pubblica amministrazione. Ricordando le dichiarazioni del Ministro dello sviluppo economico a cui ha già fatto cenno, lo invita a monitorare su quanto succede all'interno del suo Ministero.

5-01661 Squeri: Sugli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, che ha per oggetto la risposta della Commissione europea allo schema di decreto di incentivazione delle fonti rinnovabili, il cosiddetto FER 1, sul quale la medesima Commissione ha fatto 28 osservazioni. In particolare nell'interrogazione si chiede al Ministro se non ritenga opportuno prendere in considerazione le osservazioni della Commissione europea relative al fotovoltaico, al geotermoelettrico e all'idroelettrico.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca SQUERI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. A suo avviso, infatti, non è stato fatto il necessario approfondimento sull'inclusione degli incentivi al fotovoltaico nello schema di decreto FER 1, fonte che, insieme all'eolico, è già abbondantemente utilizzata al contrario di altre, per le quali non sono

stati previsti incentivi. In questo modo e commettendo gli stessi sbagli del passato, è impensabile raggiungere gli obiettivi prefissati e si dà ragione solo a chi è adeguatamente rappresentato.

5-01662 Sut: Sui tempi per l'approvazione del piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2019-2021.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiede al Ministro quali siano i tempi per l'approvazione del piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2019-2021.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e ringrazia il rappresentante del Governo.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 15.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 marzo 2019.

Diego BINELLI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte dei deputati del gruppo del Partito Democratico (*vedi allegato 5*).

Sara MORETTO (PD), illustra la proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo, di cui è prima firmataria, pur nella consapevolezza che l'approvazione, da parte della maggioranza, della proposta di parere del relatore, ne precluderà la votazione. Il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativo per mettere in rilievo alcuni aspetti critici del provvedimento e, in particolare, il reddito di cittadinanza. Si tratta infatti di uno strumento ambiguo e ibrido che si propone di risolvere due problemi tra loro differenti: il disagio sociale e la povertà da un lato, e la disoccupazione dall'altro. Ricorda come invece i governi di cui il Partito Democratico faceva parte avevano messo in atto misure distinte per affrontare le due questioni come il reddito di inclusione e il sostegno alle imprese per agevolare assunzioni. Con il reddito di inclusione si prevedeva l'intervento dei servizi sociali in un percorso di inclusione sociale e per capire la possibilità o meno di un percorso lavorativo, con il coinvolgimento, solo in questa fase, dei centri per l'impiego. Nel reddito di cittadinanza si stravolge questo impianto e tutto ricade sui centri per l'impiego, dei quali sono ben note le carenze strutturali. Il reddito di cittadinanza, così come è strutturato, rischia inoltre di scoraggiare la ricerca di lavoro, a causa dell'elargizione di un compenso superiore a quello di tanti lavori, e rischia, in combinato disposto con il decreto dignità, di diventare un canale privilegiato per l'accesso al lavoro e un elemento di discriminazione. In virtù dei benefici previsti dal provvedimento in esame, infatti alle imprese converrà assumere un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza invece di un proprio dipendente precario per il quale le disposizioni del decreto dignità limitano il periodo di possibile rinnovo contrattuale. In conclusione, non si tratta di una misura adeguata per entrare nel mondo del lavoro e le medesime risorse potevano essere più proficuamente stanziare per la riduzione delle tasse sul lavoro e per incentivi volti a favorire la trasformazione del lavoro precario in lavoro a tempo indeterminato. Per

questi motivi, nel raccomandare l'approvazione della proposta di parere alternativo a sua prima firma, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Luca SUT (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Nel replicare a quanto affermato dalla deputata Moretto, ricorda che il reddito di cittadinanza prevede prima un patto per l'inclusione sociale e solo dopo l'intervento dei centri per l'impiego. Inoltre sottolinea come i fondi stanziati siano quadruplicati rispetto a quelli investiti per il reddito di inclusione. In conclusione, il reddito di cittadinanza è una disposizione che affronta sia il problema dell'inclusione sociale che quello del lavoro.

Giorgia ANDREUZZA (Lega) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Desidera in particolare sottolineare la positività di una misura come quota 100 sia per i cittadini che per le imprese, le quali potranno rinnovare il loro organico.

Riccardo ZUCCONI (FdI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Il provvedimento si propone, infatti, finalità condivisibili, ma con misure non condivisibili e non adatte, quali il reddito di cittadinanza che, unito alle disposizioni del decreto dignità, creerà numerose criticità nel mondo del lavoro. Avverte poi come i meccanismi poco chiari della disposizione, potrebbero creare contenziosi, come nel caso di licenziamento volontario.

Martina NARDI (PD) osserva come la misura contenuta nel provvedimento non possa essere definita reddito di cittadinanza, se messa a paragone con misure analoghe del resto d'Europa. Il reddito di cittadinanza dovrebbe essere infatti elargito a tutti i cittadini, ma è stato invece presentato in modo ambiguo come proposta elettorale e poi trasformato dai ri-

chiami di una realtà ben diversa. Sottolinea che la contrarietà del suo gruppo non è di carattere generale, ma è rivolta alla specifica misura utilizzata. Osserva come sarebbe stato meglio, quindi, rimpinguare semplicemente le risorse per il reddito di inclusione. Rileva poi come il disagio sociale non dipenda solo da fattori economici e non possa essere sempre risolto con elargizioni in denaro. Ribadisce la differenza, inoltre, tra disagio sociale e ricerca del lavoro, dove andrebbe altresì tenuta presente la distinzione tra giovani in cerca di lavoro e tra chi non ha l'età per andare in pensione, ma nemmeno quella per trovare una nuova occupazione. Per questi motivi rinnova la raccomandazione ad approvare la proposta di parere alternativo del gruppo del Partito Democratico e la dichiarazione di voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda ai colleghi che in sede consultiva è

necessario attenersi a quanto di competenza della Commissione, senza entrare nel merito generale dei provvedimenti.

Comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 marzo 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-01660 Moretto: Sulla selezione degli esperti componenti della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico ha, come noto, pubblicato un avviso che scadrà il 15 marzo prossimo, per reclutare 5 esperti che saranno selezionati per l'elaborazione di una visione strategica per la riconversione economica di Taranto e del suo territorio.

Il fine di tale procedura, in particolare, è quello di prevedere la realizzazione di un Piano, ispirato all'innovazione e alla diversificazione delle attività produttive del luogo, finora incentrato sulla siderurgia. In tal modo, dunque, si vuole avviare un percorso per dare un futuro diverso alla città. Alla guida del citato Piano c'è una «Commissione Speciale» presieduta dal Ministro Luigi Di Maio e formata da 5 componenti, scelti tra il personale del Ministero dello sviluppo economico e ulteriori 5 soggetti, selezionati attraverso la già citata *call* internazionale.

Questi ultimi, in particolare, dovranno avere una specifica competenza in: investimenti pubblici, trasformazione urbana e produttiva, valorizzazione dell'economia territoriale e trasferimento tecnologico.

Gli esperti, saranno nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dureranno in carica 12 mesi, even-

tualmente prorogabili ed dovranno possedere i requisiti di esperienza e professionalità richiesti da almeno 10 anni.

La Commissione, così sostituita, dovrà identificare forme di coordinamento per le iniziative che verranno realizzate sull'area di Taranto, favorendo anche la convergenza a livello regionale, nazionale e comunitario di risorse pubbliche funzionali alla realizzazione dei programmi operativi.

Il motivo che ha portato alla costituzione di questa commissione di esperti in determinati e ben precisi settori, è dunque quello di voler istituire una sorta di tutoraggio che possa fornire validi suggerimenti e supportare scelte consapevoli nel rilancio delle aree dell'ex ILVA.

Nello svolgere tale attività, gli esperti si atterranno ad un codice etico a tutela dell'interesse pubblico, garantendo riservatezza e obiettività.

La pianificazione strategica che verrà così attuata potrà essere in grado di innescare un potente fattore di cambiamento, di creare un meccanismo di aggiornamento continuo e farà la differenza per dare efficaci strumenti organizzativi agli operatori del territorio interessati.

ALLEGATO 2

5-01661 Squeri: Sugli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'atto in discussione, relativo alla incentivazione delle energie rinnovabili cosiddette mature (FER1), con particolare riferimento ai settori geotermoelettrico e mini-idroelettrico.

Premetto che, quanto osservato dalla Commissione europea sul cd. DM FER1, notificato a fine gennaio scorso, è frutto della normale interlocuzione che si instaura nell'ambito del procedimento di notifica *ex* articolo 107 TFUE.

Già in precedenti occasioni, il Ministero dello sviluppo economico è stato chiamato a motivare sotto diversi profili le scelte allora effettuate.

In questo caso, rispetto al passato, va anche detto che il citato Decreto, per ragioni di celerità non è stato oggetto di pre-notifica, il che ha comportato plausibilmente la necessità da parte della Commissione europea di acquisire maggiori elementi conoscitivi.

È stata, perciò, elaborata un'ipotesi di risposta a tutte le richieste di chiarimento formulate, che saranno discusse in una *Conference call* con i Servizi della Commissione, fissata proprio per domani (14 marzo).

Nello specifico, con riferimento alla geotermia tradizionale, confermo l'intendimento di sostenere tale tecnologia con modalità comunque più sostenibili dal punto di vista ambientale. Va detto, infatti, che i fluidi geotermici italiani utilizzabili in impianti geotermici tradizionali sono ricchi non solo di anidride carbonica, ma anche di altri inquinanti (tra i quali: idrogeno solforato, mercurio, ossido di zolfo).

Pertanto, il confronto avviato con la Commissione è orientato altresì a definire

obiettivi ambientali ambiziosi, raggiungibili tecnicamente ed economicamente giustificabili. Inoltre, nel decreto sulle rinnovabili FER2, di prossima emanazione, sarà prevista una disciplina più organica sulla geotermia e saranno introdotti nuovi incentivi per il potenziamento e la qualificazione tecnologica del settore.

Rappresento, tra l'altro, che si è aperto un tavolo di confronto con la Regione Toscana (sul cui territorio sono presenti tutte le installazioni operative e i progetti in corso) e i Comuni interessati, che consentirà di calibrare al meglio le soluzioni tecnologiche possibili e i relativi livelli di sostegno, tenendo conto delle caratteristiche del fluido geotermico.

Quanto all'idroelettrico, ricordo che, stante la situazione del pre-contenzioso avviato dalla Commissione Europea con il Caso EU-PILOT del 2014 è stato necessario acconsentire l'accesso al regime incentivante ai soli impianti ad impatto aggiuntivo intrinsecamente nullo, al fine di evitare il deterioramento dei corpi idrici e la conseguente limitazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità per gli stessi fissati, con connesso rischio di incorrere nella procedura di infrazione per violazione della Direttiva Quadro sulle Acque (DQA).

Per tali ragioni, ai fini del rispetto del punto 117 della disciplina sugli Aiuti di Stato in materia di energia e ambiente, si è ritenuto che i nuovi incentivi possano essere riconosciuti agli impianti che non danno luogo a prelievi aggiuntivi.

All'esito dell'imminente interlocuzione con la Commissione, il Governo dunque deciderà quali iniziative intraprendere in merito.

ALLEGATO 3

5-01662 Sut: Sui tempi per l'approvazione del piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2019-2021.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il Decreto Ministeriale 16 aprile 2018 ha riformato le modalità di gestione della Ricerca di Sistema elettrico, mediante una significativa semplificazione delle procedure e la sostanziale ridefinizione dei ruoli dei diversi attori coinvolti (MiSE, ARERA e CSEA).

In particolare, il medesimo decreto attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico un ruolo attivo nel nuovo meccanismo, non solo relativamente all'elaborazione del Piano Triennale della Ricerca di Sistema, ma anche nella gestione operativa delle attività da svolgersi nel triennio di riferimento.

Al fine di evitare discontinuità, le disposizioni transitorie definite dall'articolo 11 del citato decreto, hanno limitato la vigenza della normativa antecedente fino al 31 dicembre 2018, nonché hanno esteso il Piano Triennale 2015-2017, anche al 2018 per gli Accordi di Programma conclusi o in conclusione.

Il nuovo meccanismo di gestione della Ricerca di Sistema è stato invece destinato direttamente al triennio 2019-2021.

A seguito dell'emanazione del suddetto decreto, il Ministero dello sviluppo economico si è attivato sin da subito per dare attuazione all'estensione al 2018 del PT 2015-2017 e per stabilire le modalità di predisposizione del Piano triennale successivo.

Con il decreto per l'annualità transitoria 2018, firmato dal Ministro dello sviluppo economico il 16 novembre scorso, si è provveduto a sancire l'ammissibilità dei progetti di ricerca al finanziamento entro la data utile (31 dicembre 2018).

Relativamente alla predisposizione del Piano triennale, rappresento che il Ministero ha già avviato un tavolo tecnico di confronto con esperti valutatori, sia in termini procedurali, sia in merito ai temi di ricerca affrontati, con l'intento di migliorare l'efficacia della misura. Un secondo confronto si è avuto con i soggetti scientifici coinvolti nelle attività della ricerca di sistema (ENEA, RSE e CNR), al fine di definire gli obiettivi generali e i temi di ricerca principali verso cui orientare il prossimo Piano triennale.

Nel mese di gennaio scorso, a seguito degli incontri avvenuti presso il MiSE, gli Enti affidatari dei progetti di ricerca hanno perfezionato le loro attività e apportato aggiornamenti congrui al prodotto realizzato.

Pertanto, informo che l'iter relativo al Piano Triennale di cui si discute è in fase di conclusione, posto che – attualmente – gli Uffici competenti del Ministero stanno provvedendo al perfezionamento dell'Allegato tecnico al Piano Triennale in questione, per poi poter procedere alla sua pubblicazione.

ALLEGATO 4

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 4/2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni » (C. 1637 Governo, approvato dal Senato);

valutate positivamente le finalità del provvedimento;

considerato che l'articolo 8 prevede incentivi per le imprese e per i lavoratori, nel caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, di beneficiari del reddito di cittadinanza;

osservato, in particolare che il comma 4 del suddetto articolo 8 riconosce ai beneficiari del reddito di cittadinanza un beneficio addizionale, nel caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito, demandando a un decreto ministeriale, per il quale non viene peraltro specificato il termine di emanazione, la definizione delle modalità di richiesta e di erogazione;

evidenziato che anche il comma 9 dell'articolo 3 prevede una analoga misura incentivante nel caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del reddito di cittadinanza;

rilevato che andrebbe valutata l'opportunità di specificare la portata delle due misure incentivanti, in particolare nel senso di chiarire se siano tra loro alternative o cumulabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, in base alle considerazioni svolte in premessa, l'opportunità di specificare la portata delle due misure incentivanti di cui al comma 9 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 8, in particolare nel senso di chiarire se siano tra loro alternative o cumulabili.

ALLEGATO 5

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI MORETTO, BENAMATI, BONOMO, MANCA, MOR, NARDI, NOJA E ZARDINI**

La X Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

premesso che:

il decreto-legge in esame consta, nel testo approvato dal Senato, di 42 articoli, e recando disposizioni relative a due differenti e rilevanti ambiti, quali reddito di cittadinanza e accesso anticipato al trattamento pensionistico;

per quanto riguarda il primo ambito, cui sono dedicati gli articoli da 1 a 13, il decreto-legge introduce il reddito e la pensione di cittadinanza, definendo la platea dei beneficiari sulla base di una serie di requisiti (residenza, reddito, patrimonio, godimento di beni di durevoli), l'entità e i criteri di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione, le sanzioni e il sistema di monitoraggio, e prevede misure volte all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale attraverso l'attivazione di percorsi personalizzati presso i centri per l'impiego e i servizi comunali competenti per il contrasto della povertà;

sono altresì previsti dal provvedimento, all'articolo 8, come modificato nel passaggio al Senato, alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, a favore degli enti di formazione

accreditati, qualora questi concorrano all'assunzione dei suddetti beneficiari, nonché ai beneficiari del reddito che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito medesimo;

per quanto riguarda l'accesso anticipato al trattamento pensionistico il decreto-legge in esame introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, una nuova fattispecie di conseguimento anticipato del diritto alla pensione in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, la cosiddetta quota 100, nonché reca ulteriori disposizioni generali relative all'accesso alla pensione anticipata, modifiche alla disciplina degli enti previdenziali pubblici (INPS e INAIL), misure relative al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, all'anticipo e alla detassazione dei trattamenti di fine servizio, e la proroga dell'Ape sociale;

altresì, a seguito delle modifiche apportate al Senato, il provvedimento in esame, agli articoli 26-bis e 26-ter, reca disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria, nello specifico prevedendo il rifinanziamento per gli anni 2019 e 2020 dei programmi di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendali e contratto di solidarietà, e autorizzando il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a disporre acconti, per sei mensilità, sulla erogazione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori sospesi di aziende ricadenti in aree di crisi

complessa con un organico superiore a 500 unità, in presenza di difficoltà nella realizzazione dei programmi di riorganizzazione;

rilevato che:

con riferimento al reddito di cittadinanza, il provvedimento mira, con un unico strumento, ad affrontare due problemi distinti, ossia la condizione di disagio sociale e la disoccupazione, che richiedono per la loro complessità molteplici e più articolati interventi, basati su strutture in grado di sostenere le misure e offrire efficaci e adeguati supporti alle politiche intraprese;

negli ultimi anni sono state perseguite dai governi a guida del Partito Democratico sia politiche di investimento e di sostegno al tessuto produttivo del paese, al fine di stimolare la crescita economica e l'occupazione, in particolare giovanile, sia politiche sociali improntate alla solidarietà ma anche alla crescita economico-sociale, in particolare attraverso l'introduzione del reddito di inclusione (REI), per il sostegno al reddito dei nuclei familiari in gravi difficoltà economiche e per l'inclusione sociale, secondo un approccio strutturale e non solo emergenziale, volto al superamento delle condizioni di povertà e non già al mero assistenzialismo;

il passaggio dal meccanismo del Reddito di inclusione (Rei), appena partito, a quello del reddito di cittadinanza, con il conseguente aggravio del ruolo dei centri per l'impiego, al momento non in grado di assolvere a tutte le funzioni affidate, richiede tempi di attuazione che appaiono incompatibili con il repentino avvio della nuova disciplina, con il rischio

di non offrire adeguati servizi in caso di disagio sociale e per la ricerca dell'occupazione in sinergia con il mondo delle imprese e il mercato del lavoro;

lo strumento del reddito di cittadinanza, così come costruito, rischia di scoraggiare la ricerca del lavoro da parte dei disoccupati, in considerazione sia dell'entità del beneficio economico, che risulta troppo elevato in considerazione del livello stipendiale medio dei giovani under 30 che si attesta a 830 netti al mese, sia del meccanismo di cumulo tra il beneficio che percepisce il nucleo nel suo insieme e i redditi da lavoro di un singolo componente;

il combinato disposto da un lato del reddito di cittadinanza configurato come canale di accesso privilegiato al mondo del lavoro, in ragione degli incentivi erogati alle imprese in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato dei beneficiari del reddito, e dall'altro delle misure introdotte dal cd. DL Dignità, che limitano il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza prevedere incentivi alla stabilizzazione, deprime e dequalifica il mercato del lavoro, con effetti negativi sia sul fronte della domanda che dell'offerta;

l'ingente quantità di risorse stanziata per il reddito di cittadinanza avrebbe trovato un più efficiente utilizzo per la riduzione del carico fiscale sul lavoro, per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per misure atte a migliorare il livello minimo dei salari, nonché per il rafforzamento degli ammortizzatori sociali;

esprime

PARERE CONTRARIO

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni (*Esame e rinvio*) 164

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 168

7-00168 Marzana: Iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale (*Discussione e rinvio*) . 168

7-00170 Golinelli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (*Discussione e rinvio*) 169

7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi: Iniziative a sostegno del comparto del latte oviceprino (*Seguito discussione congiunta e rinvio*) 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

C. 1549 Cenni.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, evidenzia, preliminarmente, che la proposta di legge in esame mira ad introdurre nell'ordinamento norme per contrastare il fenomeno della vendita sottocosto – che penalizza intere filiere, con ripercussioni dirette sulle dinamiche di produzione e sui rapporti di lavoro nelle campagne – e a promuovere dunque un'agricoltura di qualità attenta alla salute dei consumatori, all'ambiente e ai diritti dei lavoratori impiegati.

Segnala, infatti, che la vendita sottocosto, infatti, pur non interessando direttamente l'acquisto del prodotto agricolo ad un prezzo inferiore al costo di produzione incide indirettamente su questo fenomeno, in quanto facilita accordi commerciali tra i produttori e i venditori che includono

clausole per le vendite promozionali, spesso a svantaggio di un'equa remunerazione del costo di produzione.

Ricorda che sull'analisi di tale fenomeno si è soffermata più volte la Commissione Agricoltura in diverse sedi, tra le quali rammenta lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, il 26 settembre 2018, e l'esame, svolto congiuntamente con la Commissione Attività produttive, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM (2018) 173), conclusosi, in pari data, con l'approvazione di un documento finale.

Fa presente che la proposta di legge all'esame è articolata in due Capi.

Il Capo I è dedicato al divieto di vendita di prodotti agroalimentari sottocosto e al contrasto alle aste a doppio ribasso.

L'articolo 1 abroga la lettera *a*) contenuta nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, che prevede la possibilità di effettuare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili.

Ricorda, al riguardo che, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 218/2001, si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Secondo la definizione riportata, il sottocosto si riferisce al rapporto tra il prezzo di acquisto del prodotto e il prezzo di vendita, il secondo inferiore al primo.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2598 del codice civile, aggiungendovi un'ulteriore ipotesi di atto di concorrenza sleale. La fattispecie introdotta fa riferimento all'allestimento di un'asta elettronica per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso la presentazione, da parte degli offerenti, di prezzi modificati al ribasso,

con un divario di costi non giustificato dagli obiettivi della produzione e fuorviando la scelta del consumatore.

A tale riguardo fa presente che, secondo quanto riportato nel corso del ciclo di audizioni informali che la Commissione Agricoltura ha svolto in merito al fenomeno della vendita dei prodotti agricoli sottocosto e delle aste a doppio ribasso il 26 settembre 2018, il sistema in esame fa sì che alcune grandi aziende di distribuzione chiedano ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti. Una volta raccolte le diverse proposte, viene indetta una seconda gara nella quale viene usato come base di partenza non l'offerta qualitativamente migliore, ma, al contrario, quella di prezzo inferiore. Le offerte vengono esercitate « al buio », senza che i partecipanti possano sapere con chi concorrono.

Ricorda che nel giugno 2017 Federdistribuzione e Ancd Conad hanno siglato con il Ministro un Protocollo di intesa al fine di favorire un mercato più trasparente e per evitare effetti distorsivi dei rapporti di filiera con l'impegno a non far ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari.

Evidenzia che il Protocollo contiene un Codice etico che prevede tra gli impegni quello di non utilizzare la modalità d'asta inversa al doppio ribasso e ad adottare misure di massima trasparenza nell'utilizzo di piattaforme elettroniche di acquisto e di approvvigionamento, definendo e rendendo noto ai fornitori il regolamento d'asta e garantendo libertà di accesso ai fornitori di ogni dimensione, che abbiano una struttura produttiva adeguata sia in termini qualitativi che quantitativi per commercializzare i loro prodotti attraverso la GDO.

Osserva poi che l'articolo 3 integra la disciplina delle aste elettroniche (introducendo il comma 1-*bis* nell'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016) al fine di vietarne l'utilizzo negli appalti diretti all'acquisto di prodotti

e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

In base al citato articolo 56 del D.Lgs. 50/2016 (che contiene la disciplina delle aste elettroniche, che recepisce quella dettata a livello europeo dall'articolo 35 della direttiva 2014/24/UE), le stazioni appaltanti « possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico ».

L'articolo 56 disciplina, altresì, lo svolgimento delle aste prevedendo, tra l'altro, che le stesse siano aggiudicate sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.

Relativamente ai servizi di ristorazione, ricorda che ad essi il Codice dedica una specifica disciplina, contenuta nell'articolo 144. In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone che i servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX (catering, fornitura pasti, ristorazione scolastica, servizi di mensa) sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3, cioè sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Rileva poi che il Capo II introduce norme di sostegno alle imprese virtuose che promuovono filiere etiche di produzione e la tracciabilità dei prodotti.

In particolare, l'articolo 4 prevede che nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati. A tal fine, si prevede che venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che contiene il suddetto elenco e che, in generale, regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori che operano nei settori agricoli elencati dall'articolo 1, par. 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 ad esclusione dei prodotti del settore dell'olio di oliva, dei prodotti ortofrutticoli, inclusi quelli trasformati.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, nel testo antecedente le modifiche ad esso apportate dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, delle quali non tiene quindi conto.

Il comma 1, in particolare, stabilisce che con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore e acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, siano definite le modalità per l'indicazione obbligatoria e per la tracciabilità dei prodotti agricoli che provengono dal territorio nazionale e che con gli stessi decreti siano definite le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza nazionale, finalizzate a informare i consumatori sulla provenienza delle materie prime, sul rispetto delle norme sul lavoro agricolo e sui passaggi di filiera, anche tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore tre mesi dopo la data di notifica delle stesse alla Commissione europea e, il comma 3, stabilisce che i decreti interministeriali sono emanati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della notifica.

Al riguardo, segnalo che tale ultima previsione dovrebbe essere rivista al fine di tenere conto di quanto stabilito dal

paragrafo 3 dell'articolo 45 del richiamato regolamento (UE) n. 1169/2011, secondo il quale: « Lo Stato membro che ritiene necessario adottare una nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti, può adottare le disposizioni previste solo tre mesi dopo la notifica, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione. ».

Venendo ora alle modifiche apportate all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, dall'articolo 3-*bis* della legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, cosiddetto decreto semplificazioni (legge n. 12 del 2019) ricorda che essa ha abrogato i commi 1, 2, 4 e 4-*bis*, sostituito i commi 3 e 10, e modificato, con disposizioni di risulta, i commi 6, 11 e 12.

Con riferimento al comma 3, segnala che, prima della modifica si prevedeva che, con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore e acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, previo espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea, dovessero essere definite le modalità per l'indicazione obbligatoria e per la tracciabilità dei prodotti agricoli che provengono dal territorio nazionale.

Fa presente quindi che, in sostituzione di tale disposizione, la legge n. 12 del 2019 ha introdotto all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 tre commi dei quali richiama il contenuto. Il comma 3 ha stabilito che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, sono definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabi-

lità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Il comma 3-*bis* ha previsto che, con il medesimo decreto, sono individuate le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. In base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 39 del regolamento (UE) 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), realizza appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza e come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione è considerata ingannevole. I risultati saranno trasmessi alla Commissione europea insieme alla notifica del decreto.

Infine, il comma 3-*ter* ha stabilito che l'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria quando, occorrendo indicare obbligatoriamente l'indicazione di origine dell'alimento perché, in caso contrario, tale mancanza potrebbe indurre in errore in consumatore, occorre indicare anche la provenienza di origine dell'ingrediente primario. Un'indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale si configura come violazione dell'articolo 7 in materia di pratiche leali di informazione.

Segnala, infine, che l'articolo 6 della proposta di legge in esame reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

A tale scopo, il comma 1 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo che preveda agevolazioni fiscali e misure di incentivo per l'accesso ai fondi europei da parte delle imprese (di cui non è esplicitata la qualifica di agricole) che presentino progetti per la realizzazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

I criteri e principi direttivi dei quali il Governo deve tener conto nell'esercizio della delega sono: la definizione di sistemi di classificazione e di tracciabilità delle produzioni, inclusa la divulgazione pubblica dell'elenco dei fornitori da parte delle imprese, della grande distribuzione organizzata e dell'industria di trasformazione alimentare; l'individuazione di criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere etiche.

Da ultimo, il comma 2 definisce la procedura di adozione dei decreti (*recte*: del decreto), che prevede, tra l'altro, la possibilità di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni.

Susanna CENNI (PD) ringrazia la relatrice per l'approfondita relazione svolta. Sottolinea che lo scopo principale della proposta di legge della quale è prima firmataria è di introdurre per legge il divieto della vendita sottocosto e delle aste a doppio ribasso dei prodotti agricoli, accogliendo una richiesta pervenuta da numerosi soggetti auditi dalla Commissione sul tema.

Osserva, infatti, che sebbene la sottoscrizione, su base volontaria, da parte di taluni operatori della grande distribuzione, dei Protocolli di intesa volti, tra l'altro, a favorire un mercato più trasparente e ad evitare effetti distorsivi dei rapporti di filiera, rappresenta un grande passo avanti, molto resta ancora da fare per impedire il ricorso alle aste al ribasso, ancora di sovente praticate. Rammenta, a tale proposito, la notizia dell'acquisto avvenuto di recente, in piena crisi del latte ovi-caprino, da parte di un gruppo della grande distribuzione, di un grosso quantitativo di pecorino romano a prezzi molto bassi con pratiche sleali.

Nel manifestare la propria disponibilità ad apportare interventi migliorativi del testo della sua proposta di legge e ad effettuare gli opportuni coordinamenti e integrazioni, anche tenendo conto dei contenuti della proposta di direttiva in ma-

teria di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM (2018) 173) in corso di approvazione. Auspica, pertanto, che tutti i gruppi rappresentati in Commissione apportino il loro contributo al fine di pervenire a un testo che rappresenti una buona soluzione al fenomeno della vendita sottocosto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00168 Marzana: Iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Paolo PARENTELA (M5S), illustra la risoluzione 7-00168 Marzana, della quale è cofirmatario, la quale affronta il tema della grave crisi che interessa il comparto agrumicolo meridionale, specie in Sicilia e in Calabria, che sta compromettendo in modo irreversibile la capacità di impresa

degli agricoltori, nonché l'occupazione di migliaia di lavoratori dell'indotto. Tra le cause della crisi ricorda il susseguirsi di eventi atmosferici avversi, con gelate ed esondazioni, un eccesso di offerta dovuto alla saturazione del mercato con prodotti provenienti dall'estero, *in primis* Spagna e Marocco, a prezzi estremamente competitivi, la diffusione del virus *Tristeza* e il danneggiamento dei frutti ad opera della polvere lavica dell'Etna.

Nel dare atto al Governo di aver messo già in campo una serie di interventi, dallo stanziamento di 5 milioni che dovrebbe essere previsto dal decreto-legge di recente approvato dal Consiglio dei ministri ed in attesa di pubblicazione, allo stanziamento di risorse per il contrasto alla diffusione della *Tristeza*, all'adozione del decreto ministeriale sugli agrumeti caratteristici, la risoluzione di cui è cofirmatario reca una serie di impegni che vanno ad affrontare i problemi ancora irrisolti.

Conclusivamente, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni e giungere rapidamente all'approvazione della risoluzione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00170 Golinelli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Guglielmo GOLINELLI (Lega) illustra la risoluzione di cui è cofirmatario, ricordando che mentre la normativa europea ha istituito un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nonché delle carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili, resta ancora esclusa dall'obbligo di etichettatura d'origine, oltre alla carne di

cavallo, anche quella di coniglio, il cui consumo è molto diffuso a livello nazionale. Sottolinea al riguardo che tale obbligo, invece, potrebbe garantire una maggiore trasparenza sul luogo di nascita, allevamento e macellazione nonché una migliore tutela per gli allevamenti italiani e per i consumatori.

La risoluzione è dunque volta ad impegnare il Governo ad attivarsi nelle opportune sedi europee per l'inserimento, nella normativa dell'Unione, dell'obbligo di etichettatura di origine per le carni di coniglio e per i prodotti trasformati a base di coniglio e a porre in essere ogni iniziativa possibile e utile per tutelare gli allevatori e i produttori e per sostenere la filiera.

Chiara GAGNARLI (M5S) dichiara di condividere i contenuti della risoluzione del deputato Golinelli, preannunciando la presentazione, anche da parte del suo gruppo, di analogo atto di indirizzo che tenga conto anche del lavoro svolto nella scorsa legislatura.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi: Iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 febbraio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nelle scorse sedute la Commissione ha svolto un nutrito ciclo di audizioni ascoltando, in particolare, rappresentanti dell'Organismo interprofessionale latte ovino sardo (Oilos), del Consorzio per la tutela del pecorino toscano dop, della Confederazione italiana liberi agricoltori,

dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti, dell'Associazione pastori sardi (ASPI), del Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano nonché rappresentanti delle regioni Toscana e Lazio e dell'Associazione nazionale comuni italiana (ANCI) Sardegna.

Ricorda, inoltre, che in sede di Ufficio di presidenza si era poi convenuto di rinviare il seguito dell'esame delle risoluzioni in attesa dell'approvazione dell'annunciato decreto-legge sulle emergenze agricole. Fa presente che tale decreto-legge è stato effettivamente approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso giovedì ed è in attesa di pubblicazione. Segnala altresì che, a quanto si apprende dal comunicato stampa pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, esso contiene una serie di misure a sostegno del comparto del latte ovicaprino.

Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo tenuto conto che le risoluzioni potrebbero contenere impegni con i quali si chiede l'adozione di misure già inserite nel decreto-legge e che, d'altro lato, impegni contenuti nelle risoluzioni potrebbero essere tradotti in proposte di modifica al testo del decreto-legge.

Federico FORNARO (LeU) chiede spiegazioni sul perché non si intenda concludere l'esame delle risoluzioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che a norma dell'articolo 117, comma 1, del regolamento, la Commissione non può approvare atti di indirizzo su materie per le quali ha obbligo di riferire all'Assemblea, circostanza che si potrebbe verificare a breve qualora fosse assegnato alla Commissione il decreto-legge sulle emergenze agricole che ha prima menzionato. Aggiunge quindi che si potrà ovviamente lavorare sul decreto-legge al fine di inserirvi i contenuti delle risoluzioni che non siano stati tradotti in

norme e riprendere in un secondo momento l'esame delle risoluzioni per le parti non ricomprese nel provvedimento d'urgenza.

Maria Cristina CARETTA (FdI) ritiene che la Commissione debba comunque approvare le risoluzioni, per dimostrare il lavoro ad oggi svolto.

Maria Chiara GADDA (PD) ricorda come in precedenza sia stato chiesto di dedicare un tempo ulteriore all'esame delle risoluzioni per poter svolgere i necessari accertamenti istruttori senza però che ciò comportasse un sostanziale abbandono di tale esame. Sottolinea infatti l'importanza di mantenere i due strumenti – atti di indirizzo e decreto-legge – su due piani distinti, anche tenuto conto che gli impegni contenuti nelle risoluzioni appaiono di respiro più ampio rispetto a quelli del decreto-legge, che peraltro non è stato ancora pubblicato. Rimarca altresì che mentre sulle risoluzioni all'esame si è registrata una sostanziale unità di vedute in Commissione, sul decreto-legge ciò potrebbe non accadere.

Lorenzo VIVIANI (Lega) suggerisce di rinviare l'esame delle risoluzioni alla prossima settimana quando sarà anche possibile avere contezza dell'effettiva pubblicazione e presentazione del decreto-legge sulle emergenze in agricoltura.

Susanna CENNI (PD) sottolinea l'importanza di difendere le prerogative del Parlamento e ritiene doverosa l'approvazione di un atto di indirizzo che tenga conto di un orientamento sostanzialmente unitario della Commissione.

Federico FORNARO (LeU) invita la maggioranza a chiarire quali siano le ragioni per le quali ritiene di rinviare la conclusione dell'esame delle risoluzioni che, a suo avviso, potrebbero essere approvate sin d'ora.

Chiede poi di verificare la portata dell'articolo 117 del regolamento e, in particolare, se esso operi anche nel caso in cui

gli atti di indirizzo riguardino una sola delle materie oggetto del provvedimento che la Commissione deve esaminare in sede referente poiché tale interpretazione di fatto limiterebbe in maniera eccessiva l'attività di indirizzo della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, si riserva di svolgere un approfondimento sulla questione posta dal deputato Fornaro e, ove vi siano le condizioni, di convocare a stretto giro la Commissione per conclu-

dere l'esame delle risoluzioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Atto n. 71 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	172
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Atto n. 71.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 marzo 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato nella seduta del 21 febbraio, con l'illustrazione dei contenuti dell'atto da parte del relatore, Riccardo Olgiati, ed è proseguita nella seduta del 6

marzo, quando si sono svolte le audizioni informali di rappresentanti della CONSOB e del professore Maurizio Maresca, ordinario di diritto internazionale ed europeo nell'Università di Udine e, da ultimo, nella seduta del 7 marzo, ove il relatore si è riservato di presentare una proposta di parere. Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del parere al Governo scade il 20 marzo prossimo. Chiede quindi al relatore se sia nelle condizioni di formulare una proposta di parere.

Riccardo OLGATI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Atto n. 71).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

considerato che, in tema di relazione sui compensi corrisposti, il nuovo articolo 9-ter, paragrafo 4, della direttiva 2007/36/CE, introdotto la citata direttiva (UE) 2017/828, prevede che gli Stati membri possano consentire alle piccole e medie imprese, come definite dalla direttiva 2013/34/UE, di sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti a una mera discussione assembleare senza votazione, disponendo comunque che la società dovrà spiegare, nella successiva relazione sulla remunerazione, come ha tenuto conto della discussione nell'assemblea generale;

rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame non contempla l'esercizio di tale opzione allineando il regime previsto per le piccole e medie imprese a quello applicabile alle altre società quotate;

considerato che, anche in rispetto del principio di proporzionalità, appare opportuno preservare a favore delle piccole e medie imprese un quadro regolamentare meno oneroso;

rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame, in assenza di principi e criteri direttivi specifici, in attuazione del criterio generale previsto dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che contem-

pla la possibilità di comminare sanzioni amministrative pecuniarie solo nella misura compresa tra un minimo di 150 euro e un massimo di 150.000 euro, prevede sanzioni che non sembrano in linea con il nuovo articolo 14-ter, secondo comma, della direttiva 2007/36/CE, introdotto la citata direttiva (UE) 2017/828, che dispone che « le misure e le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive »;

auspicata quindi una rapida correzione del provvedimento in esame a seguito dell'approvazione definitiva del disegno di legge di delegazione europea 2018, che all'articolo 6, comma 1, lettera i), prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 euro fino ad un massimo a 10 milioni di euro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di esercitare, in linea con gli esiti della consultazione pubblica avviata sullo schema di decreto legislativo in esame, l'opzione prevista dal nuovo articolo 9-ter, paragrafo 4, della direttiva 2007/36/CE, introdotto la citata direttiva (UE) 2017/828, al fine di consentire alle piccole e medie imprese di sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti a una mera discussione assembleare senza votazione, disponendo comunque che la società dovrà spiegare, nella successiva relazione sulla remunerazione, come ha tenuto conto della discussione nell'assemblea generale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale. S. 63 e abb. (Parere alle Commissioni 9 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	174
DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	177

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale.

S. 63 e abb.

(Parere alle Commissioni 9^a e 13^a del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Patrizio Giacomo LA PIETRA (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che le commissioni competenti in sede referente hanno già abbinato all'esame di questo provvedimento altri 9 progetti di legge, e altri probabilmente saranno abbinati nel prosieguo dell'esame. Si interroga quindi sull'utilità di esprimere il parere su un prov-

vedimento che probabilmente confluirà in un testo molto più ampio.

Davide GARIGLIO, *presidente*, segnala che nella seduta odierna la Commissione si limiterà ad avviare l'esame del provvedimento che le Commissioni 9^a e 13^a del Senato hanno trasmesso per il parere. Prima di giungere all'espressione del parere però saranno presi gli opportuni contatti con le Commissioni competenti in sede referente per valutare come procedere.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice*, ricorda come il provvedimento si componga di 11 articoli. L'articolo 1 affida ai comuni e alle Città metropolitane il compito di individuare e mappare, nei territori sotto la loro rispettiva giurisdizione, le aree di degrado, periferiche e non, che siano assoggettabili a interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Sono poi definiti l'intervento di rigenerazione urbana e le relative finalità, inserendole nel più ampio contesto delle priorità definite dalla politica europea di coesione 2014-2020. Fa notare come, tuttavia, in tale articolo non

siano indicati i criteri utilizzati per l'individuazione delle aree degradate, che potrebbero coincidere anche con l'intero territorio comunale.

L'articolo 2 prevede una ridefinizione del vigente *bonus* per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico, di cui al decreto-legge n. 63 del 2013, ampliandone l'ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo, e portandone la scadenza al 31 dicembre 2019 (al riguardo, segnala che, per alcune tipologie di interventi, tale proroga è già stata disposta dalla legge di bilancio 2019). Si interviene inoltre sulla misura del *bonus*, la cui aliquota base viene ridotta al 35 per cento, inserendo nel contempo un'agevolazione maggiore, pari al 65 per cento e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate. È altresì stabilito un meccanismo premiale proporzionato al miglioramento della classe energetica riservato agli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013. Si prevede inoltre che le nuove agevolazioni siano applicabili anche agli interventi di *retrofit* energetico e riqualificazione antisismica. Si sofferma, al riguardo, sugli interventi di *retrofit* che costituiscono una modalità innovativa per allungare, con apposite ristrutturazioni, la vita degli edifici. Osserva che si tratta di una modalità di indubbio interesse per la rivalutazione delle periferie, anche se molto costosa. Si introducono semplificazioni riguardo alle procedure di autorizzazione degli interventi in esame, che vengono assoggettati alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Inoltre si escludono le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal computo ai fini del patto di stabilità interno e si prevede che per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico non siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo pubblico. Infine,

sono disposte sanzioni in caso di false attestazioni al fine di ottenere le agevolazioni.

L'articolo 3 stabilisce un aumento del *bonus* per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate fino al 60 per cento, con i medesimi benefici previsti per gli interventi per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico visti in precedenza.

L'articolo 4 inserisce la nuova procedura della sostituzione edilizia, che semplifica le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a pari volumetria, di edifici non in regola con le norme di sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, antisismiche e idrogeologiche, eliminando gli oneri di urbanizzazione. L'edificio di nuova costruzione dovrà essere classificato in classe energetica A o superiore.

L'articolo 5 intende riattivare, con decreto del Ministro delle infrastrutture adottato d'intesa con la Conferenza unificata, il Fondo rotativo statale per la progettualità, inutilizzato a causa dei ritardi nei provvedimenti attuativi, e di utilizzarne quota parte per finanziare interventi di riqualificazione di zone periferiche e degradate individuate dalle regioni e selezionati da un'apposita commissione tecnica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che andrà a finanziare almeno un progetto in ogni regione. Alle risorse provenienti dal Fondo rotativo statale dei progetti si aggiungono quelle del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate allo sviluppo urbano sostenibile.

L'articolo 6 inserisce una serie di benefici fiscali per le micro, piccole e medie imprese che inizino una nuova attività nelle aree periferiche o degradate individuate dai comuni e dalle Città metropolitane. Si prevede un credito sulle imposte sui redditi dal 50 all'80 per cento per dieci anni, l'esenzione totale IRAP e IMU rispettivamente per dieci e tre anni, nonché l'esonero dai contributi per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata minima dodici mesi, per i primi cinque

anni, a condizione che almeno un terzo dei dipendenti risulti residente in zone periferiche o degradate.

L'articolo 7 dà ai comuni la facoltà di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell'IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l'esonero dal versamento dell'imposta di registro.

L'articolo 8 consente ai Comuni di adottare sanzioni, mediante un aumento delle aliquote di IMU e TASI fino allo 0,2 per cento a valere sugli edifici inutilizzati, incompiuti o dismessi da oltre cinque anni, per incentivarne il recupero e la riqualificazione.

Con riferimento alle previsioni di agevolazioni fiscali ora descritte, sostiene la necessità di garantire nel contempo l'invarianza delle entrate per i comuni; al riguardo si potrebbe pensare di utilizzare, per compensare il minor gettito dei comuni che decideranno di adottare le misure di agevolazione fiscale, le risorse del fondo rotativo previsto dall'articolo 5.

L'articolo 9 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle forme e dei modi della partecipazione delle comunità locali alla definizione degli obiettivi dei programmi di riqualificazione, rinnovo, recupero e tutela delle aree urbane.

L'articolo 10 rimodula la procedura di permuta di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 138 del 2011, che è considerata « di assoluta priorità » qualora gli immobili da adibire o da costruire *ex novo* ad uso governativo o amministrativo siano siti in zone periferiche e disagiate. A tale fine l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero dei beni culturali, procede a un'ulteriore selezione degli immobili da cedere, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ma ritenuti inadeguati all'utilizzo, redigendo un apposito elenco di quelli di particolare valore storico-architettonico o presenti in zone di pregio della città, ai fini della loro permuta con edifici nuovi, di volumetria pari o maggiore fino

a un massimo del 30 per cento, adeguati alla destinazione d'uso. La permuta avviene all'esito di una procedura di selezione pubblica: i soggetti aggiudicatari potranno beneficiare per i primi cinque anni di un regime fiscale concordato direttamente con l'Agenzia delle entrate. Il provvedimento specifica anche che le procedure di permuta dovranno avvenire con invarianza degli oneri.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali di armonizzazione tra la legislazione statale e quella regionale.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, rileva come il provvedimento sia riconducibile alla materia « governo del territorio », il cui nucleo è rappresentato dai profili tradizionalmente attinenti all'urbanistica e all'edilizia (cfr. sentenze n. 303 e n. 362 del 2003 della Corte costituzionale). Trattandosi di una materia di legislazione concorrente, l'intervento del legislatore statale in materia, anche su aspetti non attinenti ai principi fondamentali – come nel caso del provvedimento in esame – è tanto più giustificato quanto più sono previste adeguate forme di coinvolgimento delle regioni, alla luce dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

A tale proposito segnala che nel provvedimento sono previste all'articolo 5, comma 1, l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato a ripartire le risorse del fondo rotativo statale di riqualificazione delle aree degradate; e all'articolo 5, comma 3, il parere della Conferenza unificata per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiamato ad indire uno specifico concorso con procedura aperta tra i progetti di riqualificazione urbana individuati tra le regioni.

Si riserva quindi di formulare in una prossima seduta una proposta di parere sulla base di quanto sopra esposto e delle ulteriori informazioni che saranno acquisite presso le Commissioni competenti in sede referente sul seguito dell'esame del provvedimento.

Il senatore Franco DAL MAS (FI-BP) si associa all'esigenza di prendere contatti con le Commissioni competenti in sede referente, poiché ritiene che la Commissione parlamentare per gli affari regionali non possa esprimersi su un testo destinato ad essere superato.

Davide GARIGLIO, *presidente*, dopo aver ribadito che si procederà ai necessari approfondimenti con le Commissioni competenti in sede referente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

C. 1637 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni XI e XII della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, ricorda che sul testo originario del provvedimento, nel corso dell'*iter* al Senato, la Commissione ha espresso il parere di competenza nella seduta del 13 febbraio scorso.

Il parere conteneva quattro osservazioni. La prima osservazione richiedeva l'inserimento di forme di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di adozione degli atti previsti agli articoli 5, commi 2 e 6, e 6, comma 1; ricorda che il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro volto a individuare le ulteriori modalità di presentazione della richiesta del reddito di cittadinanza (Rdc); il comma 6 del medesimo articolo 5 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro l'individuazione di ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc e il comma 1 dell'articolo 6, come modificato dal Senato, prevede l'adozione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme digitali per la gestione dei Patti per il lavoro e per l'inclusione

sociale. L'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni deriva dall'« intreccio di competenze » che insiste sulle disposizioni del provvedimento in materia di reddito di cittadinanza. Tali disposizioni appaiono infatti riconducibili, in primo luogo, alla competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione); assume inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) nonché quella residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Alla luce di questo intreccio, quindi, come segnalato dal parere, il principio di sussidiarietà verticale consente l'intervento legislativo statale, ferma restando l'esigenza di individuare adeguate modalità di coinvolgimento delle regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo territoriale.

Al riguardo, segnala che l'osservazione non è stata recepita.

La seconda osservazione richiedeva di approfondire la relazione tra l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12, comma 3, a favore di ANPAL Servizi Spa per individuare personale in grado di seguire i beneficiari del Reddito di cittadinanza nella ricerca di lavoro (cd. *Navigator*) e le attuali competenze dei centri per l'impiego regionali, anche nell'ottica di un superamento delle difficoltà che hanno finora caratterizzato il funzionamento di tali centri.

Rileva che tale osservazione, probabilmente la più significativa tra quelle contenute nel parere, appare recepita, in quanto la disposizione è stata integrata al Senato con la previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni. Al riguardo andrebbe però chiarito, dal momento che la disposizione sembra sostanzarsi in una diretta autorizzazione di spesa, in quale fase dovrebbe intervenire il parere della Conferenza Stato-regioni. Richiama inol-

tre, in materia, la sentenza n. 251 del 2016, la quale ha affermato che in presenza di uno stretto intreccio di competenze tra Stato e regioni «la leale collaborazione costituisce principio-guida e l'intesa – piuttosto quindi che il semplice parere – la soluzione che meglio incarna la collaborazione»; nel richiamare tale sentenza, ricorda tuttavia che la stessa faceva riferimento ad una fattispecie diversa, vale a dire la procedura di adozione di alcuni decreti legislativi previsti dalla legge n. 124 del 2015, la cd. legge Madia.

Rileva poi come non sia stata recepita la terza osservazione, che richiedeva di individuare misure per il rafforzamento dei servizi territoriali gestiti dai comuni.

Con riferimento alla quarta osservazione, anch'essa non recepita, ricorda che la stessa richiedeva di aggiungere, all'articolo 13, comma 2, in conformità a molti precedenti, un riferimento, nell'ambito della clausola di salvaguardia delle autonomie speciali prevista dalla norma, alla legge costituzionale n. 3 del 2001; ciò al fine di richiamare il rispetto del « principio di favore » per le autonomie speciali contenuto nell'articolo 10 di tale legge. Tale principio garantisce alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome il mantenimento delle più ampie forme di autonomia già previste rispetto alle norme statali successivamente intervenute.

Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, segnala come d'interesse per la Commissione il comma 2 dell'articolo 8. Il testo della disposizione approvato dal Senato, infatti, prevede che, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il patto di formazione a favore del beneficiario del Rdc possa essere svolto anche dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, mediante specifici avvisi pubblici.

Segnala inoltre l'articolo 14-*bis*, il quale amplia le facoltà assunzionali di regioni e comuni. In particolare, si prevede la possibilità per le regioni e gli enti locali di cumulare le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a cinque anni, in luogo dei tre anni attualmente previsti. Si

consente inoltre di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. Le regioni e gli enti locali potranno infine effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso.

Segnala infine l'articolo 25-*bis* il quale stabilisce l'applicabilità in via transitoria della disciplina prevista dai singoli ordinamenti degli enti ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, fino a quando, in sede di contrattazione collettiva, tali enti non abbiano definito una specifica disciplina in materia.

Le ulteriori disposizioni inserite nel provvedimento nel corso dell'*iter* al Senato non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione.

Si riserva, quindi, di formulare la proposta di parere nella prossima seduta, alla luce di quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che emergeranno nel dibattito.

Il senatore Franco DAL MAS (FI-BP) chiede un chiarimento sull'effettiva portata dell'articolo 25-*bis*.

Il senatore Daniele MANCA (PD) ritiene che nel parere che la Commissione è chiamata ad esprimere dovrebbero essere segnalate con forza le questioni che, come rilevato dalla relatrice, non appaiono ancora risolte. In assenza di soluzioni su questi profili, rischia infatti di rimanere senza risposte l'esigenza di affrontare il problema della povertà nel Paese. Chiede infine di acquisire il testo dell'accordo che il Governo ha raggiunto con le regioni nella giornata di ieri sulla questione dei *navigator* e del potenziamento dei centri per l'impiego.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), nel concordare con le considera-

zioni del collega Manca, si associa alla richiesta di acquisire il testo dell'accordo raggiunto ieri con le regioni. Ritiene infatti necessario trovare soluzioni adeguate per i profili problematici segnalati con riferimento al rispetto delle competenze regionali, cercando di evitare però ogni strumentalizzazione politica.

Davide GARIGLIO, *presidente*, assicura l'impegno della presidenza della Commissione per l'acquisizione dei documenti relativi all'accordo raggiunto ieri tra Stato e regioni e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	180
Audizione della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, sugli intendimenti del Governo in materia di semplificazione normativa ed amministrativa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	180

AUDIZIONI

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, sugli intendimenti del Governo in materia di semplificazione normativa ed amministrativa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giulia BONGIORNO, *Ministra per la Pubblica Amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Enrico AIMI (FI-BP), Mino TARICCO (PD), Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S), Gianmauro DELL'OLIO (M5S) e i deputati Serse SOVERINI (Misto), Francesca GERARDI (L-SP), Monica CIABURRO (FdI), Umberto BURRATI (PD), Mauro D'ATTIS (FI-BP).

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la Ministra per la relazione svolta. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
Sulla pubblicità dei lavori	181
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Francesco Lo Voi, accompagnato dalla dottoressa Marzia Sabella Procuratore aggiunto presso il medesimo Tribunale	181
Sui collaboratori della Commissione	182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.10.

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati. Avverte altresì

che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, il Procuratore ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Francesco Lo Voi, accompagnato dalla dottoressa Marzia Sabella Procuratore aggiunto presso il medesimo Tribunale.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al procuratore Francesco Lo Voi e alla dottoressa Marzia Sabella Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, e introduce i temi della seduta odierna.

Il dottor Francesco LO VOI svolge una relazione, di cui chiede la parziale secretazione, fornendo tra l'altro rilievi statistici e precisazioni di ordine storico sulla morfologia della mafia siciliana, descrivendone poi gli aspetti caratterizzanti nel contesto attuale.

Interviene per porre quesiti il deputato MICELI (PD), al quale il dottor LO VOI fornisce i chiarimenti richiesti.

La dottoressa Marzia SABELLA svolge una relazione soffermandosi, in particolare, sulle attività mafiose collegate al traffico di esseri umani.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Lo Voi e la dottoressa Marzia Sabella e dichiara conclusa l'audizione.

Sui collaboratori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della seduta dell'Ufficio di presi-

denza integrato dai rappresentanti dei gruppi tenutosi in data odierna è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palermo, dottor Roberto Tartaglia, e della collaborazione a tempo parziale e limitato del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Milano, dottoressa Adriana Blasco, e del dottor Tommaso Marvasi, magistrato, avvertendo che la deliberazione delle predette collaborazioni è subordinata all'autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

La seduta termina alle 16.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 (*Svolgimento e conclusione*) 183

AUDIZIONI

Mercoledì 13 marzo 2019. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Massimo AIMOLA, *Capo Reparto contro la minaccia cibernetica dell' AISI*.

Massimo AIMOLA, *Capo Reparto contro la minaccia cibernetica dell' AISI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell' audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Elio VITO (FI), i senatori Adolfo URSO (Fdi) e Francesco CASTIELLO (M5S) e il deputato Antonio ZENNARO (M5S), cui risponde il dottor Massimo AIMOLA, *Capo Reparto contro la minaccia cibernetica dell' AISI*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Aimola, dichiara conclusa l' audizione.

La seduta termina alle 16.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
---------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza
del presidente Ugo PAROLO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.35 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	185
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni, Tim spa, Vodafone Italia spa e Wind Tre spa	185
Sulla Missione all'ICAM Di Lauro (AV)	189

Mercoledì 13 marzo 2019. — Presidenza della Presidente RONZULLI. — Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pietro Guidani, presidente di Assotelecomunicazioni, accompagnato dalla dottoressa Laura di Raimondo, direttore e dalla dottoressa Marzia Minozzi, responsabile regolamentazione e normativa, il dottor Paolo Di Bartolomei, responsabile dei rapporti con le Istituzioni nazionali e internazionali di Tim spa, accompagnato dal dottor Carlo De Martino, responsabile delle comunicazioni digitali e dei progetti CSV, il dottor Paolo Pinzoni, responsabile delle relazioni istituzionali nazionali di Vodafone Italia spa e la dottoressa Sabina Strazzullo, responsabile relazioni istituzionali di Wind Tre spa.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33,

comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla web TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.

Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni, Tim spa, Vodafone Italia spa e Wind Tre spa.

La PRESIDENTE nel ringraziare gli auditi per la loro disponibilità a parteci-

pare ai lavori della Commissione, ricorda che questi sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del *cyberbullismo*.

Dà quindi la parola al Presidente di Assotelecomunicazioni.

Il dottor GUINDANI precisa, preliminarmente che Assotelecomunicazioni è l'associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali, tra le altre, le imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete.

Con riguardo al fenomeno del *cyberbullismo* osserva come le offese perpetrate sulla rete siano particolarmente riprovevoli, in quanto oltre ad impedire ogni forma di immediata interlocuzione della vittima, si connotano per una pericolosa viralità.

Il principale strumento per affrontare il fenomeno è rappresentato dalla prevenzione nel cui ambito un ruolo di rilievo è svolto dalla educazione. In questo contesto si inserisce l'attività svolta dagli operatori delle comunicazioni, insieme al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e agli istituti scolastici, finalizzata alla realizzazione di un vero e proprio galateo della comunicazione.

Le società rappresentate da Assotelecomunicazioni in questa sede, in quanto fornitori di comunicazioni elettroniche, di fatto non hanno il diretto controllo dei contenuti immessi in rete. Sulle reti, infatti, le informazioni navigano in forma criptata e l'accesso a tali informazioni è possibile solo a fronte della esplicita richiesta dell'autorità giudiziaria.

Con riguardo alla legge n. 71 del 2017 sottolinea l'importanza di aver previsto un sistema di obbligatoria rimozione del contenuto lesivo – su richiesta dell'interessato

– da parte dei gestori dei siti ovvero in subordine da parte del Garante della *privacy*.

Ricorda quindi le attività di sensibilizzazione e di educazione ad un corretto uso della rete portati avanti da Assotelecomunicazioni fra le quali le iniziative « Una vita da *social* » e « Generazioni connesse ».

Qualsiasi tipo di intervento formativo non può però prescindere dal ruolo educativo spettante alle stesse famiglie, le quali per prime devono incentivare un uso consapevole degli strumenti elettronici e favorire la comunicazione interpersonale, rispetto a quella digitale.

Il dottor DI BARTOLOMEI sottolinea come la questione della sicurezza in rete costituisca una priorità per la propria azienda, la quale è attiva nel diffondere buone pratiche di navigazione. La questione del *cyberbullismo* deve essere inquadrata nell'ambito della più ampia problematica dello sviluppo dell'uso delle nuove tecnologie soprattutto fra i giovani. È indubbio che soprattutto per i nativi digitali la socializzazione passi in larga parte attraverso la rete e in particolare gli *smartphones*. A questo esponenziale utilizzo di *internet devices* non fa riscontro però una adeguata alfabetizzazione digitale e una idonea consapevolezza dei rischi. La situazione è inoltre aggravata da un evidente *gap* intergenerazionale fra adulti e nativi digitali.

Dal 2006 la propria azienda, con il coinvolgimento anche di interlocutori istituzionali, è impegnata in progetti volti a formare e educare i nuovi cittadini digitali. La Tim s.p.a. è inoltre parte del Sistema integrato delle Comunicazioni (SIC) e del Board europeo *Alliance to better protect minors online*.

Si sofferma quindi sulla legge n. 71 del 2017, della quale apprezza soprattutto la logica di prevenzione. Sarebbe auspicabile una rapida convocazione del Tavolo di lavoro contemplato da tale provvedimento. Conclude sottolineando l'importanza di prevedere idonei finanziamenti per incentivare le attività formative nelle scuole e in collaborazione con le stesse.

L'onorevole SIANI (PD) prende brevemente la parola per chiedere se non vi siano modalità idonee a tutelare i minori che navigano in rete, percorrendo queste « autostrade delle informazioni ».

Il dottor GUINDANI, replicando all'onorevole Siani, osserva come la questione della sicurezza in rete dei minori sia al centro di un dibattito a livello internazionale. Sul piano tecnologico è necessario prendere atto della circostanza per la quale le reti consentono la navigazione esclusivamente criptata delle informazioni. Su un piano giuridico poi, a fronte di esplicite richieste dell'autorità giudiziaria, è possibile violare la segretezza e consentire l'ispezione dei contenuti.

La questione peraltro si inserisce nella più ampia riflessione sulla cosiddetta *net neutrality* per la quale le reti di comunicazione devono garantire la libertà di comunicazione. Più in generale l'intervento sui contenuti deve essere rivolto più che ai gestori delle reti agli operatori dei servizi.

Il dottor PINZONE, nell'illustrare le principali iniziative messe in campo dalla Vodafone s.p.a., si sofferma dapprima sul servizio *Keepers*, promosso insieme al Movimento Italiano Genitori (Moige). *Keepers* funziona attraverso un'app che implementa sistemi di intelligenza artificiale in grado di rilevare una situazione di pericolo sul dispositivo di un minore e di avvisarne in tempo reale il genitore. In particolare, la tecnologia alla base di *Keepers* è in grado di captare e bloccare le parole chiave considerate « pericolose » che vengono scambiate sui social e sulle app di comunicazione e di segnalarle al genitore, consentendogli un intervento tempestivo. Inoltre *Keepers* offre anche funzionalità di *parental control* sulla navigazione, consente la geolocalizzazione del minore da parte del genitore e non è rimuovibile o disinstallabile dal dispositivo senza l'autorizzazione del genitore.

Fra gli ulteriori strumenti a protezione dei minori ricorda « Rete Sicura » e « Protezione Bambino ». Rete Sicura è il servi-

zio che Vodafone offre ai clienti che utilizzano la propria rete per navigare in sicurezza, al riparo da attacchi di virus, *malware* e *phishing*, tutelando i dati più sensibili dei propri clienti, come foto e informazioni personali.

Protezione Bambino tutela la navigazione dei minori attraverso dei profili predefiniti che inibiscono l'accesso a selezioni di categorie considerate non adatte.

Oltre a sviluppare e fornire queste soluzioni volte a rafforzare la concreta azione quotidiana contro il *cyberbullismo* e tutti gli altri rischi per l'incolumità dei più giovani, Vodafone s.p.a. è particolarmente impegnata nella formazione e, in generale, nella creazione di una cultura diffusa che consenta di prevenire l'insorgere di rischi per i minori. In questo contesto si inseriscono le iniziative portate avanti in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni.

Inoltre, sempre con l'obiettivo di creare una cultura di prevenzione dei fenomeni di *cyberbullismo*, la Fondazione Vodafone Italia, insieme con il Moige e la Polizia postale e delle comunicazioni, ha lanciato il progetto « Giovani Ambasciatori contro il *cyberbullismo* ».

Infine, ricorda che il Gruppo Vodafone ha collaborato alla Campagna « Diana Awards anti-bullismo » per creare « *Be Strong Online* », un nuovo programma formativo gratuito per gli studenti che gli consente di aiutarsi l'un l'altro ad esplorare il mondo digitale e a conoscerne le minacce. « *Be Strong Online* » utilizza un approccio *peer-to-peer* per rafforzare gli studenti e consentire loro di condividere la conoscenza del mondo digitale con studenti più giovani.

Prende quindi brevemente la parola la presidente RONZULLI per associarsi all'auspicio di una rapida costituzione del Tavolo di lavoro previsto dalla legge n. 71 del 2017.

Interviene, poi, la dottoressa STRAZZULLO, la quale esprime apprezzamento per l'attenzione che il Parlamento mostra nei confronti del fenomeno. Il *cyberbullismo* pone delle questioni irrisolvibili, in

quanto la viralità che connota la circolazione delle informazioni sulla rete impedisce di limitarne la diffusione. Fornisce quindi alcuni dati in ordine alla diffusione di *Internet* e di *smartphone* con particolare riguardo ai minori.

Con riguardo alla propria azienda osserva come la lotta al *cyberbullismo* sia portata avanti attraverso due linee di intervento: la sensibilizzazione e la previsione di sistemi di blocco sui *devices*. Proprio nell'ambito delle attività di sensibilizzazione, rivolte non solo ai minori, ma anche agli adulti, si inseriscono tre campagne pubblicitarie che l'azienda ha condotto qualche anno fa, incentrate a promuovere il contatto fisico e l'interazione personale e a abbandonare i cellulari.

Per quanto concerne gli strumenti di protezione a tutela dei minori ricorda l'app la propria azienda ha previsto *Wind* ha attivato una *app* chiamata *Family protect*, nonché la possibilità di sospendere la navigazione in certe fasce orarie e di attivare sistemi di geolocalizzazione.

È aperta la discussione.

Prende quindi la parola la senatrice Paola BINETTI (*FI-BP*) la quale ritiene che debba essere abbattuto il velo dell'anonimato della rete il quale assicura di fatto una certa impunità a coloro che commettono atti di *cyberbullismo*. Ritiene inoltre inaccettabile il fatto che, differentemente da quanto avvenga con la carta stampata, non siano previste forme di rettifica o riparazione. Infine sarebbe auspicabile prevedere sistemi volti a sollecitare una più attenta ponderazione nel caso di pubblicazione *online* di contenuti.

L'onorevole SIANI ritiene che gli strumenti previsti dalle compagnie telefoniche, per quanto apprezzabili, scontino il limite della loro non gratuità. Questi sistemi dovrebbero essere previsti per tutti i *devices* al momento del loro acquisto.

La presidente RONZULLI chiede agli auditi di chiarire se le *app* alle quali hanno fatto cenno siano a pagamento. Sarebbe necessario infatti che questi stru-

menti divenissero obbligatori anche – ove necessario – attraverso una previsione legislativa.

Il dottor PINZONI osserva come i costi di *keepers* siano contenuti per gli utenti adulti e gratuiti per quelli che hanno meno di 14 anni. Queste *app* hanno dei costi di sviluppo dei quali si fanno carico le aziende, pertanto qualora si volessero rendere obbligatorie sarebbe necessario valutare anche l'introduzione di forme di finanziamento pubblico volti a sostenere almeno parte di tali costi.

La PRESIDENTE precisa che, similmente a quanto è avvenuto con l'obbligo di installazione su ogni autoveicolo di sistemi di *airbag* al quale non ha fatto riscontro nessun tipo di incentivo pubblico, anche in questo caso qualora vi fosse una imposizione legislativa gli operatori dovrebbero adeguarsi.

Il dottor PINZONI precisa che nel caso delle ditte di produzione di autoveicoli, l'obbligatoria installazione di sistemi di *airbag* ha determinato fra le altri un progressivo aumento del costo dei veicoli stessi. Nel caso del mondo della telefonia qualora si volessero prevedere come obbligatori questi sistemi, non sarebbe difficile ipotizzare un aumento delle tariffe per tutti gli utenti.

La dottoressa STRAZZULLO ribadisce che il *cyberbullismo* è come un virus il quale una volta entrato in circolazione sulla rete non può essere curato. Inoltre per quanto concerne i gestori della rete il fatto che le informazioni circolino in modo criptato impedisce qualsiasi tipo di intervento se non a fronte di una esplicita richiesta della magistratura. Relativamente alla obbligatoria previsione di sistemi di protezione sottolinea come negli ultimi anni le telecomunicazioni abbiano perso gran parte dei profitti a fronte di un aumento consistente degli investimenti. Sarebbe pertanto auspicabile prevedere quanto meno a fronte di un eventuale

obbligo alcuni sgravi per gli investimenti da porre in essere.

Il dottor DI BARTOLOMEI ribadisce l'importanza di puntare sulle attività preventive volte ad incentivare l'uso consapevole della rete. Relativamente alle *app* a protezione dei minori osserva come esse siano, per quanto riguarda Tim s.p.a., gratuite nell'ambito degli abbonamenti cosiddetti *young*.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sulla Missione all'ICAM Di Lauro (AV).

La PRESIDENTE ricorda che nella giornata di lunedì 11 marzo una delegazione della Commissione, composta dagli onorevoli Siani, Prestipino e Spena e dai senatori Mautone e Angrisani si è recata in missione all'ICAM di Lauro (Avellino) per verificare, anche attraverso l'incontro con il direttore della struttura, con il Garante delle persone private della libertà personale della Regione Campania, con le madri-detenate e soprattutto con i bambini – le reali condizioni di vita dei minori e la presenza di eventuali problematiche e criticità.

La seduta termina alle 15.55.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di un subentrante	3

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

In materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.	
Audizione del professor Giovanni Guzzetta, Ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Roma-Tor Vergata	4
Audizione del professor Pasqualino Albi, Ordinario di diritto del lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa	4

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), maestro Giulio Rapetti Mogol, e del consigliere di sorveglianza della SIAE, Filippo Nicola Sugar	5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	6
7-00178 Aresta: Sulla figura della guardia particolare giurata (<i>Discussione e rinvio</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di TERNA S.p.A. nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1285 Moronese, approvata dal Senato, recante Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri	9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (atto n. 74)	10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Gruppo FS Italiane, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (atto n. 73) e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (atto n. 74)	10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)**SEDE REFERENTE:**

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---------------------------------------------------------------------	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	30
-----------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	54
--------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	43
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<i>ALLEGATO 2 (Emendamento del Relatore 1.2)</i>	56
--------------------------------------------------------	----

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 1323 Scagliusi e C. 855 Quartapelle Procopio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Sui lavori della Commissione	44
------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino e C. 1121 Vito (<i>Esame e rinvio</i>)	45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

II Giustizia**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	63
----------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 506 Morani, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, di: Franca Mangano, presidente della Sezione persona, famiglia e per i minorenni presso la Corte d'Appello di Roma, e Gabriella Luccioli, già presidente della I Sezione civile della Corte di Cassazione; Mirzia Bianca, professoressa di istituzioni di diritto privato presso l'Università « La Sapienza » di Roma; rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF)	59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	59
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

III Affari esteri e comunitari**SEDE CONSULTIVA:**

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	71

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale con Sergii Aleksieiev, deputato della <i>Verkhovna Rada</i> di Ucraina	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

IV Difesa**ATTI DEL GOVERNO:**

Sulla pubblicità dei lavori	72
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (<i>Medium Altitude Long Endurance</i>) e potenziamento delle capacità di <i>Intelligence, Surveillance and Reconnaissance</i> della Difesa. Atto n. 2 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	72

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino » (C. 622 Golinelli)	73
<i>ERRATA CORRIGE</i>	73

V Bilancio, tesoro e programmazione**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui risultati della prima attuazione dell'articolo 22- <i>bis</i> della legge n. 196 del 2009, in materia di programmazione finanziaria e accordi tra ministeri	74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009)</i>	81

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019. Doc. LIX n. 1 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	139
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	141

RISOLUZIONI:

7-00205 Pastorino: Disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitro bancario finanziario (ABF) (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	140
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO DEI NOVE:**

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42- <i>bis</i> della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Emendamenti C. 395-A Gallo	143
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	144
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
Su notizie di stampa riguardanti il maestro Riccardo Muti	148

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti e C. 1516 Mollicone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI:

7-00050 Toccafondi: Sul potenziamento dell'azione di valutazione del sistema INVALSI (<i>Seguito discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00193 Aprea</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349 Fratoianni e C. 1414 Ascani	149
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Testo base C. 696 De Maria ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	150
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Claudio Crimi, sui processi di ricostruzione relativi ai territori dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE CONSULTIVA:**

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152

X Attività produttive, commercio e turismo**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-01660 Moretto: Sulla selezione degli esperti componenti della Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto	154
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-01661 Squeri: Sugli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ...	155
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-01662 Sut: Sui tempi per l'approvazione del piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2019-2021	155
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	160

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	155
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	161
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Moretto, Benamati, Bonomo, Manca, Mor, Nardi, Noja e Zardini</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni concernenti l'etichettatura, la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. C. 1549 Cenni (<i>Esame e rinvio</i>)	164
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	168
7-00168 Marzana: Iniziative a sostegno del settore agrumicolo nazionale (<i>Discussione e rinvio</i>) .	168
7-00170 Golinelli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola (<i>Discussione e rinvio</i>)	169
7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi: Iniziative a sostegno del comparto del latte oviscaprino (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Atto n. 71 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	172
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione dell'inclusione e della coesione sociale. S. 63 e abb. (<i>Parere alle Commissioni 9^a e 13^a del Senato</i>) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	174
DL 4/2019: Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. C. 1637 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alle Commissioni XI e XII della Camera</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	177

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	180
Audizione della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, sugli intendimenti del Governo in materia di semplificazione normativa ed amministrativa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	180

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
Sulla pubblicità dei lavori	181
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dottor Francesco Lo Voi, accompagnato dalla dottoressa Marzia Sabella Procuratore aggiunto presso il medesimo Tribunale	181
Sui collaboratori della Commissione	182

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
---------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sulla pubblicità dei lavori	185
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e <i>cyberbullismo</i> .	
Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni, Tim spa, Vodafone Italia spa e Wind Tre spa	185
Sulla Missione all'ICAM Di Lauro (AV)	189

PAGINA BIANCA

XVIII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Mercoledì 13 marzo 2019. – Presidenza
del presidente Alvise MANIERO.*

**Incontro con i candidati alla carica di componente
italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della
tortura).**

L'incontro si è svolto dalle 14 alle
15.25.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0051481